

303.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 25 GIUGNO 1970

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BOLDRINI

INDI

DEL PRESIDENTE PERTINI

INDICE		PAG.	PAG.
	PAG.		
<b>Congedi</b> . . . . .	18601	<b>Proposte di legge:</b>	
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Rimessione all'Assemblea</i> ) . . . . .	18647	( <i>Annunzio</i> ) . . . . .	18601
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):		( <i>Deferimento a Commissione</i> ) . . . . .	18647
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° maggio 1970, n. 195, recante disposizioni in materia d'imposta generale sull'entrata, d'imposta di conguaglio e di altri diritti diversi dai prelievi agricoli (2579) . . . . .	18601	( <i>Svolgimento</i> ) . . . . .	18601
PRESIDENTE . . . . .	18601	<b>Proposte di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e approvazione</i> ):	
BORGHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	18610, 18612	RAFFAELLI ed altri: Modifiche alle norme relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile e all'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo derivanti da lavoro dipendente e da lavoro autonomo (505);	
GIOVANNINI . . . . .	18601	ABELLI ed altri: Modifiche alle disposizioni relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile (162);	
PANDOLFI, <i>Relatore</i> . . . . .	18608, 18612	ROBERTI ed altri: Regolamentazione della tassa dei redditi di lavoro per l'imposta complementare (358) . . . . .	18613
SANTAGATI . . . . .	18604	PRESIDENTE . . . . .	18613
SERRENTINO . . . . .	18607	ABELLI . . . . .	18617, 18626 18635, 18637, 18643
SILVESTRI . . . . .	18612		

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1970

	PAG.		PAG.
ARZILLI . . . . .	18632	SERRENTINO . . . . .	18642
CARRARA SUTOUR . . . . .	18615, 18622, 18623 18630, 18632, 18639	SILVESTRI . . . . .	18644
DE PONTI, <i>Relatore</i> . . . . .	18620, 18623, 18624 18625, 18627, 18629, 18631, 18632, 18636	VESPIGNANI . . . . .	18614, 18623, 18631
ESPOSTO . . . . .	18635, 18637	<b>Interrogazioni e interpellanze (Annunzio):</b>	
GREGGI . . . . .	18637	PRESIDENTE . . . . .	18651
MUSOTTO . . . . .	18621	BIAMONTE . . . . .	18651
PANDOLFI . . . . .	18644	<b>Dimissioni del deputato Franco Malfatti . . . . .</b>	<b>18647</b>
PRETI, <i>Ministro delle finanze</i> . . . . .	18621, 18623 18624, 18625, 18626, 18627, 18628, 18629 18630, 18631, 18632, 18636, 18637, 18646	<b>Parlamento europeo (Annunzio di risoluzioni) . . . . .</b>	<b>18647</b>
RAFFAELLI . . . . .	18617, 18623, 18624 18625, 18626, 18627, 18628, 18629, 18630	<b>Votazione segreta . . . . .</b>	<b>18632</b>
ROSSINOVICH . . . . .	18641	<b>Votazione a scrutinio segreto di disegno e di proposte di legge . . . . .</b>	<b>18647</b>
SCALFARI . . . . .	18644	<b>Ordine del giorno della seduta di domani . . . . .</b>	<b>18651</b>

**La seduta comincia alle 16.**

PIGNI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 22 giugno 1970.

(*E approvato*).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Canestrari, Castelli, Dall'Armellina, Fornale, Gullotti, Lepre, Mitterdorfer, Vetrone e Vincelli.

(*I congedi sono concessi*).

**Annunzio  
di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

GIRAUDI ed altri: « Sistemazione in ruolo dei maestri elementari mutilati ed invalidi di guerra, idonei all'insegnamento » (2618);

MONTI: « Costituzione di mutue volontarie di assistenza e di previdenza » (2619);

ZANIBELLI ed altri: « Ulteriore proroga del termine previsto dalla legge istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta sugli eventi del giugno-luglio 1964 » (2620);

MARTINI MARIA ELETTA ed altri: « Abilitazione all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria » (2621);

BIANCHI FORTUNATO ed altri: « Collocamento del personale straordinario del Ministero delle finanze » (2622).

Saranno stampate e distribuite. Le prime quattro, avendo gli onorevoli proponenti rinunciato allo svolgimento, saranno trasmesse alle competenti Commissioni permanenti, con riserva di stabilirne la sede; dell'ultima, che importa onere finanziario, sarà fissata in seguito — a norma dell'articolo 133 del regolamento — la data di svolgimento.

**Svolgimento  
di proposte di legge.**

*La Camera accorda la presa in considerazione alle seguenti proposte di legge, per le quali i presentatori si rimettono alle relazioni*

*scritte e alle quali il Governo, con le consuete riserve, non si oppone:*

CERUTI: « Modifiche alla legge 6 marzo 1968, n. 377, in materia di provvedimenti per favorire lo sviluppo della tecnica in agricoltura » (1581);

DE LAURENTIIS, LATTANZI e BENEDETTI: « Tutela e valorizzazione del carattere storico, monumentale, artistico ed urbanistico della città di Ascoli Piceno » (2111).

*La Camera accorda altresì l'urgenza alla proposta di legge n. 2111.*

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° maggio 1970, n. 195, recante disposizioni in materia d'imposta generale sull'entrata, d'imposta di conguaglio e di altri diritti diversi dai prelievi agricoli (*Approvato dal Senato*) (2579).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° maggio 1970, n. 195, recante disposizioni in materia d'imposta generale sull'entrata, d'imposta di conguaglio e di altri diritti diversi dai prelievi agricoli ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Giovannini. Ne ha facoltà.

GIOVANNINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con questo decreto-legge, di cui ci è chiesta la conversione in legge, ci troviamo ancora una volta — per l'ennesima volta — in presenza di un provvedimento governativo che rivela e denuncia uno stato d'inadempimento del Governo e della sua maggioranza di centro-sinistra, di fronte ai problemi gravi e urgenti del paese: sul piano interno, in primo luogo, ma anche — contemporaneamente — sul piano internazionale, come in questo caso. Infatti, questo provvedimento del Governo, adottato con lo strumento del decreto-legge, non trae origine da un'obiettiva situazione straordinaria, cioè da una situazione imprevedibile o inevitabile *a priori*, e perciò improvvisa e urgente, tale, appunto, da ri-

chiedere, da esigere, addirittura, un decreto-legge, come è stato fatto.

Questo provvedimento è, bensì, la conseguenza diretta e immediata d'uno stato di inadempienza — come dicevamo prima — dovuto all'inerzia sistematica del Governo, per cui non è stata portata avanti tempestivamente neppure la riforma tributaria, anche se in questo momento essa sta davanti all'Assemblea. Cosicché il Governo, senza questa riforma, con la quale si sarebbe dovuta già abolire l'imposta generale sull'entrata e introdurre al suo posto l'imposta sul valore aggiunto, ha cercato, ha tentato col decreto-legge n. 195 di correre ai ripari per evitare sanzioni al nostro paese da parte del MEC.

Questo è, cioè, il prezzo pagato dal Governo italiano alla CEE per il rinvio fino al 1° gennaio 1972 dell'introduzione dell'IVA nel nostro sistema fiscale, in assenza finora della riforma tributaria e in conseguenza del mancato rispetto, da parte, sempre, del Governo italiano, dell'impegno verso il MEC di fare entrare in funzione l'IVA col 1° gennaio 1970.

La situazione è dunque questa, ma il prezzo pagato — come dicevamo — dal Governo per una sua inadempienza internazionale è un prezzo che in effetti non viene pagato dal Governo, quale unico responsabile dell'inadempienza. Questo prezzo verrà pagato bensì da tutto il paese, verrà pagato dai cittadini italiani collettivamente e singolarmente, in quanto cittadini che pagano le tasse e hanno pagato le tasse, cioè in quanto cittadini contribuenti che fanno il loro dovere e hanno fatto il loro dovere verso l'erario dello Stato e in quanto operatori economici verso l'estero, i quali, con questo provvedimento governativo, si trovano appunto danneggiati economicamente, per effetto di una loro menomazione in precisi diritti acquisiti, che erano e sono rimborsi o ristorni dell'IGE all'esportazione, senza avere compensazione alcuna in mancanza della riforma tributaria.

Quindi, ora, ci si trova in questo stato anormale, in seguito al decreto-legge n. 195. Il Governo, responsabile di un'inadempienza ad un trattato internazionale, per cui è derivata all'interno del paese non soltanto una inadempienza e una insolvenza, ma anche una sorta di morosità del Governo stesso, non risponde direttamente di questa sua inadempienza di fronte al paese, ma di essa fa rispondere in pratica i cittadini italiani personalmente, cioè gli operatori economici italiani che esportano prodotti nazionali nei paesi del MEC, punendoli, penalizzandoli dei loro diritti ai rimborsi dell'IGE all'esportazione, me-

dante le riduzioni contenute nel decreto-legge n. 195. È una cosa, questa, iniqua, e quindi assurda, che avrà ripercussioni negative e dannose verso l'economia del paese.

È stato detto da parte della maggioranza governativa, mentre il decreto stava al Senato, che, in fondo, questo decreto-legge importa, implica una modesta riduzione delle aliquote IGE da rimborsare alle esportazioni italiane e quindi non avrebbe avuto carattere di rilievo. Non siamo di quest'avviso: primo, sul piano qualitativo del provvedimento: piano politico e morale, come abbiamo detto; secondo, sul piano quantitativo del provvedimento: piano, questo, economico e, di riflesso, anche sociale. Ci soffermiamo, ora, su questo secondo aspetto soltanto, perché sul primo aspetto, appunto, abbiamo già parlato sufficientemente avanti.

Sul piano quantitativo, e cioè economico e, di riflesso, sociale, la questione non è isolatamente di un 8, 10, 12 per cento in meno sui rimborsi IGE già previsti alle nostre esportazioni. La questione è che questo 8, 10 o 12 per cento in meno costituisce quella solita goccia d'acqua che fa traboccare il bicchiere. Infatti, sui rimborsi IGE all'esportazione c'è una annosa, sofferta situazione irrisolta: quella che riguarda la quantità enorme di tempo richiesta agli esportatori italiani per il soddisfacimento dallo Stato di questi loro diritti; vuoi, questo, per le ancora complicatissime procedure doganali ed intendentizie; vuoi per gli stanziamenti dei fondi nel bilancio dello Stato, costantemente insufficienti. Il che ha creato, come tuttora, un enorme arretrato del cosiddetto IGE-export, corrispondente a circa 300 mila domande di rimborsi IGE inevase e a circa 250 miliardi di lire da rimborsare, di cui ben 15 miliardi in una sola città: Prato.

Su questo fatto la nostra parte politica nella Commissione finanze e tesoro ha più volte richiamato, inutilmente, l'attenzione del Governo, durante questa legislatura come in quelle precedenti. Quest'enorme arretrato di IGE-export, che cosa rappresenta? Rappresenta un gravissimo danno all'esportazione italiana, specialmente all'esportazione di quell'industria manifatturiera formata da una miriade di piccole e piccolissime imprese e di aziende artigiane disseminate un po' dappertutto nel paese e che operano particolarmente nel settore tessile, in quello del cuoio e delle calzature e del vetro, private come sono da così lungo tempo del rientro di mezzi finanziari rappresentati, appunto, da quei rimborsi IGE-export. La cosa è grave perché queste piccole imprese italiane esportatrici non hanno possibilità di attingere mezzi fi-

nanziari dal mercato del credito e, se anche l'avessero, sarebbero costrette a pagare alle banche tassi esosi di interesse, del 10 o del 12 per cento, che, rapportati al periodo di immobilizzo dei rimborsi IGE-*export*, valutato tra i 18 e i 24 mesi, causerebbero alle imprese esportatrici medesime una perdita secca del 20 o del 25 per cento per ogni fornitura all'estero, senza neppure tener conto della inarrestata svalutazione progressiva della nostra moneta.

Ecco perché anche questa riduzione dell'aliquota del rimborso IGE all'esportazione operata dal decreto-legge n. 195 non è una riduzione trascurabile. Questa riduzione costituisce, anzi, un peso grave, per cui quel 20 o 25 per cento di perdita secca, di cui dicevo prima, diventa anche un 30 o 35 per cento, per quella goccia d'acqua che, appunto, fa traboccare il bicchiere. E ciò ha valore e significato notevole — per il danno conseguenziale — soprattutto per le commesse estere già assunte dall'industria nazionale precedentemente al decreto in questione e che non ancora hanno dato luogo all'esportazione. Questo decreto-legge cade, tra l'altro, in un momento di congiuntura sfavorevole del nostro commercio con l'estero, in un periodo in cui, cioè, si registra un saldo passivo della bilancia commerciale addirittura di 682 miliardi riferito ai primi cinque mesi di questo anno. Infatti, mentre le nostre importazioni sono aumentate ben del 20,6 per cento, le nostre esportazioni sono aumentate soltanto del 5,7 per cento, nel periodo anzidetto. Di qui lo sbilancio dei 682 miliardi di cui dicevamo.

Naturalmente, ciò ha una inevitabile conseguenza anche sulla nostra bilancia dei pagamenti e sull'economia generale del paese.

Senza contare, inoltre, il fatto gravissimo della lunga, ostinata azione degli Stati Uniti d'America per impedire le importazioni dall'Europa, dai paesi del MEC, in generale, dall'Italia, in particolare, per quanto riguarda specialmente i tessuti, con un'azione tanto vigorosa e tenace che al Congresso americano risultano presentati ben 270 disegni di legge di natura più o meno protezionistica, oltre a un ben noto disegno di legge sulle limitazioni alle importazioni USA di tessili e calzature di cuoio attualmente in discussione. Tutto questo ci preoccupa, ovviamente, ora più che mai, di fronte al decreto-legge che noi stiamo discutendo, trovandosi questo fuori del quadro d'una sistemazione organica nella riforma tributaria. E tutto questo ci preoccupa perché gli operatori economici italiani che ef-

fettuano esportazioni all'estero, soprattutto le piccole aziende, anche artigiane, che hanno scarsi mezzi finanziari ma, in genere, grande ingegnosità e inventiva, non godono di appoggi e di facilitazioni di alcuna sorta. Questi operatori, se mai, sono costretti in ogni momento a « rientrare », come si dice in termini di banca, nei riguardi dei loro conti scoperti, stanti le attuali restrizioni del credito bancario, mentre gli stessi strumenti di credito cosiddetto « agevolato » previsti — per esempio, dalla legge 30 luglio 1959, n. 623, che passa come legge Colombo (dal nome dell'attuale ministro del tesoro, tanto per intendersi) — sono praticamente inoperanti da tanto tempo per i finanziamenti a medio termine alle medie e piccole imprese. E non parliamo, poi, del credito all'artigianato e della cosiddetta « Artigiancassa » la quale è in stato addirittura « di disoccupazione ».

Oltre a questi rilievi fondamentali, sostanziali, oltre a queste preoccupazioni in relazione al decreto-legge n. 195, ci sono anche altre questioni da precisare, da chiarire, o su cui fornire assicurazioni, per questo decreto medesimo, dando, onorevoli colleghi, a queste precisazioni, o chiarimenti, o assicurazioni, il valore preciso di interpretazione autentica del legislatore. La risposta è all'onorevole relatore, ma soprattutto al Governo. Una delle questioni da chiarire è questa: il decreto-legge n. 195, nel testo emendato passato al Senato, all'articolo 6 vede inserito il seguente emendamento aggiuntivo: « Le domande per ottenere le restituzioni o l'abbuono di cui al precedente comma devono essere presentate, a pena di decadenza, entro due anni dalla data della bolletta di esportazione. Tale disposizione si applica alle domande già presentate anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, fermi restando, a tale effetto, le restituzioni e gli abbuoni già concessi ».

Ora, su questo emendamento del Senato, già proposto dalla Commissione finanze e tesoro di quel ramo del Parlamento, non ci sarebbero da parte nostra osservazioni. Ci sarebbero da fare semmai, e ci sono, le precisazioni di cui abbiamo parlato. Noi vorremmo sapere, correttamente, se questo emendamento, che abbiamo ricordato, abbia valore ed efficacia anche per quei rimborsi all'esportazione riferentisi a filati di fibre tessili naturali o artificiali, e riferiti o riferibili a periodi anteriori al decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, relativo alla sospensione di questo tributo.

Il motivo di tale richiesta è nel fatto che presso gli uffici UTIF si trovano ancora inevase numerose e consistenti domande vecchie di cinque-sei anni, e forse più (e per Prato, ad esempio, per un ammontare di oltre 1 miliardo di lire), domande, queste, che ora, per una interpretazione equivoca data dall'Avvocatura generale dello Stato, sono considerate dall'amministrazione finanziaria dello Stato cadute in prescrizione. La questione ha avuto una vasta eco anche sulla stampa nazionale, per gli aspetti di enormità che presentava. Quelle domande furono presentate regolarmente entro i termini stabiliti dall'ultimo comma dell'articolo 18 del decreto-legge 3 gennaio 1947, n. 1, istitutivo dell'imposta di fabbricazione sui filati di fibre tessili naturali ed artificiali. Ma l'Avvocatura generale dello Stato pretende, qualora l'Amministrazione finanziaria non abbia dato luogo entro due anni al rimborso richiesto, che gli aventi diritto debbano rinnovare, di volta in volta, ogni biennio, e prima della scadenza, le domande, per non far cadere in prescrizione il diritto al rimborso. Ora questo non si era mai fatto, e non si era mai richiesto; ed anzi — poiché i fondi per i rimborsi non c'erano — i funzionari dell'Amministrazione finanziaria degli uffici periferici scoraggiavano i richiedenti dal ripresentarsi ai loro sportelli. Potevano ancora aspettare che arrivassero i fondi dello Stato, senza timore alcuno.

La nostra domanda, a questo punto, è questa: l'emendamento aggiuntivo all'articolo 6, approvato dal Senato, vuole porre rimedio a questa situazione o no? Se sì, invitiamo il Governo a dirlo; se no, invitiamo il Governo a provvedere. Perché, se dovesse essere proprio un « no », ci troveremmo davanti ad un indebito arricchimento dello Stato, a seguito di una sua inadempienza, e, addirittura, morosità, riguardo ai rimborsi di cui parliamo. Sarebbe un'evidente appropriazione indebita, una bella truffa — ed a questo ancora non vogliamo credere — ai danni non di grandi industrie (i cui uffici legali o fiscali stanno sempre in guardia, in ogni tempo), ma ai danni di tante e tantissime piccole imprese, fiduciose soltanto della correttezza dello Stato. E per questo attendiamo una risposta precisa da parte del Governo, come abbiamo già detto.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo finito su questo decreto-legge e per questo decreto-legge. Abbiamo fatto dei rilievi critici di fondo, necessari e doverosi; e per questi rilievi critici di fondo, necessari e doverosi, non ci è dato di assentire e con-

sentire al decreto-legge n. 195, la responsabilità del quale ricade sul Governo e sulla maggioranza che lo sostiene, se sarà approvato. Comunque sia, il nostro è un avviso per cambiare strada, perché così non si tutela, non si garantisce, non si porta avanti lo sviluppo economico e sociale del paese.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Santagati. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, sull'esame di questo disegno di legge di conversione devo preliminarmente fare alcune osservazioni di natura giuridica, che si ricollegano ad altre, della stessa natura, che ho avuto occasione di fare in materia di decreti-legge afferenti al campo comunitario. Devo rilevare che il Governo ha scelto la strada che io ho definito dell'esproprio dei poteri del Parlamento, perché ogni volta si è preoccupato di sostituire allo strumento del disegno di legge quello del decreto-legge.

Questa volta lo ha fatto addirittura, direi, in via maliziosa e surrettizia, in quanto, se guardiamo all'oggetto di questo decreto-legge, per esplicita confessione resa dallo stesso Governo nella premessa al decreto, apprendiamo che detto decreto è nato come conseguenza di direttive emanate dal Consiglio della CEE fin dal 9 dicembre 1969, che a sua volta traevano origine dalla sessione del Consiglio dei ministri della stessa Comunità che ebbe luogo nei giorni 8 e 9 dicembre 1969. In base a tali direttive, pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del 20 dicembre 1969, si è consentito ai *partners* delle stesse Comunità di prorogare al 1° gennaio 1972 l'introduzione dell'IVA già prevista per il 1° gennaio 1970.

Noi apprendiamo, dal preambolo contenuto nella parte introduttiva del decreto-legge, che fin dal dicembre 1969 queste direttive erano state prese, e quindi competeva al Governo italiano tradurle in norme del nostro diritto positivo. Sarebbe stato molto più ortodosso, dal punto di vista giuridico, presentare subito da parte del Governo un disegno di legge con il quale chiedere al Parlamento l'approvazione di queste norme. Così facendo, qualora poi il Parlamento, per ragioni di tradizionale lentezza, non avesse approvato entro i termini previsti dalle direttive comunitarie — cioè, entro il 1° aprile 1970 — queste stesse norme, sarebbe stato possibile e, direi quasi, plausibile che il Governo si fosse avvalso dello strumento di decretazione urgente qual è il decreto-legge.

Quindi, direi che proprio nel Governo risiede la predeterminazione di creare una urgenza posticcia e artificiosa, perché è evidente che, se si fanno scadere i termini e poi si presenta il provvedimento, detto provvedimento diventa urgente. Fino al marzo 1970, i termini erano ancora lontani dalla scadenza; ma è chiaro che, oltre, il ritardo cominciava a diventare sensibile. Il Governo ha aspettato di arrivare al 1° maggio per creare una urgenza, come ho detto, fittizia e voluta, al fine di giustificare il ricorso allo strumento del decreto-legge.

Questo rilievo si ricollega a quelli tradizionali che io ho fatto in questo settore, poiché fino ad ora tutta la materia della Comunità non è stata sottoposta al normale iter legislativo. Se qualche volta poteva essere data una giustificazione, questa volta, nonostante le indubbe qualità dialettiche del relatore, onorevole Pandolfi, ritengo che il Governo non possa essere per nulla assolto per questa maliziosa manovra.

E veniamo al merito. Il decreto-legge, in sostanza, si aggancia ad una purtroppo più volte lamentata lentezza della riforma tributaria italiana. Siamo rimasti l'unico paese del MEC (di ciò se ne è parlato abbondantemente nel corso della discussione generale sulla riforma tributaria, per cui non è il caso di tornare sull'argomento) che non è riuscito ad introdurre, nei tempi previsti dalle precedenti direttive della Comunità, ed esattamente entro il 1° gennaio 1970, la nuova imposta sul valore aggiunto, la cosiddetta IVA. In questo senso siamo stati superati anche dal Belgio, il quale era in difetto come noi. Senonché il Belgio ha ottenuto di mettersi in regola con gli altri paesi del MEC con il 1° gennaio 1971, mentre l'Italia, buona ultima, ha ottenuto la proroga fino al 1° gennaio 1972.

Indubbiamente, se questa proroga si fosse ottenuta *de plano* non vi sarebbe stato motivo di ricorrere alla decretazione d'urgenza, in quanto sarebbe stato un obiettivo conseguito dal Governo in sede di riunione del Consiglio dei ministri della CEE, sicché si sarebbe potuto dare atto al Governo di essere riuscito, nonostante tutto, ad ottenere la proroga. Invece non possiamo qui millantare come un successo quello che è stato indubbiamente uno scotto che il Governo italiano, e per esso soprattutto (la cosa è ancora più grave per questo) l'economia italiana, ha dovuto pagare per ottenere questo ritardo.

Il ritardo, quindi, non è stato per nulla gratuito. Lo dice lo stesso relatore, lo ammette il relatore dell'altro ramo del Parlamento, se-

natore Martinelli, il quale parla di una « contropartita », un eufemismo per dire che abbiamo dovuto invece pagare un prezzo. Non vedo, infatti, quale sia la contropartita che abbiamo ottenuto. Forse il ritardo? Se il ritardo fosse stato ottenuto gratuitamente avremmo potuto dire che effettivamente ciò era avvenuto con nostro vantaggio; essendo stato però ottenuto a prezzo di questo decreto-legge (le cui conseguenze esamineremo tra breve) dobbiamo arrivare alla conclusione amara che la contropartita si è ridotta e si è risolta soprattutto in un danno per l'economia italiana.

Perché? Perché per ottenere questa proroga abbiamo dovuto concedere ai *partners* della CEE di detassare alcuni prodotti alle esportazioni e di tassare alcuni prodotti alla importazione. Praticamente, quindi, abbiamo dovuto danneggiare i produttori, i quali adesso si troveranno in condizione di competitività inferiore rispetto ai produttori dei paesi del MEC e dei paesi terzi. Questa la sintesi del danno che il decreto-legge ha provocato all'economia nazionale.

Il danno non è per nulla indifferente, se per ottenere questo rinvio dell'IVA l'Italia è tenuta a ridurre, nella misura e nelle scadenze che adesso esamineremo, i diritti compensativi vigenti al 1° ottobre 1969. Diritti compensativi che si traducono in questi scotti che si debbono pagare: aliquota per la restituzione dell'IGE all'esportazione e corrispondente imposizione di conguaglio all'importazione, ai sensi della legge 31 luglio 1954, n. 570 e successive modifiche, così ritoccata (anche questo è un eufemismo, perché vedremo che questi ritocchi, che ufficialmente vengono considerati di scarso rilievo, producono invece delle conseguenze notevoli). Primo ritocco: resteranno immutate queste aliquote se uguali o inferiori al 4 per cento; saranno, in secondo luogo, ridotte del 10 per cento per il periodo dal 1° aprile 1970 al 31 dicembre 1971, trattandosi di aliquote comprese fra il 4,1 per cento e il 6 per cento; saranno infine ridotte del 13 per cento dallo aprile 1970 al 31 dicembre 1970 e del 15 per cento dal 1° gennaio al 31 dicembre 1971 le aliquote eguali o superiori al 6,1 per cento.

Questi ritocchi, che in una prima stesura del provvedimento (mi riferisco alla relazione governativa) vengono definiti di modesta entità, successivamente dal relatore al Senato vengono considerati di effetti notevoli. Cito le testuali parole della relazione del senatore Martinelli: « Un provvedimento di una portata politico-economica non eccezionale, an-

che se non trascurabile». Quindi, lo stesso relatore al Senato si è dovuto ricredere e ha dovuto convenire che gli effetti sono non trascurabili. È una forma attenuativa, una litote per dire « notevoli ». E che siano cospicui lo si deduce dal contenuto dei due articoli, perché ci sono centinaia di miliardi che vengono ad essere sottratti soprattutto ai nostri piccoli produttori, che non possono necessariamente essere messi nelle stesse condizioni di quei piccoli produttori degli altri paesi stranieri che invece possono fruire di quelle agevolazioni, soprattutto in materia di rimborso, che con questa legge finiscono con il fruire in misura molto ridotta.

Nella parte centrale del decreto-legge si è trovato un *escamotage*; e, se dal punto di vista formale debbo criticare questo metodo, dal punto di vista sostanziale debbo considerare positiva questa seconda parte del decreto, la quale inserisce nel provvedimento norme che nulla avrebbero a che vedere con la materia trattata dai primi due articoli. Il relatore, che è molto sensibile all'armonia, alla euritmia legislativa, si duole di questa infrazione, però sostiene (ed essendo un deputato governativo non può farne a meno) che è una necessità, e quindi la necessità finisce col prevalere sull'euritmia legislativa. Indubbiamente, debbo dare atto che con l'articolo 3 — escludendo taluni di questi prodotti che in effetti non avrebbero avuto più ragione d'essere — si finisce con il regolare una materia che di per se stessa avrebbe continuato a dare equivoca possibilità di interpretazione ai vari destinatari dei benefici e perciò, per quanto concerne questa parte, sono d'accordo che si provveda alla regolamentazione prevista con l'articolo 3.

Il discorso potrebbe un po' cambiare per quanto attiene agli articoli 4 e 5; però a questo punto desidero fare alcune considerazioni, partendo dal presupposto che le esportazioni di cui si parla agli articoli 4 e 5 fanno riferimento al momento in cui si possa provvedere all'individuazione dell'aliquota IGE e dell'imposta di conguaglio da applicare, nonché alla possibilità di considerare, a richiesta degli interessati, come uscite dallo Stato le merci vincolate al regime del transito comunitario o a bolletta di cauzione, purché la garanzia prescritta per le destinazioni doganali sia sufficiente a tutelare l'erario anche per le somme richieste a titolo di restituzione del tributo.

Le citate disposizioni mirano ad assicurare la necessaria uniformità di trattamento fiscale negli interscambi commerciali, specie

in caso di variazione di aliquota nonché per abbreviare i tempi di liquidazione delle domande di restituzione IGE. Il congegno finisce con l'agevolare i nostri produttori, pur sotto un riflesso non di sostanza, ma di forma. Si ricorre, cioè, a uno snellimento burocratico, che è stato anche attuato con una precedente norma, per dire loro: contentatevi di avere un po' di soldi in meno come rimborso, purché li abbiate prima.

Questo il significato, in sintesi, in termini spiccioli e non aulici, come spesso, invece, si usa nelle disposizioni in materia tributaria, tanto astruse che, se non vengono tradotte in linguaggio accessibile a tutti, sono quasi incomprensibili alla maggior parte dei lettori e quindi dei contribuenti, che poi sono i destinatari delle norme stesse.

Sotto questo profilo possiamo dire che questa seconda parte della conversione può trovare accettazione così come possono trovare accettazione gli emendamenti approvati dal Senato per quanto riguarda l'aggiunta all'articolo 6: « e dazi per i prodotti agricoli » in quanto è stato giustamente osservato che sarebbe utile creare questo vantaggio nei confronti di una categoria che già si trova al di fuori dei prelievi. Essendo in materia di dazi, il testo non prevedeva questa particolare normativa. Poi bisogna anche dare atto che il termine di due anni stabilito per presentare le domande per ottenere le restituzioni o l'abbuono, se non intervengono interpretazioni tortuose, dovrebbe servire, secondo la mia modesta interpretazione, ad agevolare i destinatari della norma in quanto si stabilisce un termine fisso, il biennio cioè viene considerato a partire dalla data della bolletta di esportazione. Si evita così quella equivoca interpretazione che spesso faceva scadere i termini e finiva a danno dei produttori.

Devo poi aggiungere un'altra considerazione, cioè che qui è emerso anche un problema non esaminato direttamente dal decreto-legge, ma che è stato fatto proprio da alcuni colleghi con la presentazione di emendamenti che non so se il Governo accetterà. Nel caso che li accettasse, il disegno di legge di conversione dovrebbe tornare al Senato. Questo problema riguarda soprattutto l'articolo 6-bis, il quale prevede che il sistema di determinazione dei canoni unitari di abbonamento previsti per i filati di fibre artificiali e sintetiche a filamento continuo nonché per i filati di vetro, sia applicabile fino al 31 dicembre 1971. Con tale emendamento si prevede, dunque, un periodo preparatorio

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1970

alla riforma tributaria che, come è noto, salvo imprevisti, dovrebbe entrare in vigore col 1° gennaio 1972. Se questo emendamento venisse approvato, indubbiamente questa categoria di destinatari avrebbe una maggiore possibilità di benefici di quanto non abbia allo stato attuale nella competitività con i paesi del MEC.

In sostanza, questo decreto-legge lo definirei un decreto-legge miscellanea, il quale in diversi articoli cerca di risolvere nel suo seno diversi problemi. Per me il problema di fondo si risolve in un danno effettivo per i piccoli produttori e quindi per l'economia nazionale.

Gli articoli successivi potrebbero in parte correggere questi danni e questi squilibri che i primi due articoli creano; però questa correzione — sia ben chiaro — riguarda altre categorie di contribuenti, di produttori, di destinatari. Perciò noi ci troviamo dinanzi a un bivio: abbiamo da un lato una parte del decreto-legge sicuramente dannosa e nociva a una parte di destinatari e produttori italiani, una seconda parte, o una terza parte, se vogliamo essere precisi, del decreto, soprattutto con gli emendamenti presentati oggi in aula, che potrebbe modificare talune storture e correggere taluni difetti.

Posti dinanzi a questo bivio, noi non abbiamo una scelta chiara da poter fare. Avremmo votato sicuramente contro la conversione del decreto se esso si fosse limitato ai primi due articoli; avremmo votato sicuramente a favore del decreto se esso si fosse limitato agli ultimi articoli. In questa situazione ibrida noi ci asteniamo, sperando tuttavia che con un maggior senso di responsabilità il Governo possa correggere quegli squilibri che caratterizzano l'attuale testo e che finiscono col determinare un danno obiettivo per una certa parte di destinatari e quindi, in sintesi, per la stessa economia nazionale. (*Applausi a destra*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Serrentino. Ne ha facoltà.

**SERRENTINO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, intervengo brevemente per esprimere il parere del nostro gruppo su questa materia.

Preciso innanzitutto che la nostra parte politica, che è sempre sollecita nel mantenere fede agli impegni comunitari, non può che essere favorevole alla conversione in legge del decreto-legge in esame, che, tra l'altro, giunge all'esame del Parlamento in grave ritardo, derivato a sua volta, da un altro più grave ri-

tardo: quello con cui verrà introdotta l'IVA nel nostro paese rispetto agli accordi comunitari e alla direttiva della CEE dell'11 aprile 1967.

Ebbene, non credo che sia da ascrivere ad onore del nostro paese che in questo campo si proceda sistematicamente con questi ritmi, non rispettando mai le scadenze.

In particolare, proprio il decreto-legge oggi al nostro esame doveva prendere le mosse dalle decisioni del Consiglio dei ministri delle comunità europee dell'8-9 dicembre 1969. Da quella data al 1° maggio 1970 ne è trascorso di tempo! Il Governo avrebbe avuto tutta la possibilità di portare avanti un disegno di legge e noi lo avremmo potuto discutere con calma e più serenità, ma soprattutto avremmo potuto rispettare la decorrenza del 1° aprile 1970, senza dover ricorrere ad uno strumento legislativo con efficacia retroattiva.

Devo aggiungere che qualche nostro esportatore ha avuto gravi preoccupazioni per gli eventuali riflessi del ridimensionamento dei rimborsi dell'IGE che viene disposto da questo decreto-legge. Ebbene, noi vogliamo essere obiettivi: effettivamente c'è un danno per i nostri esportatori, ma non si tratta di un danno di tale entità da poterci preoccupare in misura sostanziale. L'essenziale è che si mantenga fede in prospettiva agli ulteriori impegni.

Io ho motivi di grave preoccupazione, signor ministro, anche per quanto riguarda la scadenza del 1° gennaio 1972 per l'IVA. La perplessità con cui si porta avanti la riforma tributaria, nel cui contesto trova anche sede l'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto; le difficoltà e le perplessità che esistono in genere in materia fiscale — e che si sono palesemente manifestate ieri anche su un provvedimento particolare che è di secondaria importanza rispetto alla riforma tributaria — nella maggioranza, ci fanno temere che altre scadenze di impegni comunitari non saranno da noi rispettati. Questo è gravissimo.

Approfitando della discussione per la conversione di questo decreto intendiamo esprimere una ferma sollecitazione al Governo per quanto concerne l'adeguamento della nostra legislazione alle decisioni comunitarie.

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI**

**SERRENTINO.** Un'altra occasione di riprendere questo più vasto discorso in questa sede mi è data dal rimborso dell'IGE alla esportazione. Pur cercandosi di facilitare con questo decreto-legge il rimborso suddetto,

devo tuttavia rilevare che vi è una lamentela generale circa i ritardi con cui il rimborso dell'IGE viene effettuato. È un ritardo ingiustificato. Il rimborso dovrebbe essere spedito, come avviene in tutti i paesi della CEE. Non vi è nessun paese, infatti, che paghi i rimborsi dopo più di due o tre mesi. Nel nostro paese, invece, abbiamo raggiunto punte che rasentano addirittura i due anni ed in qualche caso anche di più.

Questo non deve più avvenire. Chi ha diritto al rimborso, deve ottenerlo immediatamente o al più presto possibile, e non devono esistere motivi di tesoreria a giustificazione del ritardo, con cui questi rimborsi vengono corrisposti.

**PRESIDENTE.** Non essendovi più iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore onorevole Pandolfi.

**PANDOLFI, Relatore.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, la discussione generale sul provvedimento in esame, ricca, pur nella sua concisione, di vari ed interessanti apporti, quali quelli recati dai colleghi Giovannini, Santagati e Serrentino, ha messo in evidenza alcuni rilievi sui quali il relatore intende brevemente soffermarsi, nell'intento e con la speranza che le precisazioni che si accinge a fornire valgano a meglio chiarire taluni aspetti controversi del decreto-legge 1° maggio 1970, n. 195.

Inizio da una prima osservazione, che è stata comune ai tre interventi che abbiamo ascoltato, ed è del resto ricorrente in questa materia: attiene alla forma scelta dal Governo per emanare le disposizioni che formano oggetto del provvedimento in esame.

Anche questa volta è stata scelta la forma del decreto-legge ed è parso agli onorevoli colleghi intervenuti nella discussione generale che in tal caso non ricorrano i requisiti tassativamente stabiliti dall'articolo 77 della Costituzione, che, come è noto, pone limiti rigorosi alla facoltà del Governo di emanare provvedimenti provvisori con forza di legge, stabilendo che questa facoltà possa essere esercitata solo in casi straordinari di necessità e di urgenza.

Debbo per altro dire che, pur ammettendo che qualche ritardo vi è stato nell'emanazione del decreto-legge (che immagino sia dovuto al laborioso coordinamento, intervenuto in sede ministeriale, delle norme che formano oggetto

del provvedimento), la forma del decreto-legge è ormai una prassi quando si tratta di attuare la recezione, con provvedimento di legge, del diritto comunitario nel diritto interno italiano. I precedenti in materia contemplano esclusivamente la legge delega per i provvedimenti aventi carattere generale o il decreto-legge. Questo è avvenuto ripetutamente, per cui ritengo — a parte le considerazioni di natura giuridica che si potrebbero svolgere su questa materia — che il Governo abbia fatto bene ad attenersi a questa prassi consolidata, anche se forse la data di emanazione del decreto-legge poteva essere anticipata.

Un secondo rilievo merita qualche attenzione, ed è questa volta un rilievo di merito. L'onorevole Giovannini, a proposito degli effetti delle disposte riduzioni delle aliquote dell'IGE all'esportazione e della corrispondente imposizione di conguaglio all'importazione, ha parlato di una goccia che fa traboccare il vaso. A lui si è associato l'onorevole Santagati, lamentando non trascurabili effetti sulle nostre esportazioni. Ha compiuto invece una valutazione più equilibrata l'onorevole Serrentino, il quale ha ridimensionato i timori di effetti negativi sull'esportazione.

Vorrei riprendere l'equilibrata valutazione dell'onorevole Serrentino. In realtà, sono più propenso a temere i dannosi effetti della più volte lamentata lentezza nell'attuazione dei provvedimenti di restituzione dell'IGE alla esportazione che non ritocchi di aliquote che per quest'ultimo anno e mezzo sono di portata obiettivamente modesta. Non ritengo che le esportazioni italiane possano ritenersi sensibilmente danneggiate da quest'ultima applicazione del regime vigente, in attesa che la introduzione dell'IVA possa riportare tutta la materia ad una più razionale sistemazione.

Non dimentichiamo che la restituzione dell'IGE e la imposizione di conguaglio all'importazione sono oggi inficiate da un vizio di origine gravissimo e non superabile: mi riferisco al fatto che si tratta pur sempre di misure forfettarie, dato che non è possibile stabilire prodotto per prodotto la quantità di imposta che vi è incorporata. È noto che l'IGE, plurifase, cumulativa e a cascata, non consente una determinazione finale univoca e analiticamente certa. Soltanto con l'IVA noi potremo eliminare questo inconveniente. E io ritengo che l'introduzione dell'IVA, per la natura stessa dell'aliquota fissa e predeterminata indipendentemente dal ciclo, che è propria dell'IVA, consentirà anche di procedere molto più rapidamente e razionalmente nelle operazioni di restituzione.

Devo anche aggiungere che gli esportatori italiani non debbono trascurare gli effetti, che già si fanno positivamente sentire, delle disposizioni contenute nel recente decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, che, pur avendo per oggetto prevalente disposizioni in materia di prodotti agricoli e relativo regime comunitario, contiene un articolo 33 piuttosto importante. Lo leggo testualmente: « L'omologazione ed il riscontro dei documenti doganali ai fini delle restituzioni o dell'abbuono di imposte, prelievi e diritti di qualsiasi specie relativi a merci esportate sono aboliti. Resta tuttavia salva la facoltà degli organi competenti ad effettuare la restituzione o l'abbuono di chiedere agli uffici doganali il controllo dei documenti predetti qualora sorgano dubbi sulla loro autenticità o sul loro contenuto ». È chiaro che uno degli elementi che più si opponevano ad una sollecita restituzione dell'IGE o di altri dazi o imposte di fabbricazione, che rientrano pure in questa specie, e che più gravemente intralciavano, come ha sottolineato giustamente con la competenza che lo distingue in questa materia l'onorevole Giovannini, il sollecito disbrigo delle pratiche di restituzione, è stato eliminato con il decreto-legge che ho citato.

Rimane, al di là di questa materia, la terza osservazione che vorrei sottolineare: quella fatta dall'onorevole Giovannini in materia di difficoltà per la partita merci della bilancia dei pagamenti. Come è ormai noto, nei primi cinque mesi di quest'anno abbiamo registrato un sensibile disavanzo della partita merci della bilancia dei pagamenti. Siamo partiti dal 1968 con una situazione pressoché straordinaria, storica, direi, di pareggio della partita merci, pareggio che merita di essere sottolineato come un traguardo ambizioso per una economia, come quella italiana, che è una economia di paese debitore dell'estero per una quantità enorme di materie prime fondamentali (la nostra è un'economia di un paese prevalentemente trasformatore). Da quell'invidiabile primato del 1968 siamo passati a difficoltà notevoli già negli ultimi mesi del 1969, difficoltà che si sono ulteriormente aggravate nei primi mesi di quest'anno; tanto che, se la tendenza non verrà rapidamente invertita, noi temiamo un disavanzo veramente poco sopportabile per l'economia italiana alla fine di quest'anno.

Però vorrei dire che la ragione fondamentale di questo calo delle nostre esportazioni in rapporto alle importazioni va ricercata nel ridotto ritmo di produzione sia degli ultimi mesi del 1969, sia dei primi mesi del 1970. Qui noi non entriamo in valutazioni di merito

circa le ragioni che possono avere portato al calo di produzione. Resta il fatto che il mercato internazionale è sempre più esigente, non sopporta ritardi nelle consegne; e le piazze, una volta che siano state perdute, sono difficili da riconquistare. Pertanto, solo una generale ripresa dell'economia italiana, in termini di accresciuta produzione industriale, di ritmi più serrati di produzione, potrà ovviare a questo inconveniente che giustamente è stato segnalato dall'onorevole Giovannini.

Vorrei, alla fine, ricordare un'ultima questione, relativa ad un problema che ha formato oggetto di preoccupazione per i nostri esportatori e a cui l'emendamento apportato dal Senato della Repubblica ha inteso fare fronte. Si tratta, cioè, di stabilire se i termini che dalla legge vengono fissati per la presentazione delle domande dirette ad ottenere la restituzione di imposte di fabbricazione debbano essere intesi come termini di decadenza o come termini di prescrizione. Sino ad oggi la difficoltà interpretativa è derivata dal fatto che la vigente legge in materia usa la locuzione « il diritto si prescrive entro due anni ».

Sicché alcuni troppo zelanti organi dell'amministrazione dello Stato hanno interpretato questa disposizione nel senso che si ha la prescrizione del diritto nel caso che entro i due anni non avvenga la restituzione.

Molto opportunamente le disposizioni che in materia analoga si sono succedute hanno chiarito la questione nel senso che il termine di presentazione delle domande deve avvenire sotto pena di decadenza in un tempo determinato. È stato così possibile introdurre questa locuzione e stabilire non già che il diritto si prescrive entro i due anni ma che le domande debbono essere presentate, sotto pena di decadenza, entro il termine di due anni.

GIOVANNINI. Per una volta sola.

PANDOLFI, *Relatore*. Esatto, onorevole Giovannini, per una volta sola. Il che vuol dire che gli esportatori ancora in attesa di restituzione, che tuttavia abbiano adempiuto nel termine di due anni dalla data della bolletta di esportazione alla presentazione di domande, hanno sempre il diritto di ottenere la restituzione, contrariamente ad ogni interpretazione in senso contrario che possa essere avvenuta per il passato da parte di organi dell'amministrazione dello Stato o addirittura da parte dell'Avvocatura generale dello Stato. Credo che la norma del Senato non abbia altra interpretazione che questa. L'interpre-

tazione è letterale ed è in perfetta armonia con le disposizioni più recenti che per analogia disciplinano materie affini a quella che stiamo esaminando.

Ritengo poi che la parte sostanziale del provvedimento non abbia visto apprezzabili motivi di dissenso. Del resto lo stesso onorevole Santagati, che ha parlato di una contropartita onerosa al ritardo nella introduzione dell'IVA, ha pure riconosciuto che si tratta pur sempre di un onere transitorio. Ci sarà stato qualche ritardo nell'emanazione del decreto-legge, ma ormai batte alle porte la scadenza ben più importante del 1° gennaio 1972, data in cui il nostro paese introdurrà finalmente l'IVA.

È a quel traguardo che dobbiamo guardare ed anche le disposizioni di questa materia finiranno per essere definitivamente superate da un regime molto più serio, qual è appunto quello dell'IVA che consente, tra l'altro, una esatta determinazione delle quantità delle restituzioni, degli storni e dei diritti compensativi all'importazione.

Concludo osservando che mi trova consenziente un altro rilievo dell'onorevole Santagati, cui avevo io stesso accennato *ex ante* nella mia relazione, e cioè che andrebbe meglio disciplinata una certa prassi, che giustifico e che ritengo pure necessaria in sede di tecnica legislativa, quella cioè di inserire in un provvedimento che ha un oggetto specifico altre disposizioni che si riferiscono ad altre materie, sia pure affini. Si tratta, cioè, di parti incidentali, quelli che io chiamerei degli *obiter dicta*, se fosse lecito prendere a prestito, per analogia, una espressione della *common law* anglosassone.

Attualmente, infatti, vi è una difficoltà anche per il cittadino ai fini della certezza indispensabile del diritto, perché per trovare una data norma non è sufficiente riferirsi alle disposizioni legislative che hanno lo specifico oggetto di disciplinare quella tale materia, ma occorre, forse un po' a caso, salvo che per gli addetti ai lavori, andare a ricercare in una serie molto larga di materie affini. È quello che accade per la parte incidentale di questo provvedimento che si aggiunge alla parte più specifica che ha per oggetto le norme transitorie, in attesa della entrata in vigore dell'IVA.

Penso che sia venuto il momento di dare più razionale assetto alla produzione legislativa a questo specifico riguardo, utilizzando eventualmente il sussidio, che si comincia a sperimentare con efficacia in altri

paesi, di mezzi elettronici che, attraverso la schedatura delle singole materie, possono fornire lo strumento per l'invocato coordinamento dei testi, con vantaggio indubbio per la pratica attuazione del fondamentale principio della certezza del diritto.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze.

**BORGHI, Sottosegretario di Stato per le finanze.** Il provvedimento al nostro esame s'inquadra nelle esigenze poste dalla nostra adesione al mercato comune europeo e nella nostra azione nel quadro della Comunità. In seguito (come, del resto, è stato qui ricordato dagli onorevoli colleghi che sono intervenuti e infine dall'onorevole relatore, che ringrazio per la chiarezza e la completezza dell'esposizione, come pure ringrazio gli onorevoli colleghi che hanno preso parte alla discussione) alla decisione intervenuta nella sessione del Consiglio dei ministri della Comunità dell'8-9 dicembre scorso, si è stabilito molto chiaramente che i paesi, come il nostro, che intendevano avvalersi della facoltà di rinviare l'introduzione dell'IVA dovevano ridurre nella misura e nelle scadenze di tempo concordate i diritti compensativi vigenti al 1° ottobre 1969.

Ecco la natura degli articoli di questo provvedimento. È evidente che ci si è trovati di fronte alla esigenza di un decreto-legge per i motivi di natura giuridico-legislativa che sono stati egregiamente illustrati, onorevole Santagati, dall'amico relatore onorevole Pandolfi, ed anche per un motivo di carattere obiettivo: emanata la disposizione della Comunità nella seduta dell'8-9 dicembre 1969, che ho già ricordato, il nostro paese entrava purtroppo in un periodo di stasi della normale attività legislativa per le note vicende politiche che credo sia inutile qui ricordare.

Ecco, quindi, perché si è fatto ricorso a questo strumento, inserendo in esso, tra l'altro, anche alcuni elementi di tranquillizzazione e di chiarimento per gli operatori economici.

Una osservazione — che del resto ha già avuto una risposta qualificata da parte dell'onorevole relatore — è stata sollevata dall'onorevole Giovannini per quanto si riferisce all'emendamento introdotto dal Senato all'articolo 6 del decreto-legge. Ora, l'emendamento che è stato proposto e al quale, in sede di discussione nella Commissione competente del Senato e poi in aula, il Governo si è dichiarato d'accordo, è rivolto a chiarire che

tutti i termini stabiliti per richiedere gli abbuoni e le restituzioni di tributi di merci esportate previsti dalle leggi hanno natura di termini di decadenza.

Perché si è voluto precisare ciò? Al fine di evitare che, diversamente intendendosi, cioè facendo ricorso al concetto di prescrizione che prima non era ben definito, si ponesse il problema di creare un onere agli importatori, agli operatori economici di rinnovare l'istanza ove l'amministrazione non avesse tempestivamente provveduto. Il che all'amministrazione stessa non è parso giusto: da ciò l'introduzione di questo emendamento, che viene ulteriormente precisato nell'emendamento Silvestri 6. 1, che aggiunge la parola « anche », come gli onorevoli colleghi avranno visto, che chiarisce ulteriormente, in quanto sembrava che la mancanza di questo « anche » introdotto nell'emendamento aggiuntivo all'articolo 6 potesse determinare qualche difficoltà di valutazione in ordine proprio a quelle domande giacenti e non ancora evase. L'introduzione di questo « anche » chiarisce ulteriormente questo aspetto e chiude il problema, credo, con quelle garanzie che l'onorevole Giovannini ha chiesto con il suo intervento.

Non vorrei ulteriormente tediare gli onorevoli colleghi per dire alla fine che il Ministero delle finanze (questo è il problema — direi — di fondo sollevato in questa e in altra sede) sente la necessità di provvedere sollecitamente ai rimborsi delle somme dovute per restituzione dell'IGE all'esportazione. È una necessità alla quale l'amministrazione finanziaria ha fatto e sta facendo fronte con il massimo impegno, riducendo — per esempio, rispetto all'anno scorso, — i tempi di predisposizione di tutta la parte burocratico-amministrativa. Purtroppo, qualche volta ci troviamo in difficoltà (l'onorevole ministro lo sa bene, perché con la sua autorità si rivolge al Ministero del tesoro), per l'insufficienza del capitolo di bilancio nel quale sono stanziati queste somme.

Il Ministero delle finanze, ripeto, si è adoperato per accelerare l'iter burocratico delle pratiche e sollecita il Ministero del tesoro ad una adeguata integrazione dei fondi, onde consentire un rapido intervento a favore degli operatori economici.

Tra l'altro, tenuto presente che le aliquote corrispondono alle esigenze esposte nel quadro della Comunità europea e del rispetto del Trattato di Roma e considerato che possiamo procedere più rapidamente al rimborso, il provvedimento non arreca — se non entro mo-

desti limiti — appesantimento alla situazione delle esportazioni.

Chiedendo l'approvazione di questo provvedimento, il Governo si inserisce con coerenza e serietà nel filone di quella politica europeistica che non può essere intesa soltanto in termini poetici e sentimentali, ma richiede anche qualche prezzo che tutti i paesi aderenti devono pagare. Questo, seppur limitato, è uno dei prezzi che paghiamo alla costruzione, faticosa, ma nella quale crediamo, di un'Europa in cui le barriere, e non solo quelle doganali, abbiano gradualmente ma definitivamente a cadere.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame dello articolo unico, identico nei testi del Senato e della Commissione. Se ne dia lettura.

**PIGNI, Segretario, legge:**

« È convertito in legge il decreto-legge 1° maggio 1970, n. 195, recante disposizioni in materia di imposta generale sull'entrata, di imposta di conguaglio e di altri diritti diversi dai prelievi agricoli, con le seguenti modificazioni:

all'articolo 6, aggiungere in fine le seguenti parole: " e di dazi per i prodotti agricoli.

Le domande per ottenere le restituzioni o l'abbuono di cui al precedente comma devono essere presentate, a pena di decadenza, entro due anni dalla data della bolletta di esportazione. Tale disposizione si applica alle domande già presentate anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, fermi restando, a tale effetto, le restituzioni e gli abbuoni già concessi " ».

**PRESIDENTE.** L'articolo 6 del decreto-legge nel testo modificato, è dunque del seguente tenore:

« Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5 si applicano anche nei casi di abbuono o di restituzione dei diritti diversi dall'IGE, ad eccezione di quelli previsti dai competenti Organi delle Comunità economiche europee in materia di prelievi e di dazi per i prodotti agricoli.

Le domande per ottenere le restituzioni o l'abbuono di cui al precedente comma devono essere presentate, a pena di decadenza, entro due anni dalla data della bolletta di esportazione. Tale disposizione si applica alle domande già presentate anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, fermi restando, a tale effetto, le restituzioni e gli abbuoni già concessi ».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*All'ultimo comma dell'articolo 6, dopo le parole:* Tale disposizione si applica, *aggiungere la parola:* anche.

6. 1.

**Silvestri, Ciampaglia.**

*Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente articolo 6-bis:*

Il sistema di determinazione dei canoni unitari di abbonamento previsti dall'articolo 19 del decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 1969, n. 478, per i filati di fibre artificiali e sintetiche a filamento continuo nonché per i filati di vetro, è applicabile sino al 31 dicembre 1971.

6. 0. 1.

**Silvestri, Ciampaglia.**

L'onorevole Silvestri ha facoltà di svolgerli.

**SILVESTRI.** L'emendamento 6. 1 rappresenta un'integrazione della modifica apportata dal Senato al provvedimento, al fine di chiarirne il significato sul piano interpretativo. Si dovrebbero così dissipare anche i dubbi sollevati dall'onorevole Giovannini circa le domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto-legge.

L'articolo aggiuntivo da noi proposto con l'emendamento 6. 0. 1 trae origine dal fatto che con il decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319, che sospendeva l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sui filati di cotone, si è creata una sperequazione, nell'imposizione fiscale, tra i filati di cotone e quelli di fibre artificiali e sintetiche. In quel provvedimento fu introdotto un articolo 19 che aveva la funzione di temperare questa sperequazione e che applicava canoni unitari di abbonamento per le fibre sintetiche e per quelle artificiali. Quel provvedimento, però, scadeva nel 1969. Il nostro emendamento tende a prorogare l'efficacia del citato articolo 19 al 31 dicembre 1971.

Come ripeto, la sperequazione viene così attenuata, ma non eliminata, perché il trattamento fiscale per i filati di cotone è tuttora diverso da quello per le fibre artificiali: esso, infatti, è del 3 per cento per i filati di cotone, dell'8 per cento per quelli di fibre artificiali e di oltre il 31 per cento per i filati di fibre sintetiche.

Per quanto riguarda il gettito dell'erario, esso non subisce alcuna modificazione. Chiedo quindi che l'emendamento sia approvato, anche se comporterà il rinvio al Senato del

provvedimento, perché è proprio il caso di approfittare della conversione in legge di questo decreto per colmare una lacuna nella legislazione vigente in materia di trattamento fiscale delle fibre artificiali e sintetiche.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere della Commissione su questi due emendamenti?

**PANDOLFI, Relatore.** Esprimo parere favorevole su ambedue gli emendamenti: sul primo, per ragioni già anticipate nel corso della mia replica; sul secondo, perché mi sembra urgente e indispensabile ridurre, per quest'ultimo anno di regime transitorio, gli effetti distorsivi derivanti dal diverso regime fiscale cui sono soggetti i filati di cotone e filati di fibre artificiali e sintetiche. Raccomando inoltre all'Assemblea il seguente emendamento della Commissione, riferito formalmente all'articolo unico del disegno di legge di conversione:

*«Dopo le parole: con le seguenti modificazioni, aggiungere il seguente comma:*

All'articolo 6, terza riga, sopprimere la parola: " economiche " ».

**PRESIDENTE.** Il Governo?

**BORGHI, Sottosegretario di Stato per le finanze.** Il Governo concorda con il parere espresso dall'onorevole relatore, favorevole ad entrambi gli emendamenti Silvestri e accetta l'emendamento della Commissione.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Silvestri 6. 1, accolto dalla Commissione e dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Silvestri 6. 0. 1, accolto dalla Commissione e dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione accolto dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo unico del disegno di legge nel testo così modificato.

*(È approvato).*

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Seguito della discussione delle proposte di legge Raffaelli ed altri: Modifiche alle norme relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile e alla imposta complementare progressiva sul reddito complessivo derivanti da lavoro dipendente e da lavoro autonomo (505); Abelli ed altri: Modifiche alle disposizioni relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile (162); Roberti ed altri: Regolamentazione della tassa dei redditi di lavoro per l'imposta complementare (358).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge Raffaelli ed altri: Modifiche alle norme relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile e alla imposta complementare progressiva sul reddito complessivo derivanti da lavoro dipendente e da lavoro autonomo; Abelli ed altri: Modifiche alle disposizioni relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile; Roberti ed altri: Regolamentazione della tassa dei redditi di lavoro per l'imposta complementare.

Avverto che, a seguito dell'approvazione, avvenuta ieri, dell'emendamento del Governo interamente sostitutivo dell'articolo 1, della proposta di legge Raffaelli, con le modifiche proposte dalla Commissione, sono preclusi tutti gli emendamenti riferiti a tale articolo.

Avverto altresì che passeremo ora all'esame dell'articolo 2 della proposta di legge Abelli, il contenuto del quale non ha riscontro nel testo della proposta di legge Raffaelli a cui si riferisce l'emendamento del Governo. Se ne dia lettura.

PIGNI, *Segretario*, legge:

Il secondo e terzo comma dell'articolo 90 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, sono sostituiti dai seguenti:

« Le aliquote sono ridotte alla metà per le prime 1.440.000 lire dei redditi imponibili delle categorie *B*, *C/1* e *C/2* delle persone fisiche e dei soggetti indicati nel terzo comma dell'articolo precedente. Per i redditi di lavoro subordinato la riduzione si applica in ciascun periodo di paga in ragione di 1.440.000 lire ragguagliate ad un anno, ovvero, se i redditi sono costituiti da indennità di anzianità e di previdenza, sull'ammontare corrispondente a lire 120.000 per ogni anno di servizio prestato.

Ove concorrano redditi mobiliari di categorie diverse, la riduzione non può applicarsi

su un ammontare complessivo eccedente lire 1.440.000 annue da imputarsi nell'ordine ai redditi delle categorie *C/2*, *C/1* e *B* ».

PRESIDENTE. È stato presentato dal Governo il seguente emendamento, interamente sostitutivo:

« Il secondo comma dell'articolo 90 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sostituito dall'articolo 4 della legge 4 dicembre 1962, n. 1682, e il terzo comma dello stesso articolo, sono sostituiti dai seguenti:

» Le aliquote sono ridotte alla metà per le prime 720.000 lire dei redditi imponibili della categoria *B* delle persone fisiche e dei soggetti indicati nel quarto comma dell'articolo precedente e dei redditi imponibili della categoria *C/1* degli artisti e dei professionisti. Per i redditi imponibili di categoria *C/1* diversi da quelli degli artisti e dei professionisti la riduzione si applica sulle prime 660.000 lire annue. Per i redditi di lavoro subordinato la riduzione si applica in ragione di lire 360.000 annue rapportate a ciascun periodo di paga, ovvero, se i redditi sono costituiti da indennità di anzianità e di previdenza, sull'ammontare corrispondente a lire 60.000 per ogni anno di servizio prestato.

Ove concorrano redditi mobiliari della categoria *C/1* degli artisti e dei professionisti e della categoria *B*, la riduzione non può applicarsi su un ammontare complessivo eccedente lire 720.000 annue da imputarsi nell'ordine ai redditi delle categorie *C/1* e *B*. Ove concorrano redditi mobiliari della categoria *C/1*, diversi da quelli degli artisti e professionisti, di ammontare inferiore a lire 660.000 e della categoria *B*, la riduzione non può applicarsi su un ammontare imponibile complessivo eccedente lire 660.000 annue ed è imputabile nell'ordine ai redditi imponibili di categoria *C/1* e *B*. Ove con i redditi imponibili di lavoro subordinato di ammontare inferiore a lire 360.000 annue concorrano redditi di categorie diverse, la riduzione dell'aliquota non può applicarsi su un ammontare imponibile complessivo eccedente lire 360.000 annue ed è imputabile nell'ordine ai redditi imponibili di categoria *C/2*, *C/1* e *B* ».

Successivamente il Governo ha presentato i seguenti subemendamenti al suo emendamento:

*Al primo capoverso, sostituire le parole: di lire 360.000, con le parole: di lire 480.000;*

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1970

*Al secondo capoverso, sostituire le parole: a lire 360.000, con le parole: a lire 480.000;*

*Sostituire le parole: eccedente lire 360.000, con le parole: eccedente lire 480.000.*

Sono stati presentati i seguenti emendamenti all'emendamento del Governo:

*Sopprimerlo.*

0. 2. 2. **Raffaelli, Sulotto, Arzilli, Di Puccio, Tognoni, Borraccino, Caponi, Cesaroni, di Marino, D'Alema, Damico, Giovannini, Gramegna, Olmini, Lenti, Martelli, Nicolai Cesarino, Pajetta Giuliano, Pellizzari, Rossinovich, Sgarbi Bompani Luciana, Scutari, Scipioni, Specchio, Speciale, Valori, Vespignani, Amasio.**

*Al secondo capoverso sostituire la parola: 360.000, con la parola: 600.000.*

0. 2. 4. **Vespignani, Raffaelli, Barca, D'Alessio, Raucci, Cirillo, Pochetti, Ballarin, Bardelli, Baccalini.**

L'onorevole Vespignani ha facoltà di svolgerli.

VESPIGNANI. Se me lo permette, signor Presidente, oltre a dar conto dei nostri emendamenti, allo stesso tempo vorrei esprimere un'opinione sugli altri emendamenti agli emendamenti del Governo presentati all'articolo 2.

Noi riteniamo che l'articolo 2 avrebbe potuto benissimo essere evitato poiché, partendo dalle modeste e limitate modificazioni approvate ieri, nel modo che tutti conosciamo, con l'emendamento all'articolo 1 del Governo, le disposizioni dell'articolo 2 incidono su queste modificazioni in modo negativo. Cioè comportano per tutta una fascia di redditi (e per quella fascia di redditi che va per i lavoratori subordinati dalle 600 mila lire alle 960 mila lire, nel testo originario, a un milione e 80 mila lire con l'ultimo emendamento del Governo), una agevolazione alle aliquote, mentre invece questa agevolazione prima, cioè sulla base della situazione precedente, andava per una fascia complessiva di 720 mila lire di salario (60 mila lire al mese).

In sostanza, l'articolo 2 è un correttivo peggiorativo delle disposizioni più favorevoli contenute nell'articolo 1. Come ho avuto l'occasione di dire, se l'emendamento all'articolo 2 fosse stato conservato così com'era, per uno stipendio medio di 100 mila lire mensili, sarebbe stato più semplice dire che l'abbattimento alla base era non di 600 mila lire, ma

di 420 mila lire. Così dicasi, cambiando naturalmente l'entità delle cifre, per le altre situazioni.

In sostanza, con la primitiva posizione del Governo si portava un beneficio secco soltanto agli stipendi e salari fino ad 80 mila lire mensili.

A noi pare che, se anche questa fascia di 80 mila lire mensili non sia del tutto trascurabile, tuttavia oggi il livello dei salari sarà tale per cui poche minoranze sono ancora al di sotto delle 80 mila lire mensili e ancora meno saranno i lavoratori subordinati con salari sotto le 80 mila lire mensili a decorrere dal 1° gennaio 1971, data in cui opererà anche una serie di altri aumenti salariali, tra cui un altro scatto nella riduzione delle zone salariali e probabilmente altri scatti di contingenza, dato l'andamento del costo della vita di questi mesi, che si presume continuerà anche nei prossimi. Perciò, effettivamente, saranno pochissimi i salari che avranno soltanto un beneficio secco.

Ecco le ragioni per cui in via principale noi sosteniamo che la fascia di aliquote ridotte alla metà avrebbe dovuto operare nella stessa misura con la quale operava in precedenza, quanto meno. Cioè, si sarebbero dovute conservare quanto meno le attuali disposizioni, vale a dire 720 mila lire di fascia sulla quale si operava la detrazione del 50 per cento dell'aliquota.

Questa è la nostra posizione principale, posizione che avrebbe determinato, se fosse stata accolta, un relativo beneficio per i salari e stipendi fino ad un limite di 50 mila più 60 mila lire mensili cioè fino ad un limite di 110 mila lire mensili. Dopo questo limite, il beneficio sarebbe stato sempre lievemente minore. Con questa nostra proposta, quindi, noi mantenevamo una situazione scalare che andava fino ad un livello che oggi può essere considerato quasi un livello medio, appena appena inferiore alla media dei salari. Naturalmente, nell'intento di agevolare una parte di quei colleghi che si erano in qualche modo espressi favorevolmente ad uno spostamento, ma più limitato, abbiamo ritenuto di presentare anche un emendamento subordinato, lo emendamento Vespignani 0. 2. 4, che limita notevolmente, anche se non drasticamente, la portata della primitiva disposizione relativa alla riduzione dell'aliquota.

Oggi il Governo, con l'emendamento che ha presentato, sembra dimostrarsi sensibile a questa aspettativa, anche se in maniera ancora più limitata rispetto al nostro emendamento

subordinato. Con questa proposta governativa si arriverebbe a un milione e 80 mila lire, che rappresentano 90 mila lire al mese di fascia sulla quale viene mantenuta l'aliquota ridotta, oltre naturalmente alla detrazione di 600 mila lire che opera per 50 mila lire. La cifra di 90 mila lire, secondo noi, è inferiore al salario medio e già questo è per certi aspetti senz'altro criticabile. Comunque, è qualche cosa di più rispetto alla posizione primitiva.

C'è poi un emendamento 0. 2. 3, presentato dalla maggioranza del Comitato dei nove, il quale avrebbe potuto avere una sua logica nel caso in cui fosse stata mantenuta ferma la posizione relativamente ai salari e agli stipendi dei lavoratori subordinati, in quanto era stato disposto con la decisione di ieri un aumento da 300 a 360 mila lire della quota esente per i lavoratori indipendenti e autonomi che pagano la ricchezza mobile in categoria C/1.

Questa fascia delle 60 mila lire, con questo emendamento era stata sottratta dalla fascia del beneficio del 50 per cento. Se fosse mantenuto l'emendamento 0. 2. 3, si verrebbe a verificare una illogica sperequazione di trattamento, anche rispetto alla stessa logica — che noi non accettiamo, ma che pure deve avere a nostro avviso una sua validità — del provvedimento presentato dal Governo. Si determinerebbe una nuova sperequazione tra lavoratori autonomi e lavoratori subordinati. Mentre i lavoratori autonomi beneficerebbero di 360 mila lire di quota esente, molto più bassa delle 600 mila lire dei lavoratori subordinati, e di 600 mila lire di quota a metà aliquota, per un totale di 960 mila lire di trattamento di favore tra quota esente e quota a metà aliquota, i lavoratori subordinati beneficerebbero di 600 mila lire di quota esente e di 400 mila lire per il resto. Noi riteniamo, quindi, che dovrebbe essere ritirato questo emendamento, in modo da mantenere la stessa cifra che era stata prevista in un primo momento nell'emendamento presentato dal Governo. In sostanza, noi insisteremo per il mantenimento delle nostre posizioni, che sono senz'altro le più favorevoli ai lavoratori, siano essi autonomi o subordinati. Prendiamo atto del passo in avanti, anche se limitato, che è stato fatto con l'ultimo emendamento correttivo presentato dal Governo, e contemporaneamente chiediamo che i presentatori dell'emendamento 0. 2. 3 ritirino l'emendamento stesso, in modo da riportare la situazione ad un relativo equilibrio tra le categorie dei lavoratori autonomi e quelle dei lavoratori subordinati.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti all'emendamento del Governo.

*Sostituirlo con il seguente:*

La quota dei redditi relativi alla categoria B delle persone fisiche e alle categorie C/1 e C/2 superiore a lire 1.400.000 fino a un massimo di lire 3.000.000 è sottoposta ad imposta di ricchezza mobile con aliquota netta dell'8 per cento.

0. 2. 1. **Boiardi, Carrara Sutour, Libertini, Passoni, Alini, Pigni.**

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente articolo 2-bis:*

Al reddito complessivo netto, ai fini dell'imposta complementare, è applicata la detrazione di lire 100.000 per ogni familiare a carico e di lire 200.000 quando si tratti del coniuge, di figlio studente fino al compimento del 26° anno di età, di persona in età di lavoro ma inabile al lavoro, di persona con pensione o reddito inferiori a lire 480.000 annue.

0. 2. 0. 1. **Carrara Sutour, Boiardi, Libertini, Passoni, Alini, Pigni.**

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente articolo 2-ter:*

Ai fini dell'imposta complementare sono applicate le seguenti detrazioni:

- 1) spese di malattia e di degenza non rimborsate dagli enti previdenziali;
- 2) spese di trasporto sostenute dal lavoratore, nella misura di lire 100.000 annuali per chi risiede nel comune che è sede del luogo di lavoro e di lire 200.000 annuali per chi risiede fuori del comune che è sede del luogo di lavoro;
- 3) spese relative alla custodia dei figli minori quando i coniugi concorrono alla produzione del reddito con rapporti di lavoro dipendente;
- 4) spese relative alla cura dei figli colpiti da gravi minorazioni psico-fisiche da comportare forme continuative di assistenza, nella misura di lire 200.000 annue.

0. 2. 0. 2. **Carrara Sutour, Boiardi, Libertini, Passoni, Alini, Pigni.**

**CARRARA SUTOUR.** Chiedo di svolgerli io.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CARRARA SUTOUR.** Per quanto riguarda l'emendamento Boiardi 0. 2. 1, esso si ri-

chiama alla logica che ispirava gli emendamenti presentati all'articolo 1. L'emendamento Boiardi 0. 2. 1 non ha quindi più senso dopo le precedenti votazioni e pertanto lo ritiriamo.

Per quanto riguarda il mio emendamento 0. 2. 0. 1, aggiuntivo di un articolo 2-bis, devo dire che esso mira ad applicare al reddito complessivo netto, ai fini dell'imposta complementare, una detrazione di 100 mila lire per ogni familiare a carico. Su questo punto mi pare ci sia una larga convergenza; sono stati presentati, infatti, anche da altri colleghi emendamenti che si ispirano allo stesso principio. Tecnicamente abbiamo scelto lo strumento della detrazione ai fini dell'imposta complementare, poiché era l'unico modo per operare nel contesto degli emendamenti presentati dal Governo. La maggioranza del comitato dei nove ha presentato un suo emendamento, ma forse c'è un riferimento legislativo che chiarisce questo punto.

DE PONTI, *Relatore*. È sempre complementare.

CARRARA SUTOUR. Sostanzialmente, siamo tutti d'accordo. Però, noi chiediamo anche una maggiore detrazione per il coniuge - pari a lire 200 mila - ed una uguale detrazione quando il familiare a carico sia figlio studente, fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, oppure quando sia persona in età di lavoro, ma inabile al lavoro, o persona con pensione o reddito inferiori a lire 480 mila annue.

Ci è parso equo presentare queste richieste relativamente ai menzionati familiari, a cominciare dal coniuge (che dà al nucleo familiare un apporto di lavoro ed ha maggiori esigenze all'interno del nucleo stesso) per finire con il figlio studente, visto che tutti sanno come sia difficile per i nuclei familiari dei lavoratori mantenere un figlio agli studi. È proprio per eliminare queste discriminazioni di classe esistenti nella nostra società che noi cerchiamo di migliorare il più possibile anche con questi provvedimenti, sia pure marginali e inidonei a risolvere totalmente il problema, le condizioni del nucleo familiare, raddoppiando - per i casi in questione - la detrazione che è ormai unanimemente accolta da questa Assemblea. La detrazione di 200 mila lire, da noi proposta, è del tutto equa ed accettabile, poiché in definitiva non tutti - purtroppo - hanno nel nucleo familiare un figlio che fa l'università. Si tratta, dunque, di una inci-

denza che ai fini del gettito non dovrebbe essere eccessivamente pesante, e che dovrebbe incontrare il favore del Governo.

Mi sembra evidente, inoltre, che la persona in età di lavoro, ma inabile, pesi in modo particolare, sul nucleo familiare. Anche in questo caso, pertanto, noi riteniamo insufficiente la detrazione normale di 100 mila lire e necessario almeno raddoppiarla. Lo stesso ragionamento vale quando la persona a carico abbia una pensione o un reddito inferiori a lire 480 mila annue. Infatti, non è chi non veda che una persona con pensione o reddito inferiori a lire 480 mila annue si trova sostanzialmente a carico del nucleo familiare, poiché tale cifra non può oggi assolutamente ritenersi sufficiente in rapporto alla necessità di sopravvivenza di una persona.

Mi sembra che anche la proposta di legge Raffaelli contenga analoghe proposte. Ci pare, dunque, di avere avanzato proposte del tutto ragionevoli, sia sul piano dell'equità sia sul piano della perequazione. Non è possibile fare una detrazione uguale per tutti, come se la incidenza sul nucleo familiare fosse identica. Almeno le diversità più rilevanti vanno, a nostro parere, valutate e tradotte in opportune diversificazioni delle quote di detrazione. Quindi, pur compiacendoci della larga convergenza verificatasi, specialmente dopo il parere espresso dal Comitato dei nove nella prima parte dell'emendamento, riteniamo che anche la seconda parte non possa non essere accolta.

Con il mio emendamento 0. 2. 0. 2 proponiamo altre detrazioni particolari: la prima, così ovvia da non richiedere illustrazione, riguarda le spese di malattia e di degenza non rimborsate dagli enti previdenziali. Anche la seconda, relativa alle spese di trasporto, ci sembra ispirata a criteri di equità di tutta evidenza. Ormai non si può prescindere dal mezzo di trasporto: nel 90 per cento dei casi il lavoratore deve trasferirsi dal proprio domicilio al luogo di lavoro, ben pochi essendo coloro i quali non abbiano bisogno di un mezzo pubblico o privato per recarsi al lavoro. È dunque giusto che le spese di trasporto siano detratte ai fini della imposizione fiscale, altrimenti il lavoratore verrebbe a pagare l'imposta anche sulla parte di reddito necessaria appunto a coprire quelle spese.

Sempre come chiarimento, poiché ritengo che certe spese debbano essere comunque considerate ai fini della detrazione, noi proponiamo al punto terzo che le spese relative alla custodia dei figli minori debbano essere ammesse come detrazione quando i coniugi prestino attività di lavoro subordinata, non po-

tendo essi in tal caso accudire ai figli. Da diverse parti politiche si afferma di preoccuparsi dei bambini per motivi che in effetti sono i più disparati: quanto proposto è un modo per venire appunto incontro concretamente alle necessità della famiglia e dell'infanzia.

Vi è poi il punto quarto, che riguarda le spese relative alla cura dei figli colpiti da gravi minorazioni psico-fisiche, tali da comportare forme continuative di assistenza. Anche questo punto non richiede una particolare illustrazione.

**PRESIDENTE.** Avverto che è stato presentato il seguente emendamento all'emendamento del Governo:

*Al primo capoverso sostituire le parole: sulle prime 660.000 lire, con le parole: sulle prime 600.000 lire.*

*Al secondo capoverso sostituire le parole: a lire 660.000, con le parole: a lire 600.000.*

*Sostituire inoltre le parole: eccedente lire 660.000, con le parole: eccedente lire 600.000.*

0. 2. 3. **Maggioranza del Comitato dei nove.**

**ABELLI.** Chiedo di parlare sugli emendamenti all'articolo 2.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ABELLI.** Signor Presidente, la notizia che il Governo sia entrato nell'ordine di idee di esaminare anche la fascia dell'aliquota ridotta ci ha fatto indubbiamente piacere. A questo proposito, vorrei far presente all'onorevole ministro Preti che comincio ad essere parzialmente soddisfatto. Infatti, le 480 mila lire di detrazione fissa previste nella mia proposta di legge erano integrate dal mantenimento di una fascia del 4 per cento per i lavoratori, tale che, con l'aumento dell'abbattimento a 600 mila lire, il lavoratore traeva benefici solo nell'ambito di una fascia che andava da 960 mila lire a un milione 20 mila lire. E mi premeva molto che il concetto di questa fascia del 4 per cento fosse accettato. Posso anche rendermi conto che il Governo non può arrivare a un milione 440 mila lire, secondo la mia richiesta; tuttavia sono spiacente del fatto che questo principio, accettato dal Governo, permanga solo nella categoria C/2 e, a quanto ho sentito, per le 60 mila lire in più nell'ambito della categoria degli artigiani. In sede di discussione degli emendamenti si è passati a giustificare le diverse detrazioni, a seconda delle categorie, per dei motivi diversi, ed io ho

respinto la giustificazione secondo cui era necessario mantenere detrazioni diverse di base perché i professionisti, gli artigiani e i commercianti evadono il fisco. Era un concetto che io non potevo accettare. Si può accettare invece un'altra giustificazione, quella portata ieri pomeriggio dal ministro Preti, e cioè che la franchigia tiene conto forfettariamente per gli operai e per gli impiegati di quelle spese che si vorrebbero detrarre invece analiticamente, secondo alcuni emendamenti. Questa è una giustificazione che ha un suo valore. Ma se ha valore il fatto che la franchigia sia diversa, cioè che si tolgano solo 240 mila lire per gli industriali e 360 mila per i piccoli artigiani e i commercianti, non vedo perché dovrebbe aver valore il concetto dell'aliquota ridotta diversa a seconda dei casi. Infatti, quella parte giustificata da una forfettaria agevolazione ai redditi di lavoro che è contenuta nella diversa detrazione di base non trova più nessuna giustificazione nell'aliquota ridotta.

L'aliquota ridotta ha significato solo ed in quanto si ritenga di colpire meno pesantemente i redditi più bassi. E siccome non vedo perché si debbano colpire meno pesantemente solo i redditi più bassi dei lavoratori dipendenti e non si cerchi anche di colpire meno pesantemente i redditi più bassi dei lavoratori autonomi, visto che si è fatto questo sforzo, visto che si è arrivati a queste 120 mila lire in più dell'aliquota ridotta, penso che si possa fare lo sforzo di portare sullo stesso piano, allo stesso livello, cioè a un milione 80 mila lire, l'aliquota ridotta per tutte le categorie. Dopodiché, anche se siamo andati al disotto di quelle che erano le richieste (richieste fatte tra l'altro due anni or sono, quando il valore della moneta non era slittato al punto cui è slittato oggi), da parte del Movimento sociale italiano si può per lo meno prendere atto che il Governo ha fatto un certo sforzo per venire incontro alle categorie economicamente meno ricche.

**RAFFAELLI.** Chiedo di parlare sugli emendamenti all'articolo 2.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**RAFFAELLI.** Signor Presidente, ho chiesto di parlare per una ragione di buon fine e per altri tre motivi. Prima di tutto perché questi emendamenti sono desunti - non lo dico per critica, ma per ragione obiettiva - dalla impostazione che noi deputati presentatori della proposta di legge n. 505 avevamo dato.

In secondo luogo, perché ci sono degli argomenti che, se si possono esprimere e trattare con pacatezza, possono portare a dei convincimenti che primieramente è difficile assumere in quanto si è indotti a ragionare secondo l'impostazione preconstituita sulle proprie posizioni e non sugli argomenti in quanto tali.

In terzo luogo, perché — qui forse capisco male io — vive a pagina 3 del fascicolo n. 3 degli emendamenti un emendamento « rinviato dall'articolo 1 » Scalfari 0. 3. 0. 2, che mi pare mantenga in piedi il discorso sopra la detrazione di una quota di lire 100 mila per ogni persona a carico non già in sede di imposta complementare, della quale noi stiamo trattando, ma in sede di imposta di ricchezza mobile, essendo agganciato al primo comma dell'articolo 1.

Ora, se questa è la situazione, signor Presidente, noi intanto sosteniamo le cose che dirò circa le detrazioni dall'imposta complementare, ma prima di tutto io sosterrai più volentieri l'emendamento del collega Scalfari, che porterebbe a una modificazione in quella sede di ricchezza mobile dove più avaro e intransigente si è mostrato il Governo. Se l'emendamento Scalfari 0. 3. 0. 2 vive, e in questo senso, annunzio *en passant*, salvo a confermarlo poi con chiarezza al momento opportuno, il voto favorevole mio e del mio gruppo, perché giustamente il collega Scalfari solleva quel problema che avevamo sollevato anche noi. Siccome questo emendamento vive e siccome penso che, per quanto possiamo avere argomentato noi dell'opposizione di sinistra, non siamo stati sufficientemente chiari per far capire la questione e convincere, mentre ritengo che l'onorevole Scalfari e gli altri firmatari dell'emendamento, oltre che per le loro doti personali, anche per la posizione politica in cui si trovano abbiano più possibilità e più probabilità di noi di farlo accogliere, ho voluto richiamare la posizione di questo emendamento che nella mia interpretazione — sia chiaro — è collegato al primo comma dell'articolo 1 e significa nient'altro che una detrazione di 100 mila lire per ogni persona a carico in sede di imposta di ricchezza mobile. Il che sarebbe più che giusto sia per le cose che l'onorevole Pandolfi diceva ieri, sia per la misura delle 600 mila lire considerata dal Governo, sia per le ragioni esposte.

Questo ho voluto richiamare, perché della questione poi si ridiscuterà. Altrimenti non riuscirei a capire che questi colleghi abbiano proposto un emendamento diverso da quelli

proposti in sede di imposta complementare, per dire poi che si riferisce all'imposta complementare. Lo faccio anche per chiarezza di tutti.

E vengo agli argomenti per i quali ho chiesto la parola. Abbiamo discusso molto, sia in sede di riforma tributaria in Commissione, sia altrove, sulla necessità di alleggerire in vario modo il carico tributario gravante sopra i lavoratori dipendenti, e lo abbiamo fatto con argomenti che non ho da ripetere. Voglio soltanto dirne uno: non vi è categoria o gruppo sociale che abbia pagato più del lavoratore dipendente, a qualunque grado e a qualunque livello, a salario di fame o a salario medio — nonostante la « demolizione » del collega Greggi, che poi non ha demolito niente — nel senso precisamente opposto a quanto prescrive l'articolo 53 della Costituzione.

Pertanto, ogni misura tendente a riequilibrare questa situazione — non è una rivendicazione, è soltanto il tentativo di applicare, sia pure in parte, il principio direttivo e informatore del sistema tributario italiano quale dovrebbe essere secondo la Costituzione — deve essere attentamente considerata.

Orbene, in parte questa nostra posizione — del collega Carrara Sutour nell'articolo 2-bis e dei colleghi Boiardi e Carrara Sutour nella loro proposta di legge — è stata accolta; ed è stata accolta quando sembrava che noi predicassimo al deserto, quando abbiamo detto: « Per ogni familiare a carico non più 50 mila, ma 100 mila lire ».

La prima volta abbiamo predicato al deserto e così la seconda volta; la terza volta nel deserto cominciava a crescere qualche filo d'erba e poi abbiamo trovato ascolto.

Non riusciamo a capire perché ci si dovrebbe fermare a queste 100 mila lire in maniera differenziata. Sono convinto, per l'esperienza che mi viene dai lavori della Commissione finanze e tesoro e dalle discussioni in materia di finanza in questa Assemblea e per il rispetto che ho per tutti i colleghi, che, se noi potessimo discutere più tranquillamente o più pacatamente, non ci sarebbero obiezioni alle ragioni che militano a sostegno di una differenziazione per le persone a carico, di diversa natura. I colleghi di parte democristiana sarebbero i primi a dirmi che sta bene, per il coniuge, elevare da 50 a 100 mila, ma è anche da considerare che quando vi sono due, tre o quattro figli a carico, da mandare al liceo o all'università — ed è giusto che ci vadano — il capo famiglia sostiene delle spese per le quali non è giusto che paghi imposta; non è vero, onorevole Pandolfi ?

Nella nostra posizione noi chiediamo di arrivare a 200 mila lire per il coniuge e per il figlio studente, fino al compimento del ventesimo anno di età (cioè per tutto l'arco dell'età scolastica, compresa l'università); a 200 mila lire anche per persone in età di lavoro, ma inabili al lavoro. A questo proposito, onorevoli colleghi di parte democristiana, devo rilevare che le cose che potrei dire le ho imparate proprio da voi: mi riferisco, ad esempio, all'assistenza che deve prestarsi al minorato, al riguardo che si deve avere nei suoi confronti e al costo che ne deriva. E poiché onorevole ministro Preti, potrei dire che l'altra via di aiuto — suggerita per altro dal collega Greggi — da parte dello Stato, il quale dovrebbe andare incontro ai bisogni dei più poveri e dei più deboli, si rivela inesistente, perché l'assistenza verso questi poveri minorati è ancora di là da venire, ecco un'occasione poco costosa, o meglio, per nulla costosa, ma moralmente molto rilevante, che ci viene offerta dall'applicazione di questa legge.

Vi è poi ancora il caso di persona senza pensione o con pensione inferiore alle 40 mila lire al mese; si tratta di vecchi lavoratori i quali non hanno avuto alcuna pensione o hanno avuto dei minimi insufficienti e che costituiscono un carico economico. Gli economisti parlano, in effetti, di « un peso schiacciante sul salario di chi è nella produzione ».

Queste misure, onorevole ministro Preti, dal punto di vista della copertura credo siano irrilevanti, e comunque non sono facilmente calcolabili; in ogni caso, vigono già in forma diversa, mascherata, per tutti coloro che non sono né lavoratori dipendenti né piccoli operatori economici lavoratori autonomi.

Vengo ora a due voci dell'articolo Carrara-Sutour 2-ter — non voglio soffermarmi su tutto l'articolo — per ribadire la chiarezza e l'universale consenso che tali questioni devono avere.

L'unica obiezione potrebbe venirmi dallo onorevole ministro per quanto concerne la copertura. Ebbene, onorevole ministro, né ella sa quanto è l'onere, né lo può calcolare; e noi possiamo dirle, con la stessa franchezza con cui ella potrà dirci che si tratta di uno, di 5, di 10 miliardi, che non si tratta né di uno, né di 5, né di 10 miliardi, ma che è tutto recuperabile nell'ambito di una determinata condotta dell'amministrazione. E mi spiego.

Il punto 1) dell'articolo 2-ter prevede detrazioni per spese di malattia e di degenza non rimborsate dagli enti previdenziali. Nulla sarebbe più giusto, onorevole Pandolfi, di una simile disposizione. È vero che le mutue

coprono le spese di malattia e di degenza, ma quando la malattia è lunga o l'infortunio è di una certa rilevanza, la mutua copre le spese fino ad un certo limite e il lavoratore è costretto a pagare le ospedalità. Su questa somma si deve pagare anche l'imposta, perché oggi non è ammessa la relativa detrazione.

Ma trascuro il punto 1), per arrivare al punto 2), che parla delle detrazioni per spese di trasporto. Si tratta di una di quelle voci di spesa che possono essere considerate con una certa latitudine, quando non si è lavoratori dipendenti. Vorrei invitare gli onorevoli colleghi (ma forse non ho bisogno di farlo, perché molti li avranno già letti) a leggere i « libri bianchi » che il Ministero delle finanze pubblica ogni tre anni (vorrei cogliere questa occasione per invitare l'onorevole Preti a sollecitare la stampa del volume di quest'anno, che è già in ritardo), perché vi troveranno delle cose veramente molto curiose.

Vi sono titolari di grossi redditi (non faccio nomi perché non li ho sotto mano, o meglio li ho in mente, ma non voglio farli) che denunciano, per esempio, 65 milioni di reddito lordo dai fini dell'imposta complementare; questo reddito si riduce poi al netto a 32 milioni, con una detrazione cioè di 33 milioni, vale a dire del 50 per cento. Che cosa sono queste detrazioni? Esse consistono in una certa quantità di spese sostenute dal titolare del reddito. È vero che l'ufficio tributario provvede alla rettifica, ma si tratta pur sempre di una rettifica approssimativa, perché, anche se il reddito lordo fosse accertato nella misura di 60 milioni e quello netto nella misura di 45 milioni, rimarrebbe pur sempre una differenza di 15 milioni rappresentati dalle spese del contribuente.

Ebbene, se tutti i contribuenti non operai, non impiegati, non piccoli artigiani, non lavoratori delle compagnie dei facchini o altri, hanno con la legislazione attuale (e la avranno anche in sede di riforma) la possibilità di far valere e detrarre delle spese che in rapporto ad un reddito lordo di 50 milioni, arrivano anche a 10 milioni (come testimoniano i « libri bianchi » del Ministero delle finanze), cioè ad un quinto del reddito lordo, non si capisce perché il lavoratore dipendente non possa far valere le stesse spese in sede di imposta complementare o perché noi non si possa dare al lavoratore, per equilibrare, per compensare, per abbattere una ingiustizia, il riconoscimento almeno di questi due elementi di spesa certi, certissimi:

centomila lire all'anno (sono calcoli, comunque, al di sotto della realtà, perché, ad esempio, in città come Roma o Milano la spesa sarà molto più rilevante; ma questa è una norma transitoria che deve durare un anno e quindi non vogliamo andare molto per il sottile) per spese di trasporto, o 200 mila lire all'anno quando si tratta di lavoratori che provengono da un altro comune, cioè i cosiddetti lavoratori pendolari.

Se questo principio esiste già nella prassi degli uffici fiscali (se non nella legge) nei riguardi di contribuenti non delle categorie minori, ma delle categorie più alte, i quali in sede di dimostrazione di spesa riescono a modificare un reddito lordo, ad esempio, di cento milioni in un reddito netto di 82 milioni, un reddito lordo di 50 milioni in un reddito netto di 30 milioni, un reddito lordo di 200 milioni in un reddito netto di 150 milioni, sia prima, sia dopo le rettifiche, non si riesce a capire perché solo il reddito del lavoratore dipendente debba essere considerato tutto reddito netto, anche quando è lordo, e non possa godere di queste determinate detrazioni.

A questo punto, senza considerare tutta la scala delle richieste della nostra proposta di legge n. 505, ma soltanto alcuni punti essenziali, ripeto che, così come vi siete giustamente convinti dell'equità del principio della detrazione di centomila lire per ogni familiare a carico, analogamente dovrete accettare il principio della detrazione di 200 mila lire per ogni familiare a carico in particolari condizioni; e di centomila lire per le spese del lavoratore, alla stessa stregua di quanto è consentito di fare al capitano d'industria o al reddituario medio o medio-alto. Abbandoniamo pure tutta l'altra parte che era più concreta e giusta: ma credo, anche se la posizione del Governo è diretta a respingere tutto, che non si possa respingere nessuna di queste voci. Ecco lo spirito entro il quale ho voluto parlare, proprio per il buon fine di un argomento di senso comune. Qui non si tratta di alta finanza e nemmeno di grande tecnica tributaria: è semplicemente un argomento di senso comune. Se tutti coloro che non hanno un reddito da lavoratore dipendente possono giocare su questa voce di spesa — e io dico legittimamente; ma ci saranno pure dei casi in cui si va fuori della legittimità — non si capisce perché non si debba in sede di complementare riconoscere questo beneficio al lavoratore dipendente.

Ci potrebbe essere un ostacolo, onorevoli colleghi, onorevole ministro: l'ostacolo, cioè, che la norma riguarderebbe tutti i lavoratori dipendenti, sia — dice il ministro — quello che prende 100 mila lire al mese, sia quello che ne prende invece 400 o 500 mila trattandosi di un dirigente, di un medio dirigente, o di un tecnico. Questo problema, per altro, è facilmente risolvibile: basta fissare un limite; si potrebbe applicare il beneficio entro una fascia che vada dai 2 ai 3 milioni, applicandolo poi a scalare, con una riduzione alla metà, per la fascia fra i 3 e i 4 milioni. In altre parole, il problema è risolvibile: è solo questione di sensibilità politica, di parificazione di un trattamento che nella legislazione, nella realtà, nella prassi fiscale italiana esiste per tutti al di fuori dei lavoratori dipendenti e dei piccoli artigiani ed esercenti, i quali non hanno molte possibilità di giocare su queste somme.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 2?

**DE PONTI, Relatore.** Accetto l'emendamento del Governo, nel testo modificato. Come premessa generale, vorrei far rilevare che tutti gli emendamenti proposti all'emendamento del Governo sono tesi ad ampliare la sfera delle agevolazioni già in atto o che si intende porre in atto, con una notevole, talvolta sensibilissima riduzione delle entrate. La posizione del diniego in una materia di questo genere non è agevole, ma è doverosa.

Per quanto riguarda l'emendamento Raffaelli 0.2.2, si tratta senza dubbio di un emendamento molto spiccio che però non ritengo si possa accogliere. Quindi mi dichiaro contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 0.2.3 della maggioranza del Comitato dei nove, siamo d'accordo nel ritirarlo; cioè, avendo il Governo consentito — gliene do atto e lode — di aumentare da 360 mila a 480 mila lire l'inizio della fascia dell'aliquota ridotta, mi sembra equo fare un ragionamento simile per la categoria C/1, artigiani, piccoli operatori economici, e quindi, oltre le 360 mila lire è giusto lasciare le 660 mila lire, sicché si arriva in pratica a 1 milione 20 mila lire. Per cui abbiamo 1 milione 80 mila lire per i lavoratori dipendenti categoria C/2, e 1 milione 20 mila lire per la categoria C/1, salvo gli artisti e i professionisti. Quanto all'emendamento Vespignani 0.2.4, esso si sovrappone all'emendamento del Governo. Prego quindi i

presentatori dell'emendamento di ritirarlo, altrimenti mi dovrei dichiarare contrario.

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo Carrara Sutour 0.2.0.1, la parte che riguarda le 100 mila lire, viene praticamente recepita nell'articolo aggiuntivo 3-bis di cui all'emendamento 0.3.0.1 presentato dalla maggioranza del Comitato dei nove e che verrà poi discusso. Invito pertanto l'onorevole Carrara Sutour a ritirarlo. Per il resto, sottolineo che questo è un provvedimento ponte, che attende la soluzione di una serie di problemi nell'ambito della riforma tributaria (ricordo che la riforma stessa ha già previsto, per esempio, per la moglie una riduzione particolare di 36.000 lire e spero che in questo senso si possa trovare l'accordo anche qui in aula, come è avvenuto in Commissione; del resto, è una misura che avevamo proposto da molto tempo già in sede di discussione di altri provvedimenti, come, ad esempio, quello sul divorzio, dove io stesso mi sono fermato particolarmente su questo aspetto). Ritengo, in conclusione, che non si possa accettare.

In ordine al contenuto dell'emendamento Carrara Sutour 0. 2. 0. 2, che propone di aggiungere un articolo 2-ter, sono state fatte delle considerazioni che certamente possono essere condivise e senza dubbio possono formare oggetto di discussione e che, per altro, sono state largamente esaminate in sede di Commissione a proposito della riforma tributaria. Debbo però ricordare che qui si parla di complementare che oggi gli operai non pagano; essi dunque non ricaverebbero particolari vantaggi da una agevolazione di questo genere. Mi sembra quindi opportuno rinviare la questione in altra sede e sono pertanto contrario all'emendamento anzidetto.

Con l'occasione, vorrei invitare l'onorevole Scalfari a ritirare il suo emendamento 0. 3. 0. 2, rinviato dall'articolo 1 all'articolo 3, il cui contenuto è praticamente recepito nell'articolo aggiuntivo della maggioranza del Comitato dei nove 0.3.0.1.

ABELLI. Però non è assorbito. L'onorevole Scalfari dovrà ritirarlo, altrimenti lo dovremo votare.

PRESIDENTE. Onorevole Abelli, lasci proseguire il relatore. L'onorevole Scalfari dichiarerà poi se ritira o meno l'emendamento.

DE PONTI, *Relatore*. Vorrei chiarire le cose. L'emendamento Scalfari 0.3.0.2 propone una riduzione per quanto riguarda la ricchezza mobile. Questo è oggi tecnicamente, a

mio giudizio, impossibile. La ricchezza mobile è uno strumento fiscale tale che non lo consente.

Credo che tutti siamo concordi nell'apprezzare il fatto di cercare di alleggerire i carichi di famiglia in un modo o nell'altro. Ci siamo fatti carico di questo e la maggioranza del Comitato dei nove ha per l'appunto presentato un articolo 3-bis, nel quale viene chiaramente detto che dal reddito complessivo netto, con richiamo all'articolo 138 del testo unico del 1958, si detrae la quota fissa di 240 mila lire come sempre, nonché una quota di centomila lire per ciascun componente la famiglia. Dalle 50 mila lire passeremo alle 100 mila lire. Anzi, a questo proposito, ci sarà da aggiungere una piccola precisazione.

Questo naturalmente riguarda la complementare, perché non abbiamo ritenuto, oggi come oggi, di potere travasare nella tecnica della ricchezza mobile quello che è più proprio della complementare. Si tratta di un anno e di due imposizioni con fondamenti diversi; nel futuro, quando avremo di fronte i risultati della riforma tributaria, avremo evidentemente una imposizione con motivazioni diverse, ed allora si stabilirà meglio una riduzione unica per carichi di famiglia sull'imposta unica.

MUSOTTO. Signor Presidente, di fronte a questo chiarimento, ritiriamo l'emendamento Scalfari 0. 3. 0. 2.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 2 ?

PRETI, *Ministro delle finanze*. Siamo di fronte all'articolo 2 che si riferisce alle aliquote della complementare e della ricchezza mobile. Vi è un emendamento soppressivo Raffaelli 0. 2. 2 che noi, per ragioni ovvie, non possiamo accettare, perché l'accettazione significherebbe l'elevazione dell'aliquota più bassa del 4 per cento a livelli talmente alti che la perdita dell'erario sarebbe notevole. Ci pronunciamo quindi decisamente contro questo emendamento, e credo che anche lo stesso onorevole Raffaelli, che pure svolge con tanta intelligenza il suo ruolo di oppositore, si renda conto che non possiamo comportarci diversamente. Vorrei cogliere l'occasione per sottolineare il fatto che proprio oggi, conversando con alti esponenti della banca pubblica (non della banca privata), ho avuto l'ennesima conferma che non si riesce ad ottenere la sottoscrizione di obbligazioni. Se i cittadini

non sottoscrivono obbligazioni e non si possono fare emissioni obbligazionarie, mi domando se possiamo permetterci il lusso di aprire grossi « buchi » nelle entrate fiscali dello Stato, posto che dovremo presuntivamente far fronte, nel 1971, a certe esigenze con le entrate tributarie. La gravità della situazione attuale è tale che non è certamente consigliabile, come ho detto, rinunciare ad entrate dello Stato, se non in relazione a quei redditi minimi che intendiamo agevolare.

L'onorevole Boiardi, con l'emendamento 0.2.4, ha chiesto anch'egli l'estensione dell'aliquota del 4 per cento ai redditi che oggi pagano l'8 per cento, comprendendo tra questi anche i redditi di categoria B. Dal momento che notoriamente i redditi di categoria B sono quelli degli industriali, e posto che non ho mai pensato che l'onorevole Boiardi e i suoi amici rappresentino i contribuenti che pagano quel tipo di imposta, non riesco a rendermi ragione di questo emendamento.

CARRARA SUTOUR. Avevamo proposto un testo preciso, che certamente non riguardava gli industriali.

PRETI, *Ministro delle finanze*. Siccome si tratta di elevare le quote delle categorie B, C/1, C/2, credo che ella sappia che la prima di queste riguarda gli industriali e i grandi commercianti, perché artigiani e piccoli commercianti rientrano nella categoria C/1.

CARRARA SUTOUR. Ma noi abbiamo ritirato questo emendamento.

PRETI, *Ministro delle finanze*. Se lo avete ritirato, forse vi siete resi conto della giustezza delle mie considerazioni.

CARRARA SUTOUR. Signor ministro, se ella legge l'intero emendamento, si renderà conto che vi era scritto anche « fino ad un massimo di lire 3 milioni ». Se ella ritiene che gli industriali abbiano questo massimo di reddito, comprendo perché non troviate fondi per far andare avanti lo Stato.

PRETI, *Ministro delle finanze*. Non l'avevo udita annunciare il ritiro del suo emendamento. Desideravo comunque farle presente che, anche se si pone il limite dei 3 milioni, la categoria B è sempre quella categoria che comprende queste persone — industriali e grossi commercianti — molte delle quali cercano sovente di far detassare redditi bassi, spesso anche inferiori a 3 milioni. Non parlo dei

grossi industriali, ma parlo di industriali di media e di piccola portata. Comunque, visto che l'emendamento è stato ritirato, *nulla quaestio*.

Per quanto riguarda poi il testo del Governo, noi abbiamo proposto un articolo 2 nel quale praticamente, dopo che è stata approvata la franchigia di 600 mila lire, abbiamo proposto che da 600 mila lire a 960 mila lire i lavoratori dipendenti pagassero il 4 per cento e, sopra le 960 mila lire, continuassero a pagare come oggi l'8 per cento. L'onorevole Abelli, a nome del suo gruppo, ha ritenuto che questo limite di 960 mila lire dovesse essere elevato. Lo stesso ha chiesto l'onorevole Vespignani a nome del gruppo comunista, gruppo il quale, a parte l'emendamento soppressivo, ha presentato con l'emendamento subordinato Vespignani 0. 2. 4 (e chi ha fatto l'avvocato sa che l'emendamento subordinato è poi quello su cui si punta) l'elevazione dell'aliquota del 4 per cento a un milione e 200 mila lire (se non sbaglio): cioè 600 mila più 600 mila. Ora, io dico all'onorevole Vespignani e all'onorevole Abelli che il Governo, come pure la Commissione, tenendo conto delle istanze rappresentate da voi e anche da taluni esponenti della maggioranza, hanno ritenuto che si possa realizzare un incontro a metà strada. Ossia: noi proponevamo 600 mila più 360 mila, uguale a 960 mila; voi proponevate un milione e 200 mila; noi proponiamo ora di arrivare a un milione e 80 mila. Elevando l'aliquota del 4 per cento fino al limite di un milione e 80 mila, sostanzialmente aumentiamo di circa il 12-13 per cento, che corrisponde poi agli aumenti dei salari che si sono verificati nell'ultimo tempo. Credo che con questo il Governo abbia dimostrato di tener conto anche dell'apporto dei gruppi parlamentari di opposizione e spera pertanto che il testo governativo possa essere anche da essi approvato.

Per quanto riguarda i piccoli commercianti e gli artigiani, il Governo ha proposto di elevare la franchigia dalle precedenti 240 mila lire alle 360 mila che sono state approvate ieri quando l'articolo 1 ha avuto il consenso della Camera.

Per quanto riguarda l'articolo 2, la Commissione ha ritirato il suo emendamento; lasciamo pertanto la frase « la riduzione si applica sulle prime 660 mila lire ». Questo significa che gli artigiani e i piccoli commercianti pagheranno la ricchezza mobile con l'aliquota del 4 per cento sino all'importo di 1 milione 20 mila lire. Viceversa, per i professionisti, per i grossi commercianti e per gli industriali che pagano in categoria B, re-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1970

sta il limite precedente delle 960 mila lire per l'aliquota del 4 per cento.

L'emendamento dell'onorevole Carrara Soutour 0. 2. 0. 1 propone che al reddito netto, agli effetti dell'imposta complementare, sia applicata la detrazione di lire cento mila per ogni familiare, di lire 200 mila per il coniuge, ecc. Noi siamo d'accordo sulla prima parte perché essa corrisponde all'emendamento 0. 3. 0. 1 presentato dalla maggioranza del Comitato dei nove e che verrà poi in discussione: ma ne tratteremo in quella sede.

Per quanto riguarda l'emendamento 0.2.0.2 con il quale l'onorevole Carrara Soutour — e mi pare la stessa cosa pensasse l'onorevole Raffaelli — fa riferimento a determinate spese che dovrebbero essere detratte agli effetti dell'imposta complementare, io non ho che da ripetere quello che diceva prima il relatore onorevole De Ponti. Noi abbiamo già discusso questo tema in sede di riforma tributaria. Siamo già arrivati in Commissione, molte volte con voto unanime, a determinate conclusioni e quindi le applicheremo dal 1° gennaio 1972. Ma in questo sistema complicato e zoppicante, che ormai deve avere vigore solamente per un anno, mi sembra che, se noi introducessimo queste modifiche, non faremo opera di chiarezza. Rinviamo quindi l'argomento al 1972; con la riforma tributaria io credo che norme di questo genere potremo votarle concordemente.

In conclusione, il Governo insiste sul suo emendamento nel testo modificato ed è contrario agli altri.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Raffaelli, mantiene il suo emendamento 0. 2. 2 non accettato dalla Commissione né dal Governo?

RAFFAELLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È respinto).

Onorevole Vespignani, mantiene il suo emendamento 0. 2. 4 non accettato dalla Commissione né dal Governo?

VESPIGNANI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È respinto).

Onorevole Carrara Soutour mantiene i suoi emendamenti 0.2.0.1 e 0.2.0.2, non accettati dalla Commissione, né dal Governo?

CARRARA SOUTOUR. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Carrara Soutour 0.2.0.1, eccettuate le parole: « di lire 100.000 per ogni familiare a carico e », per non pregiudicare la votazione del successivo emendamento 0.3.0.1 della Commissione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Carrara Soutour 0.2.0.2.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo nel testo modificato, interamente sostitutivo dell'articolo 2 della proposta di legge Abelli.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2 della proposta di legge Raffaelli, al quale non sono stati presentati emendamenti.

PIGNI, *Segretario*, legge:

« Il limite di lire 2.000 di cui al secondo comma dell'articolo 20 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è elevato a lire 20.000 ».

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo articolo?

DE PONTI, *Relatore*. Sono contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

PRETI, *Ministro delle finanze*: Concordo con il relatore.

RAFFAELLI. Ritiro questo articolo della mia proposta di legge.

PRESIDENTE. Sta bene. Si dia lettura dell'articolo 3 della proposta di legge Raffaelli.

PIGNI, *Segretario*, legge:

« Le aliquote dell'imposta di ricchezza mobile per i redditi di cui all'articolo 1 sono le seguenti:

4 per cento per le quote di reddito al netto della quota esente fino a lire 2.000.000 raggugliate ad anno;

8 per cento per le quote di reddito tassabile eccedente le lire 2.000.000 raggugliate ad anno ».

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1970

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo:

« All'articolo 128, primo comma, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è aggiunto il seguente comma:

” Le regioni, le province, i comuni, le persone giuridiche private e pubbliche, le società e le associazioni di ogni genere e gli imprenditori commerciali debbono operare una ritenuta nella misura dell'8 per cento a titolo di acconto dell'imposta dovuta dal soggetto percipiente, sui due terzi delle somme sotto qualsiasi forma corrisposte per prestazioni professionali ” ».

È stato presentato il seguente emendamento all'emendamento del Governo:

*All'inizio del comma aggiuntivo premettere le parole: Lo Stato, e dopo le parole: i comuni, inserire le parole: e gli altri enti pubblici.*

0. 3. 1. **Raffaelli, Sulotto, Arzilli, Di Puccio, Tognoni, Borraccino, Caponi, Cesaroni, di Marino, D'Alema, Damico, Giovannini, Gramegna, Olmini, Lenti, Martelli, Nicolai Cesarino, Pajetta Giuliano, Pellizzari, Rossinovich, Sgarbi Bompani Luciana, Scutari, Scipioni, Specchio, Speciale, Valori, Vespignani, Amasio.**

L'onorevole Raffaelli ha facoltà di svolgerlo.

RAFFAELLI. Signor Presidente, ormai il sistema della nostra proposta è talmente alterato che l'articolo 3 perde il suo significato. Pertanto lo ritiriamo.

Per quanto riguarda il nostro emendamento all'emendamento del Governo, poiché il Governo stesso ha dichiarato, per quanto concerne la trattenuta alla fonte, di essere favorevole ai principi applicativi anche da noi suggeriti in sede di Commissione, obiettando soltanto che se mai la misura fissa potrebbe essere sostituita da una misura variabile in rapporto all'entità della prestazione collegata alla scala di progressività delle aliquote, noi pensiamo di poter soprassedere in questo momento sulla questione, che sarà ripresa in sede sistematica quando si tratterà di discutere la riforma tributaria. Proponiamo però di premettere, per chiarezza, al comma aggiuntivo dell'articolo proposto dal Governo le parole: « Lo Stato ».

DE PONTI, *Relatore*. È inutile, perché c'è l'articolo 126 del testo unico delle imposte dirette.

RAFFAELLI. Non è inutile a titolo di chiarimento. Proponiamo inoltre che dopo le parole: « i comuni », siano inserite le parole: « e gli altri enti pubblici ». E questo per evitare che la norma che istituisce o amplia la ritenuta alla fonte possa domani ingenerare dubbi di applicazione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 3 ?

DE PONTI, *Relatore*. La maggioranza della Commissione accetta il testo del Governo e ritiene che l'emendamento Raffaelli 0. 3. 1 sia inutile, poiché l'articolo 126 del testo unico del 1958 regola esplicitamente questa materia, per quanto riguarda l'amministrazione dello Stato. Prego l'onorevole Raffaelli di voler controllare.

RAFFAELLI. L'emendamento del Governo potrebbe essere considerato come una modifica anche all'articolo 126 del testo unico. Comunque, se è chiaro all'Assemblea che nessun ente pubblico viene sottratto a questo obbligo, ed il ministro è in grado di confermarlo, noi non abbiamo motivo di insistere per l'accoglimento del nostro emendamento.

DE PONTI, *Relatore*. Ritengo che si possa lasciare il testo del Governo così com'è. È chiaro che le amministrazioni dello Stato già fanno questa ritenuta; poteva sussistere il dubbio circa gli altri enti pubblici, ma è stato disposto con il riferimento all'articolo 128 del testo unico. Ritengo che questo sia sufficiente. Semmai, delle aggiunte formali proposte con il subemendamento Raffaelli 0. 3. 1 potrà tenersi eventualmente conto nel coordinamento finale della proposta di legge.

PRESIDENTE. Il Governo ?

PRETI, *Ministro delle finanze*. Dal momento che tutti siamo d'accordo sul principio, non credo che sia il caso di perdersi in questioni lessicali. Sono d'accordo circa il fatto che l'obbligo della ritenuta, come chiede l'onorevole Raffaelli, debba valere anche per lo Stato e gli altri enti pubblici. Il relatore ha chiarito che lo Stato è già vincolato in tal senso; il testo del Governo parla poi di persone giuridiche, private e pubbliche, com-

prendendo pertanto tutti gli enti pubblici. Comunque, anch'io propongo che delle aggiunte formali contenute nel subemendamento Raffaelli 0. 3. 1 si tenga eventualmente conto in sede di coordinamento finale della proposta di legge.

**PRESIDENTE.** Onorevole Raffaelli, dopo questi chiarimenti, mantiene il suo subemendamento 0. 3. 1 ?

**RAFFAELLI.** Lo ritiro, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento del Governo interamente sostitutivo dell'articolo 3 della proposta di legge Raffaelli, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Avverto che è stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente articolo 3-bis:*

« Il primo comma dell'articolo 138 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è sostituito dal seguente:

” Dal reddito complessivo netto determinato a norma degli articoli precedenti, si detraggono una quota fissa di lire 240.000 nonché una di lire 100.000 per ciascun componente la famiglia quale risulta a carico del contribuente al 31 dicembre dell'anno per il quale l'imposta è dovuta ” ».

**0. 3. 0. 1.      Maggioranza del Comitato dei nove.**

**DE PONTI, Relatore.** Signor Presidente, vi insistiamo e proponiamo, per maggiore chiarezza, di aggiungervi, in fine, il seguente comma:

« Nell'ultimo comma dell'articolo 138 dello stesso testo unico le parole: ” lire 50.000 ” sono sostituite con le parole: ” lire 100.000 ” ».

**PRESIDENTE.** Il Governo ?

**PRETI, Ministro delle finanze.** Il Governo accetta l'articolo aggiuntivo 0. 3. 0. 1 della maggioranza del Comitato dei nove con l'aggiunta ora enunciata dal relatore.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 0. 3. 0. 1 pro-

posto dalla maggioranza del Comitato dei nove e accettato dal Governo nel testo modificato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4 della proposta di legge Raffaelli.

**PIGNI, Segretario,** legge:

« La tredicesima e le ulteriori mensilità, la gratifica natalizia e ogni altra gratifica *una tantum* percepite dai lavoratori dipendenti, non sono tassabili agli effetti dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile e non debbono essere denunciate ai fini dell'imposta complementare ».

**RAFFAELLI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**RAFFAELLI.** Signor Presidente, propongo il seguente nuovo testo di detto articolo:

« Le tredicesime mensilità percepite dai lavoratori dipendenti con retribuzione non superiore a lire 4 milioni annui non sono tassabili agli effetti dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile e non debbono essere denunciate ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1971 ».

**PRESIDENTE.** Qual è il parere della Commissione sul nuovo testo dell'articolo 4 ?

**DE PONTI, Relatore.** La Commissione è contraria.

**PRESIDENTE.** Il Governo ?

**PRETI, Ministro delle finanze.** Il Governo è contrario. Dato che non si prevede per l'anno in corso un aumento della franchigia, che entrerà in vigore con il 1971, abbiamo concesso e votato ieri una facilitazione per la tredicesima mensilità del 1970. È ovvio che nel 1971 la tredicesima mensilità verrà a godere degli stessi benefici previsti per tutte le altre retribuzioni dei lavoratori. Non vi è ragione per una norma particolare, alla quale il Governo pertanto si oppone.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti. Onorevole Raffaelli, mantiene il nuovo testo dell'articolo 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

**RAFFAELLI.** Prendo atto delle dichiarazioni del ministro Preti, che chiariscono un

punto rimasto alquanto oscuro. Ieri è stato detto (e il relativo emendamento è stato approvato) che per quanto riguarda la tredicesima mensilità e le gratifiche del dicembre 1970 si applicava, in via eccezionale, una detrazione di 50 mila lire, ragguagliate a mese. È esatto, onorevole ministro? Vi sarà poi il problema tecnico di vedere come si cumuleranno con la franchigia normale di 240 mila lire.

Sembra dunque che il ministro estenda, per quanto riguarda la tredicesima mensilità, anche al 1971 quanto è stato deliberato ieri per il 1970. (*Interruzione del Relatore De Ponti*). Ma non vi è niente di automatico, perché non è scritto nella legge. Prendiamo comunque atto del chiarimento del ministro, che viene incontro, almeno in parte, alle nostre posizioni.

Vi è poi la nostra richiesta che per il 1971, nella fascia di 4 milioni annui complessivi, per i soli lavoratori subordinati si abbia la totale esenzione della tredicesima mensilità. Perché resta in piedi questa richiesta? Perché, mentre per il 1970 il ministro ci ha detto che vi è quella detrazione eccezionale di 50 mila lire di cui ho parlato, nel 1971 siamo alle soglie dell'entrata in vigore della riforma tributaria nell'ambito della quale, allo stato di oggi dei lavori, è stato già acquisito un trattamento migliore.

In conclusione le posizioni sono queste: per la tredicesima mensilità del 1970 una franchigia eccezionale di 50 mila lire; per la tredicesima mensilità del 1971 (con esclusione delle ulteriori mensilità e gratifiche), esenzione totale. Sarei disposto a ritirare l'articolo qualora si portasse la franchigia di 50 mila lire prevista per il 1970 a 100 mila lire per il 1971.

PRETI, *Ministro delle finanze*. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRETI, *Ministro delle finanze*. Preciso che per il 1971 alla tredicesima mensilità si applicano le norme generali. Con la legge abbiamo approvato determinate facilitazioni; queste facilitazioni, evidentemente, si applicano nella stessa misura per tutte le retribuzioni che vengono percepite dai lavoratori dipendenti. Non vi è quindi nessun bisogno di una norma a parte. Una norma a parte era necessaria per il 1970, dato che per il 1970 non è prevista alcuna agevolazione.

Il pensiero del Governo mi sembra estremamente chiaro; quindi, non possiamo accettare il nuovo testo dell'articolo 4. Il quale, tra l'altro, provocherebbe una specie di turbamento e non poca confusione anche dal punto di vista dell'interpretazione e dell'applicazione. Ma, a parte questo, credo di avere espresso la ragione anche sistematica, di coerenza logica, per cui noi non possiamo accettarlo.

PRESIDENTE. Onorevole Raffaelli, dopo le ulteriori dichiarazioni del Governo, mantiene il nuovo testo dell'articolo 4?

RAFFAELLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, nel nuovo testo, l'articolo 4 della proposta di legge Raffaelli, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*E respinto*).

Dobbiamo ora esaminare gli articoli 1 e 2 della proposta di legge Roberti, il contenuto dei quali non ha riscontro nel testo della proposta di legge Raffaelli. Se ne dia lettura.

PIGNI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

I redditi di lavoro dei lavoratori dipendenti sono tassati, ai fini dell'imposta complementare, mediante ritenuta da operarsi a cura dei datori di lavoro, secondo le modalità vigenti e con le percentuali previste.

ART. 2.

I redditi di lavoro sono esclusi dall'obbligo della denuncia prescritta dalla legge.

ABELLI. Li ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. Si dia lettura dell'articolo 5 della proposta di legge Raffaelli.

PIGNI, *Segretario*, legge:

« Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 si applicano anche alle cooperative rette e disciplinate dai principi di mutualità senza fini di speculazione privata e iscritte nei registri prefettizi secondo la disciplina del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modifiche e integrazioni ».

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1970

RAFFAELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAFFAELLI. Signor Presidente, la questione che è oggetto di questo articolo potrà essere facilmente risolta. Dopo le trasformazioni intervenute a seguito degli emendamenti del Governo alla mia proposta di legge, l'articolo perde ogni significato; ma in un diverso testo — che io ho già predisposto — penso che la disposizione potrebbe essere accettata dal Governo, perché si riferisce ad una posizione su cui è stato raggiunto un accordo in sede di riforma tributaria sul trattamento dei soci delle cooperative. La nuova formulazione che proponiamo è la seguente:

« Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 relative ai lavoratori subordinati si applicano anche ai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, di servizio ed agricole di prima trasformazione dei prodotti agricoli comunque costituite ». Si tratta, in sostanza, onorevole ministro, di quello che avete previsto in sede di riforma tributaria.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione ?

DE PONTI, *Relatore*. Trattandosi di un concetto già accolto in sede di riforma tributaria, la Commissione si dichiara favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo ?

PRETI, *Ministro delle finanze*. Anche il Governo è favorevole per le stesse considerazioni.

È chiaro — e penso che questo sia pure nelle intenzioni dell'onorevole Raffaelli — che, quando parliamo di soci delle cooperative, intendiamo riferirci ai soci in quanto lavoratori delle cooperative e non a soci di cooperative che non siano salariati o impiegati delle cooperative, perché un beneficio di questo genere non sarebbe motivato nei loro confronti. Quindi, se siamo d'accordo su questa interpretazione, non ho difficoltà; anzi sono favorevolissimo al nuovo testo presentato dall'onorevole Raffaelli.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5 della proposta di legge Raffaelli nel nuovo testo presentato a firma degli onorevoli Raffaelli e Vespignani e accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6 della proposta di legge Raffaelli:

PIGNI, *Segretario*, legge:

« Ai fini dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo sui redditi definiti nell'articolo 1, si applicano le seguenti detrazioni:

1) spese di malattia e degenza effettivamente sostenute e non rimborsate dagli enti previdenziali;

2) spese funebri debitamente documentate;

3) spese di trasporto sostenute da lavoratori nella misura massima:

a) di lire 100.000 annuali per coloro che abitano nel comune sede del luogo di lavoro;

b) di lire 200.000 annuali per coloro che abitano fuori del comune sede del luogo di lavoro.

Dette detrazioni si applicano anche ai redditi del lavoro dipendente del coniuge o di altro familiare denunciati dal capofamiglia;

4) per spese di aggiornamento tecnico nella misura massima del 20 per cento annuo.

Detta detrazione si applica anche ai redditi di lavoro del coniuge o di altro familiare denunciati dal capofamiglia;

5) per spese relative all'imposta di successione relativamente alla casa di abitazione purché di caratteristiche economiche e popolari;

6) per tasse scolastiche, acquisto libri e spese di mantenimento agli studi di familiari a carico nella misura massima di lire 10.000 al mese per ciascun familiare studente e per il periodo documentato di frequenza agli studi ».

PRESIDENTE. Questo articolo deve intendersi precluso da precedenti votazioni.

Si dia lettura dell'articolo 7 della proposta di legge Raffaelli.

PIGNI, *Segretario*, legge:

« Ai fini dell'imposta complementare, al reddito complessivo netto, come calcolato ai sensi degli articoli precedenti si applicano le seguenti detrazioni in aggiunta alla quota esente determinata in lire 1.200.000:

di lire 100.000 per ogni familiare a carico elevata a lire 200.000 quando il familiare a carico sia: coniuge, figlio studente fino al 26° anno di età, persona in età di lavoro ma inabile al lavoro o disoccupato involontario

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1970

o persona senza pensione o con pensione o reddito inferiore a lire 480.000 annue ».

**PRESIDENTE.** Anche questo articolo deve intendersi precluso da precedenti votazioni.

Si dia lettura dell'articolo 8 della proposta di legge Raffaelli, al quale non sono stati presentati emendamenti.

**PIGNI, Segretario, legge:**

« Le quote esenti sia per l'imposta di R.M. di cui all'articolo 1 sia per l'imposta complementare nonché le detrazioni previste nell'articolo 6, n. 3 e 6 e nell'articolo 7 vengono modificati, ogni biennio successivo all'anno di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle finanze qualora l'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT aumenti in ragione non inferiore al 2 per cento annuo ».

**RAFFAELLI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**RAFFAELLI.** Signor Presidente, sono stati considerati preclusi gli articoli 6 e 7 della proposta di legge per le votazioni fatte su emendamenti analoghi in tutto o in parte; siamo d'accordo, accettiamo che siano considerati preclusi.

Qual è il principio che vogliamo introdurre con l'articolo 8 in questa proposta di legge? Che una volta fissate le quote esenti, le quote di detrazione, agli effetti di una imposta, ci sia un meccanismo che le possa modificare in relazione ai cambiamenti che intercorrono tra il valore del salario e il costo della vita. Si potrà obiettare che si tratta di un meccanismo di difficile attuazione, così come noi lo abbiamo proposto; ma non si può escludere che — diversamente congegnato — esso possa funzionare.

Potrebbero esserci diverse vie: o il Governo accetta la nostra formulazione, o una diversa; o è disposto a prendere un impegno in questo senso, o trasformiamo questa nostra proposta in un ordine del giorno; per me, a questo punto, è importante che non vada perduta l'indicazione che noi abbiamo dato nell'articolo 8 e che riflette la pressante richiesta di tutti coloro che appartengono a categorie con reddito fisso e a piccoli redditieri; nel senso che l'amministrazione non sia inchiodata in modo rigido a quote esenti o a detrazioni anche quando esse divengano anacronistiche o irrisorie.

Se quindi il Governo accetta di assumere un impegno in questo senso, non insisteremo per la votazione dell'articolo 8.

**PRETI, Ministro delle finanze.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PRETI, Ministro delle finanze.** Il Governo ha già detto che ritiene doveroso, in relazione ad una equa e razionale politica fiscale, tener conto del mutamento del valore della moneta: l'abbiamo detto in sede di discussione generale sulla riforma tributaria. Ho anche spiegato all'onorevole Raffaelli, in altra sede, le ragioni per cui non credo si possa accogliere l'articolo 8.

Poiché fra pochi giorni, onorevoli Raffaelli, noi discuteremo della riforma tributaria, troveremo certamente in quella sede una formula adeguata per il futuro. Tra l'altro, votare un articolo in questa sede, che varrebbe soltanto per il 1971, non avrebbe alcun senso.

La prego, pertanto, di non insistere sulla votazione dell'articolo 8.

**RAFFAELLI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**RAFFAELLI.** Dalle parole dell'onorevole ministro, signor Presidente, devo dedurre che c'è disponibilità, da parte del Governo, nel senso di trasferire un meccanismo analogo, o più perfetto di quello da me indicato, in sede di riforma tributaria, quando si arriverà alla discussione degli articoli nella seconda quindicina di luglio.

Non c'è dunque motivo che noi insistiamo per la votazione di questo articolo 8, tanto più che, essendo trascorsi ormai tre anni dalla data di presentazione della nostra proposta di legge, la norma avrebbe applicazione soltanto per un anno, o addirittura non avrebbe alcun effetto, riferendosi essa ad un arco di tempo inferiore a quello in cui si possono verificare cambiamenti nell'indice del costo della vita. Ritiriamo dunque l'articolo 8.

**PRETI, Ministro delle finanze.** Chiedo di parlare per una precisazione.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PRETI, Ministro delle finanze.** Ella ha auspicato, onorevole Raffaelli, un meccanismo

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1970

più perfetto. Ho già spiegato e tengo a ribadire, anche perché quello che dice un ministro resta agli atti della Camera...

GUARRA. Agli atti della Camera resta anche quello che dice un parlamentare.

PRETI, *Ministro delle finanze*. ...che non si può in questa materia modificare con la stessa frequenza con la quale si modificano, ad esempio, le quote di aggiunta di famiglia, e via dicendo; anche perché — se non vogliamo fare confusioni — occorre operare su cifre intere e quindi trovare un meccanismo che tenga, sì, conto della svalutazione della moneta — che ormai è una caratteristica della società moderna — ma che non ci costringa a continui ed annuali aggiustamenti che sarebbero — io credo — una sciagura per il fisco.

Ma, poiché sullo spirito della proposta siamo d'accordo, credo che in sede di riforma sarà certamente trovata la soluzione migliore.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 9 della proposta di legge Raffaelli, al quale non sono stati presentati emendamenti.

PIGNI, *Segretario*, legge:

« L'amministrazione finanziaria provvede anche d'ufficio ad effettuare rimborsi e conguagli delle maggiori imposte eventualmente pagate dal contribuente, in dipendenza di errori materiali compiuti dagli uffici, anche in assenza di ricorso di parte e senza limiti temporali ».

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione ?

DE PONTI, *Relatore*. La Commissione non è contraria all'articolo 9. Mi permetto, però, di far presente che anche su questo articolo sussistono le medesime preoccupazioni che hanno consigliato di rinviare in sede di discussione della riforma tributaria gli argomenti trattati nell'articolo 8.

PRESIDENTE. Il Governo ?

PRETI, *Ministro delle finanze*. Per quanto riguarda l'articolo 9 della proposta di legge Raffaelli, ho già detto che il Governo ne ha anticipato il contenuto attraverso una circolare. Comunque, se proprio lo si vuol votare, il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9 della proposta di legge Raffaelli.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10 della proposta di legge Raffaelli.

PIGNI, *Segretario*, legge:

« A modifica dell'articolo 243 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, in caso di omessa dichiarazione si applica l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 oltre alla soprattassa nella misura di due volte la imposta evasa, salvo i casi previsti dal successivo articolo 248 ».

PRESIDENTE. Avverto che gli onorevoli Raffaelli, Vespignani, Giovannini, D'Alessio, Raucci, Martelli, Niccolai Cesarino, Lenti, Specchio e Borraccino hanno proposto di aggiungere all'articolo 10 le seguenti parole: « e quando l'ammontare complessivo della imposta dovuta non superi le lire 50.000 ».

RAFFAELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAFFAELLI. L'articolo 10 era concepito nello spirito della proposta di legge n. 505 ed aumentava giustamente il rigore delle ammende, sia ai fini della lotta generale contro le evasioni, sia perché noi volevamo introdurre una più ampia latitudine di giudizio. A questo punto abbiamo ritenuto, anche per motivi di carattere tecnico, di aggiungere le parole testé lette per evitare che l'ammenda così inasprita venga applicata anche nel caso in cui il contribuente che non ha presentato la denuncia debba pagare, per esempio, una imposta di 10 o 15 mila lire. Questa ipotesi può verificarsi specialmente per i lavoratori dipendenti che hanno già sopportato sulla busta paga la ritenuta di acconto.

Mi pare di aver capito da una precedente dichiarazione dell'onorevole ministro che il Governo non ha obiezioni da muovere all'introduzione di questo modesto congegno di salvaguardia.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'articolo 10, con l'aggiunta testé proposta dall'onorevole Raffaelli ?

DE PONTI, *Relatore*. La Commissione non è contraria al concetto espresso nell'articolo

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1970

lo 10, che è complementare con le previsioni contenute nell'emendamento governativo presentato come articolo 5 e che la Commissione accetta. Infatti, l'articolo 10 della proposta di legge Raffaelli considerava l'ipotesi di omessa dichiarazione e può quindi trovare riscontro nell'articolo 5 predetto, là dove appunto si prevede il caso di omessa, incompleta o infedele dichiarazione. Penso, quindi, che quanto meno si debba procedere ad un coordinamento fra le due disposizioni.

La Commissione è anche d'accordo che non si debba inferire sulle persone che, trovandosi in una situazione delicata, possono ritenere di avere già assolto a tutti i loro doveri per il semplice fatto di aver pagato la ritenuta di acconto. Il problema dei limiti in questi casi non sempre è facilmente risolvibile.

PRESIDENTE. Il Governo ?

PRETI, *Ministro delle finanze*. Il Governo accetta il testo dell'articolo 10, con l'aggiunta testé proposta dall'onorevole Raffaelli. Bisognerà, però, tener conto delle osservazioni del relatore circa il coordinamento tra le disposizioni da lui citate.

RAFFAELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAFFAELLI. Non ho nessuna obiezione nei confronti di questa esigenza di coordinamento manifestata dal relatore. Se, a quanto pare, i concetti contenuti nell'articolo 10 sono complementari a quelli cui s'informa l'articolo 5 del testo governativo, non ho motivo di oppormi.

PRESIDENTE. Ricordo che il testo dell'emendamento presentato come articolo 5 del Governo è il seguente:

« Le sopratasse previste dal primo comma dell'articolo 243, dal primo comma dell'articolo 244 e dal primo comma dell'articolo 245 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, per i casi di omessa, incompleta o infedele dichiarazione, sono elevate da un terzo a due terzi.

Il terzo comma dell'articolo 245 del predetto testo unico, nel testo integrato dall'articolo 3 della legge 14 maggio 1965, n. 495, è abrogato ».

Ritengo che la Camera possa passare alla votazione di questi due testi, salvo successivo coordinamento e con riserva di diversa collocazione.

Pongo in votazione con le riserve testé formulate l'articolo 10 della proposta di legge Raffaelli nel testo modificato dal presentatore.

(E approvato).

Pongo in votazione con identiche riserve l'emendamento del Governo presentato come articolo 5.

(E approvato).

Avverto che gli emendamenti del Governo presentati come articoli 4 e 6 verranno considerati come articoli aggiuntivi. Passiamo allo emendamento del Governo presentato come articolo 4. Se ne dia lettura.

PIGNI, *Segretario*, legge:

« L'addizionale istituita con l'articolo 80, primo comma, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e prorogata con decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1132, convertito, con modificazioni, nella legge 7 febbraio 1968, n. 27, è elevata dalla misura di centesimi dieci a quella di centesimi quindici per ogni lira dei tributi indicati nel primo comma del medesimo articolo 80.

Per i redditi di lavoro subordinato la maggiorazione di centesimi cinque dell'addizionale è applicata sull'imposta di ricchezza mobile di categoria C/2 relativa alla parte di reddito imponibile superiore a lire due milioni fino a lire dieci milioni.

Per i tributi dovuti dai soggetti non tassabili in base a bilancio sulla parte di reddito imponibile o di valore che eccede lire dieci milioni l'addizionale è elevata da centesimi dieci a centesimi venti ».

È stato presentato il seguente emendamento all'emendamento del Governo.

*Sopprimerlo.*

0. 4. 1. **Boiardi, Carrara Sutour, Libertini, Passoni, Alini, Pigni.**

CARRARA SUTOUR. Signor Presidente, trattandosi di un emendamento che si collegava strettamente, nella logica che noi avevamo posto a base di tutti i nostri emendamenti, agli emendamenti all'articolo 1, dichiaro di ritirarlo.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1970

PRESIDENTE. Sta bene. È stato presentato il seguente emendamento all'emendamento del Governo:

*Al secondo comma sostituire le parole: due milioni, con le parole: quattro milioni.*

0. 4. 2. **Raffaelli, Sulotto, Arzilli. Di Puccio, Tognoni, Borraccino, Caponi, Cesaroni, di Marino, D'Alema, Damico, Giovannini, Gramagna, Olmini, Lenti, Martelli, Nicolai Cesarino, Pajetta Giuliano, Pellizzari, Rossinovich, Sgarbi Bompani Luciana, Scutari, Scipioni, Specchio, Speciale, Valori, Vespignani, Amasio.**

VESPIGNANI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VESPIGNANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, secondo noi il tetto, fissato in 2 milioni, di reddito ai fini dell'applicazione della maggiorazione della imposta di ricchezza mobile in categoria C/2, è troppo basso. Esso, insieme con le detrazioni, prevede, in sostanza, che per salari superiori ai 2.600.000 lire annue, compresa anche la tredicesima mensilità, le gratifiche, eccetera, vi sia in pratica un peggioramento del gravame fiscale attraverso la imposizione di ricchezza mobile. Ora, al livello attuale dei salari, subito oltre i limiti di questo tetto, vi sono comprese anche talune categorie dell'industria (tecnici di base, capi reparto, impiegati tecnici dell'ufficio produzione) e anche impiegati di concetto della pubblica amministrazione. Tali categorie, secondo noi, dovrebbero essere escluse da una accentuazione del gravame fiscale della ricchezza mobile, tanto più che la norma dell'articolo 4 viene applicata per tutti i tributi previsti dall'articolo 80, primo comma, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976. Le categorie in parola già vengono a subire una ulteriore pressione fiscale nell'ambito della complementare, dell'imposta di famiglia e di tutte le altre imposte che vengono riscosse per ruoli. Ecco il motivo del nostro emendamento che auspichiamo possa essere accolto dalla Commissione e dal Governo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento del Governo presentato come articolo 4 e sul relativo subemendamento Raffaelli 0. 4. 2?

DE PONTI, *Relatore*. La Commissione accetta l'emendamento del Governo presentato

come articolo 4; è invece contraria al subemendamento Raffaelli 0. 4. 2. Infatti siamo di fronte ad un provvedimento-ponte che ha la durata di un anno e che ha un dato *plafond*, che oggi non mi pare superabile, tanto più che abbiamo innalzato ulteriormente la fascia colpita dal 4,40 per cento, portando la quota per i lavoratori dipendenti ad un milione 80 mila lire e quella di categoria C/1, eccezion fatta per gli artisti e i professionisti, a 1 milione e 20 mila.

Per tutte queste ragioni, riteniamo che lo scaglione nuovo, introdotto nella valutazione della ricchezza mobile con *plafond* 2 milioni 600 mila lire, sia ragionevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

PRETI, *Ministro delle finanze*. Onorevole Vespignani, non posso assolutamente accogliere il suo emendamento. Elevare fino a 4 milioni e 600 mila lire il reddito a cui non si deve applicare l'addizionale, mi sembra inaccettabile e non giusto, a parte la rilevante minore entrata per l'erario. Per me questo è uno dei punti essenziali, sul quale non posso venire incontro alle tesi diverse, come ho cercato di fare in altre occasioni.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Vespignani, mantiene il subemendamento Raffaelli 0. 4. 2, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

VESPIGNANI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo, presentato come articolo 4.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento del Governo presentato come articolo 6. Se ne dia lettura.

PIGNI, *Segretario*, legge:

« Le disposizioni della presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1971. Nei confronti dei soggetti tassabili in base al bilancio l'addizionale di cui al precedente articolo 4 si applica anche per le tassazioni relative agli esercizi sociali in corso alla data medesima, in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi dell'esercizio sociale posteriori al 31 dicembre 1970 ».

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1970

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento all'emendamento del Governo:

*Sopprimere il secondo periodo.*

0. 6. 1. **Carrara Sutoir, Boiardi, Libertini, Passoni, Alini, Pigni.**

CARRARA SUTOIR. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento all'emendamento del Governo:

*Sostituire le parole e i numeri: 1° gennaio 1971, con i seguenti: 1° settembre 1970.*

*Sostituire le parole e i numeri: 1° gennaio 1971, con i seguenti: 1° novembre 1970.*

*Sostituire le parole e i numeri: 1° gennaio 1971, con i seguenti: 1° dicembre 1970.*

0. 6. 2. **Raffaelli, Sulotto, Arzilli, Di Puccio, Tognoni, Borraccino, Caponi, Cesaroni, di Marino, D'Alema, Damico, Giovannini, Gramegna, Olmini, Lenti, Martelli, Nicolai Cesarino, Pajetta Giuliano, Pellizzari, Rossinovich, Sgarbi Bompani Luciana, Scutari, Scipioni, Specchio, Speciale, Valori, Vespignani, Amasio.**

ARZILLI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARZILLI. Considerando le attese dei lavoratori e tenendo presente che per la nostra pressione si è ottenuta una fascia di esenzione di 50 mila lire sulla tredicesima mensilità del 1970 e gratificazioni analoghe, vorremmo insistere perché la decorrenza fosse portata in modo primario al 1° settembre 1970, tenuto conto che la detta esenzione di 50 mila lire sulla tredicesima mensilità è poca cosa e non costituisce certamente un atto di coraggio da parte del Governo e del ministro delle finanze in particolare.

Il secondo aspetto del nostro emendamento si ricollega al fatto che i lavoratori hanno ottenuto, attraverso le loro lotte sindacali, alcuni aumenti che hanno già consentito al Governo di aumentare le entrate fiscali. Infatti, con tali aumenti, una larga fascia dei salari dei lavoratori dipendenti ha superato le 80 mila lire mensili, e così su questa fascia è scattata l'aliquota del 10 per cento. Quindi, per il 1970 si ha un massiccio prelievo fiscale sui salari dei lavoratori, in misura certamente non prevista dal Governo quando, il 1° luglio

1969, ha predisposto il bilancio per il corrente esercizio: vi è stato, dunque, un aumento di entrate tributarie. I lavoratori, tuttavia, si sono trovati di fronte ad un forte aumento del costo della vita che ha riassorbito in larga parte gli aumenti salariali; appare pertanto giustificata la nostra richiesta che le maggiori entrate tributarie e fiscali già realizzate debbano andare a beneficio dei lavoratori.

Chiediamo pertanto che la decorrenza del provvedimento, prevista dall'emendamento del Governo presentato come articolo 6 al 1° gennaio 1971, sia invece spostata al 1° settembre 1970, o, in via subordinata, al 1° novembre 1970, o, infine, in ulteriore via subordinata, al 1° dicembre dello stesso anno.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento del Governo presentato come articolo 6 e sul relativo subemendamento Raffaelli 0.6.2?

DE PONTI, *Relatore*. Gli emendamenti governativi, nel loro complesso, prevedono non soltanto sgravi, ma anche nuove imposizioni. Dobbiamo quindi dare subito parere negativo sul subemendamento Raffaelli 0.6.2 per motivi tecnici: con la sua approvazione si provocherebbe grave confusione nei ruoli per la applicazione delle nuove imposizioni, e si avrebbero soltanto sgravi, senza le rispettive contropartite di entrata. Vi è poi la difficoltà di indicare chiaramente, di fronte alle sicure perdite, quali potrebbero essere le sicure entrate.

Il problema della tredicesima mensilità richiede un discorso a parte. Si è cercato di sollevare anticipatamente i lavoratori. Questa misura richiederà particolare cura da parte delle imprese nella sua applicazione; essa però non pone problemi di riliquidazione.

La Commissione accetta invece l'emendamento del Governo presentato come articolo 6.

PRESIDENTE. Il Governo?

PRETI, *Ministro delle finanze*. Il Governo è contrario al subemendamento Raffaelli 0.6.2 sia per mancanza di copertura, sia per importantissimi motivi di carattere tecnico.

### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Sull'emendamento Raffaelli 0.6.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo, è chiesta la votazione per

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1970

scrutinio segreto dai deputati Raucci ed altri, nel prescritto numero.

Indico pertanto la votazione segreta sullo emendamento Raffaelli 0.6.2.

*(Segue la votazione).*

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BOLDRINI**

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

*(I deputati segretari numerano i voti).*

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI**

**PRESIDENTE.** Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . . .	388
Maggioranza . . . . .	195
Voti favorevoli . . . .	163
Voti contrari . . . . .	225

*(La Camera respinge).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Abelli	Bardotti
Alboni	Baroni
Aldrovandi	Bartesaghi
Allegri	Bartole
Allera	Bastianelli
Allocca	Battistella
Amadei Leonetto	Beccaria
Amodio	Belci
Andreoni	Bemporad
Andreotti	Benedetti
Angrisani	Beragnoli
Anselmi Tina	Bernardi
Antoniozzi	Bertè
Ariosto	Biaggi
Armani	Biagini
Arzilli	Biagioni
Assante	Biamonte
Avolio	Bianchi Fortunato
Azimonti	Bianchi Gerardo
Azzaro	Bianco
Baccalini	Bisaglia
Badaloni Maria	Bo
Balasso	Bodrato
Baldi	Boffardi Ines
Ballarin	Boldrin
Barberi	Bologna
Barbi	Bonifazi
Barca	Borghesi
Bardelli	Borra

Bortot	de' Cocci
Botta	Degan
Bottari	De Laurentiis
Bova	Del Duca
Bressani	De Leonardis
Bruni	Della Briotta
Bucalossi	Dell'Andro
Bucciarelli Ducci	De Martino
Buffone	De Marzio
Busetto	de Meo
Buzzi	De Poli
Caiati	De Ponti
Caldoro	de Stasio
Calvetti	Di Benedetto
Calvi	Di Giannantonio
Caponi	Di Lisa
Capra	di Marino
Cardia	Di Nardo Raffaele
Carenini	D'Ippolito
Cariglia	Di Puccio
Carra	Drago
Carrara Sutour	Elkan
Carta	Erminero
Cataldo	Esposito
Cattanei	Fabbri
Cattani	Fanelli
Cavaliere	Fasoli
Cebrelli	Felici
Ceravolo Sergio	Ferrari Aggradi
Ceruti	Ferretti
Cervone	Ferri Mauro
Cesaroni	Fibbi Giulietta
Chinello	Finelli
Ciaffi	Fioret
Cianca	Fiumanò
Ciccardini	Flamigni
Cicerone	Forlani
Cingari	Foscarini
Cirillo	Foschi
Coccia	Fracanzani
Cocco Maria	Fracassi
Colajanni	Franchi
Colleselli	Frasca
Colombo Emilio	Fulci
Colombo Vittorino	Fusaro
Compagna	Galloni
Conte	Gastone
Corà	Gerbino
Corghi	Giachini
Corti	Giannini
Cottone	Gioia
Dagnino	Giolitti
D'Alema	Giovannini
D'Alessio	Girardin
Damico	Giraudi
D'Angelo	Gitti
D'Antonio	Giudiceandrea
D'Auria	Gorreri

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1970

Gramegna	Martelli	Pisoni	Silvestri
Granata	Martini Maria Eletta	Pistillo	Simonacci
Granelli	Martoni	Pitzalis	Sisto
Grassi Bertazzi	Maschiella	Pochetti	Skerk
Graziosi	Mascolo	Prearo	Sorgi
Greggi	Mattalia	Preti	Spadola
Grimaldi	Mattarella	Pucci Ernesto	Spagnoli
Guarra	Mattarelli	Racchetti	Specchio
Guerrini Giorgio	Maulini	Radi	Speciale
Guerrini Rodolfo	Mazzarrino	Raffaelli	Speranza
Guglielmino	Mengozi	Raicich	Squicciarini
Gui	Merenda	Rauci	Stella
Guidi	Merli	Rausa	Storchi
Gullo	Meucci	Re Giuseppina	Sullo
Gunnella	Mezza Maria Vittoria	Reale Giuseppe	Tagliaferri
Helfer	Miceli	Reale Oronzo	Tambroni Armaroli
Ianniello	Micheli Filippo	Reggiani	Tanassi
Imperiale	Micheli Pietro	Reichlin	Tani
Ingrao	Milani	Restivo	Tantalo
Iotti Leonilde	Miotti Carli Amalia	Revelli	Tarabini
Iozzelli	Miroglio	Riccio	Tedeschi
Isgrò	Molè	Rognoni	Tempia Valenta
Jacazzi	Monaco	Romanato	Terrana
La Bella	Monasterio	Romita	Terraroli
Laforgia	Monti	Rosati	Todros
La Loggia	Morelli	Rossinovich	Tognoni
La Malfa	Moro Aldo	Ruffini	Toros
Lamanna	Morvidi	Rumor	Tozzi Condivi
Lavagnoli	Mussa Ivaldi Vercelli	Russo Carlo	Traina
Lenti	Nahoum	Russo Ferdinando	Traversa
Leonardi	Nannini	Russo Vincenzo	Tripodi Girolamo
Levi Arian Giorgina	Napolitano Luigi	Sabadini	Trombadori
Lizzero	Natta	Sacchi	Truzzi
Lobianco	Niccolai Cesarino	Salizzoni	Tuccari
Lodi Adriana	Nicolazzi	Salomone	Turchi
Lombardi Mauro	Ognibene	Salvi	Turnaturi
Silvano	Olmini	Sandri	Urso
Longo Pietro	Orilia	Sangalli	Vaghi
Longoni	Orlandi	Santagati	Valeggiani
Loperfido	Padula	Santoni	Valiante
Luberti	Pajetta Giuliano	Sargentini	Valori
Lucchesi	Pandolfi	Savio Emanuela	Vecchi
Lucifredi	Pascariello	Scaglia	Vecchiarelli
Macaluso	Patrini	Scaini	Venturoli
Macchiavelli	Pazzaglia	Scalfari	Vespignani
Macciocchi Maria	Pellegrino	Scardavilla	Vetrano
Antonietta	Pellizzari	Schiavon	Vianello
Maggioni	Pennacchini	Scianatico	Vicentini
Magri	Perdonà	Scotoni	Villa
Malfatti Francesco	Pezzino	Scotti	Volpe
Mancini Giacomo	Pica	Scutari	Zaccagnini
Mancini Vincenzo	Piccinelli	Sedati	Zamberletti
Marchetti	Piccoli	Sereni	Zanibelli
Marmugi	Pietrobono	Servello	Zanti Tondi Carmen
Marocco	Pigni	Sgarbi Bompani	Zappa
Marotta	Pirastu	Luciana	Zucchini
Marras	Piscitello	Sgarlata	

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1970

*Sono in congedo* (concesso nelle sedute precedenti):

Abbiati	Galli
Achilli	Lupis
Bensi	Magliano
Brandi	Matteotti
Caiazza	Napoli
Cascio	Napolitano Francesco
Castellucci	Nenni
Cattaneo Petrini	Pintus
Giannina	Scarascia Mugnozza
Corona	Servadei
Cortese	Spinelli

(Concesso nella seduta odierna):

Canestrari	Lepre
Castelli	Mitterdorfer
Dall'Armellina	Vetrone
Fornale	Vincelli
Gullotti	

### Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo presentato come articolo 6, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

L'onorevole Abelli ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« Il terzo comma dell'articolo 89 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, è sostituito dal seguente:

” I redditi di lavoro subordinato e le pensioni sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile se, soli o cumulati con altri redditi mobiliari o immobiliari, non superano lire 960.000 ragguagliate ad anno ” ».

L'onorevole Abelli ha facoltà di illustrarlo.

ABELLI. Nell'emendamento del Governo presentato come articolo 1 è stata elevata la detrazione fissa da 240 a 600 mila lire per i lavoratori dipendenti ai fini della ricchezza mobile. Con questo emendamento io propongo che si arrivi a 960 mila lire, anche se vi sia il cumulo con altri redditi mobiliari o immobiliari.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

I proprietari, gli affittuari, gli enfiteuti e gli usufruttuari coltivatori diretti di terreni, riconosciuti tali ai sensi dell'articolo 22 della legge 21 luglio 1960, n. 739, sono esonerati,

a partire dall'esercizio finanziario 1971, dall'imposta sul reddito agrario e dall'imposta fondiaria e dalle relative sovraimposte e supercontribuzioni provinciali e comunali.

Dei benefici sopra stabiliti godranno anche coloro che siano contemporaneamente proprietari, affittuari, usufruttuari, enfiteuti e mezzadri di più fondi purché il terreno complessivo non superi i limiti fissati dall'articolo 22 della legge 21 luglio 1960, n. 739, e sempre che i terreni stessi siano coltivati direttamente.

Le esenzioni di cui al primo comma del presente articolo sono estese anche ai proprietari di fondi rustici non coltivatori i quali non raggiungono, ai fini dell'imposta complementare, l'imponibile di lire 1.200.000.

1. 0. 1. **Esposto, Avolio.**

L'amministrazione finanziaria provvede d'ufficio alla applicazione delle esenzioni di cui all'articolo 1-bis.

9. 0. 1. **Avolio, Esposto.**

Alle Regioni, alle province e ai comuni spetta, da parte dell'amministrazione finanziaria, un contributo pari all'entrata riscossa in meno per effetto delle esenzioni di cui all'articolo 1-bis. La somma relativa è da iscrivera a carico del fondo globale per il bilancio 1971.

9. 0. 2. **Avolio, Esposto.**

ESPOSTO. Chiedo di illustrarli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ESPOSTO. Obiettivo dei provvedimenti che stiamo esaminando è l'attenuazione dei gravami fiscali nei confronti dei lavoratori dipendenti ed autonomi. Ma fra i lavoratori autonomi, come è noto, ci sono anche i coltivatori, che non potevano essere compresi in queste proposte di legge, giacché essi non pagano imposta di ricchezza mobile. Il punto è, però, che anche il reddito dei coltivatori è reddito di lavoro e come tale va valutato. Io, pertanto, credo che gli articoli aggiuntivi in esame siano perfettamente coerenti con il fine del provvedimento in discussione, giacché la proposta che ho formulato col collega Avolio è nel senso di esentare dall'imposta sul reddito agrario e dall'imposta fondiaria nonché dalle relative sovraimposte e contribuzioni provinciali e comunali i proprietari, gli affittuari, gli usufruttuari, i coltivatori diretti di terreni riconosciuti tali ai sensi dell'articolo 22 del-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1970

la legge 21 luglio 1960, n. 739. Questi stessi benefici sono proposti anche per i proprietari, affittuari, enfiteuti e mezzadri di più fondi, purché il terreno complessivo non superi i limiti fissati dall'articolo 22 della legge che ho ora citato.

Vorrei chiarire che non si tratta di considerare con particolare benevolenza determinate difficoltà in cui versa la massa dei coltivatori diretti: si tratta, invece, di affermare un principio di giustizia sociale e di mettere fine ad una ingiustizia costituita dal fatto che i coltivatori, per il tipo di accertamento catastale cui sono sottoposti e per la responsabilità dello Stato, che non ha applicato alcune norme (come quelle contenute nell'articolo 2 del regio decreto del mese di aprile del 1939 sulla seconda revisione dell'estimo catastale), sono costretti a pagare arbitrariamente e illegalmente imposte su redditi inesistenti.

C'è poi un'altra proposta, contenuta nel terzo comma del primo articolo aggiuntivo 1. 0. 1, che necessita di un chiarimento. Nella dizione che è stata stampata è contenuto un errore che mi scuso di non aver fatto in tempo a correggere. Il testo dice: « Le esenzioni di cui al primo comma del presente articolo sono estese anche ai proprietari di fondi rustici non coltivatori i quali non raggiungono, ai fini dell'imposta complementare, l'imponibile di lire 1.200.000 ».

Questa dizione si presta indubbiamente a qualche equivoco. Mi pare perciò debba essere chiaro che, in base al primo e secondo comma, le previsioni di questo terzo comma debbano riferirsi agli imponibili di lire 1.200.000 sempre che i redditi complessivi dei soggetti derivino prevalentemente da lavoro dipendente o da lavoro autonomo.

La questione è sorta sulla base di una valutazione di ciò che potrà derivare dall'applicazione del progetto di legge sui fitti agrari approvato al Senato ed ora in discussione, tra crescenti difficoltà, nella Commissione agricoltura della Camera.

Anche stamane, un collega di parte democristiana, incredibilmente, si è fatto portavoce dei grandi agrari e dei grandi proprietari fondiari, i quali sostengono che quel provvedimento, con il meccanismo che regola la determinazione dell'equo canone, liquiderebbe i piccoli proprietari, i contadini, i quali, non potendo più lavorare, affitterebbero la terra. Questa valutazione è del tutto arbitraria, ma vi sono veramente contadini che non lavorano più la terra, e che la devono affittare; riteniamo pertanto che sia giusta, anche per questi, un'esenzione che si riferisca al reddito

dominicale. Questo terzo comma, quindi, ha questo significato, con la precisazione che ho fatto, e cioè sempre che i redditi complessivi dei soggetti cui si fa riferimento derivino prevalentemente da lavoro dipendente o da lavoro autonomo.

In sede di discussione generale sulla riforma tributaria, ho avuto modo di esprimere più ampiamente il mio parere: ritengo che questi principi possano essere largamente accolti, perché di indiscutibile giustizia. Ed è anche indispensabile, a me pare, date le condizioni in cui si trovano le grandi masse dei coltivatori diretti e dei piccoli proprietari, sempre in difficoltà dal punto di vista delle tasse. Mi auguro pertanto che la Commissione ed il ministro vogliano esprimere parere favorevole sui nostri articoli aggiuntivi.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere della Commissione sugli articoli aggiuntivi testé illustrati?

**DE PONTI, Relatore.** La maggioranza della Commissione esprime parere contrario nei confronti degli articoli aggiuntivi Abelli, Esposto 1. 0. 1 e Avolio 9. 0. 1 e 9. 0. 2, perché ritiene che, nello spirito di questo provvedimento, ci si debba limitare ad un intervento limitato, per un anno, a sollievo di una fascia chiaramente individuata di lavoratori dipendenti. Tra dieci giorni verrà in discussione la riforma tributaria (lo ripeto per l'ennesima volta), e non conviene affrontare ora una serie di problemi, che tutti sappiamo essere aperti, ma che potremo risolvere rapidamente, tra non molto tempo, nel quadro generale della riforma.

**PRESIDENTE.** Il Governo?

**PRETI, Ministro delle finanze.** Il Governo concorda con il relatore. L'onorevole Abelli sa che il Governo è contrario al principio da lui proposto. Ritengo sia stata data soddisfazione sia all'onorevole Abelli sia all'onorevole Raffaelli, poiché buona parte di quanto essi proponevano è stata recepita. Vorrei pregare pertanto l'onorevole Abelli di non insistere sul suo articolo aggiuntivo. All'onorevole Esposto devo far osservare che, se fossero approvati gli articoli aggiuntivi da lui illustrati, i comuni e le province perderebbero 70 miliardi; si porrebbe quindi un problema di copertura non facile da risolvere. Con l'aria che tira e con le possibilità veramente molto modeste dello Stato di aiutare i comuni e le province - non dico che lo Stato abbia fatto tutto

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1970

il suo dovere — credo sia ben poco opportuno approvare una disposizione che priverebbe di una cifra così ingente le province e i comuni. Pregherei pertanto anche l'onorevole Esposito di non insistere per il suo articolo aggiuntivo 1. 0. 1 e gli articoli aggiuntivi Avolio 9. 0. 1 e 9. 0. 2.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti. Onorevole Abelli, mantiene il suo articolo aggiuntivo, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

**ABELLI.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Lo pongo in votazione.  
(*È respinto*).

Onorevole Esposito, mantiene il suo articolo aggiuntivo 1. 0. 1, e gli articoli aggiuntivi Avolio 9. 0. 1 e 9. 0. 2 non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

**ESPOSTO.** Vorrei chiedere un chiarimento. Un dato che ha fornito l'onorevole ministro non è esatto, perché il mio articolo aggiuntivo si riferisce non alla totalità delle sovrimeposte comunali, che sono pagate da tutti, ma solo a quelle che riguardano i coltivatori. Vorrei chiedere al ministro se questo problema potrà essere in qualche modo considerato nel quadro della riforma tributaria. In caso di risposta positiva da parte del ministro, dato che fra pochi giorni si discuterà la riforma tributaria, non insisterei per la votazione.

**PRESIDENTE.** Onorevole ministro ?

**PRETI, Ministro delle finanze.** In sede di riforma tributaria è prevista l'imposta unica sul reddito, e non vengono più previste imposte settoriali. Di conseguenza, non posso dire nulla se non che noi guardiamo con favore i coltivatori diretti e che possiamo pensare a tutte le strade per andare loro incontro, ma che non possiamo certamente venire meno ai principi fondamentali della riforma tributaria.

**ESPOSTO.** Dopo questa dichiarazione del ministro, ritiro tutti e tre gli articoli aggiuntivi.

**PRESIDENTE.** Avverto che è stato concordato il seguente testo coordinato — salvo collocazione — dell'articolo 10 della proposta di legge Raffaelli e dell'emendamento del Go-

verno presentato come articolo 5, precedentemente approvato:

« Le soprattasse previste dal primo comma dell'articolo 243, dal primo comma dell'articolo 244 e dal primo comma dell'articolo 245 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, per i casi di omessa, incompleta o infedele dichiarazione sono elevate da un terzo a due terzi.

L'ammenda di cui al primo comma dell'articolo 243 del testo unico stesso è stabilita da lire 100 mila a lire un milione quando l'ammontare complessivo dell'imposta dovuta superi le lire 50 mila, salvo i casi previsti dall'articolo 248 del testo unico medesimo.

Il terzo comma dell'articolo 245 del detto testo unico, nel testo integrato dall'articolo 3 della legge 14 maggio 1965, n. 495, è abrogato ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 11, ultimo della proposta di legge Raffaelli al quale non sono stati proposti emendamenti. Se ne dia lettura.

**PIGNI, Segretario,** legge:

« Sono abrogate le norme in contrasto con la presente legge ».

**GREGGI.** Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sul complesso della proposta di legge.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**GREGGI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, sarò brevissimo, anche se in questa importante discussione avrei voluto parlare a lungo, in particolare su due articoli, gli articoli 3 e 4 della proposta di legge Raffaelli, che però in quest'ultima fase sono completamente scomparsi dalla lotta, ed anche se tutta la discussione sia un po' sfuggita — mi pare — ai suoi temi iniziali ed essenziali: in definitiva, non abbiamo parlato dei punti-chiave della proposta di legge Raffaelli.

Chi ha letto questa mattina alcuni giornali, e chi li leggerà domattina, potrebbe addirittura pensare che in queste due giornate abbiamo lavorato per nulla. Il provvedimento più importante di ieri, infatti, che ha elevato

la quota esente per la ricchezza mobile per i lavoratori dipendenti da 300 mila a 600 mila lire e per i lavoratori autonomi da 240 mila a 360 mila lire, è stato presentato questa mattina, in pratica, come la concessione ai lavoratori dipendenti di 1.300 lire al mese, ed ai lavoratori autonomi di 4.800 lire l'anno.

Questa presentazione è un po' maliziosa, perché fa riferimento soltanto ai redditi più bassi. Ma è vero che, anche nei casi nei quali queste più elevate detrazioni incideranno maggiormente avremo variazioni sull'ordine delle 10-20 mila lire in favore di coloro per i quali abbiamo lavorato.

Oggi abbiamo approvato un articolo 3-bis, molto importante sul piano dei principi, che aumenta la detrazione per carichi di famiglia.

Ma, se andiamo a fare i conti, ecco i benefici che verranno alle famiglie in base all'articolo 3-bis che abbiamo approvato questa sera.

Considerata una famiglia media e quindi una detrazione media di lire 500 mila, si hanno le seguenti detrazioni effettive a vantaggio del contribuente: per redditi tassabili sulle 600 mila lire, il beneficio è di lire 10 mila circa; per redditi tassabili di un milione il beneficio, è di lire 15 mila circa; per redditi tassabili di 2 milioni, il beneficio è di circa 20 mila; per redditi tassabili di 3 milioni, il beneficio è di circa 25 mila lire; per redditi tassabili di 5 milioni, il beneficio è di circa 30 mila lire.

Come si vede, il beneficio più alto per i redditi più alti è in ogni caso molto limitato e rappresenta la metà di una sola quota di assegni familiari!

Però la discussione non è stata comunque inutile, anzitutto perché si è riusciti a moderare taluni termini della questione. In particolare — e bisogna dare atto al Governo delle posizioni assunte — si è evitato il pericolo di sciupare (dico « sciupare » perché sarebbero stati male impiegati) sull'altare di falsi titoli sociali 600-700 miliardi, che sarebbero finiti, secondo la proposta iniziale, a favore dei lavoratori con redditi più alti, e in particolare anche a favore dei percettori di redditi netti fino a 5 milioni. Non abbiamo lavorato invano, poi, perché sono emersi nella discussione (e questa è per me la parte più importante) alcuni punti che saranno utili soprattutto per la riforma tributaria.

Secondo dati ufficiali, il quadro degli italiani che possono essere ancora oggi considerati « povera gente », annovera circa 600.000 disoccupati, 1 milione di sottoccupati, quasi 2 milioni di pensionati per invalidità con red-

dito inferiore alle 25 mila lire mensili e 1 milione degli stessi pensionati con reddito pari o inferiore alle 18 mila lire al mese; 1 milione di titolari di pensioni di reversibilità inferiori a 25 mila lire e 600 mila al di sotto delle 18 mila; 1 milione e mezzo circa di titolari di pensioni di vecchiaia inferiori a 25 mila lire e 1 milione circa al di sotto delle 18 mila lire; infine circa mezzo milione di titolari di pensioni sociali pari a 12 mila lire al mese. Cioè, complessivamente, circa 8.600.000 italiani, appartenenti ad almeno 3 milioni di famiglie (su 15 milioni circa di famiglie: in pratica un 20 per cento di italiani e di famiglie italiane) sono ancora oggi « povera gente ». Ebbene questi italiani che non apparivano nel progetto di legge e che non appariranno nelle norme che abbiamo approvato, perché stanno al di sotto dei minimi di reddito che abbiamo considerato (cioè delle 300 mila lire esentate prima e delle 600 mila lire esentate adesso) sono però entrati in questa discussione e non usciranno dalla scena, perché si tratta di italiani per i quali si giustifica un maggiore, più serio, concreto e positivo intervento dello Stato.

Un altro punto importante acquisito dalla discussione mi pare sia quello (formalmente non ne abbiamo per ora tratto conseguenze, ma tutti mi sembra ne siano convinti) per cui se la media delle retribuzioni in Italia è ormai di circa 100 mila lire al mese (pare comunque che sia qualcosa di più), ogni intervento o beneficio deve essere riservato a coloro che hanno redditi inferiori alla media. Non possiamo assolutamente permetterci il lusso, nelle attuali condizioni, di accordare detrazioni o altri benefici fiscali agli italiani che hanno redditi superiori alla media nazionale.

Un altro punto, che credo avrà molta importanza per la riforma tributaria, è la scoperta (penso che l'abbiamo fatta in molti, anche in base ai dati di cui parlavo prima) che il sistema generalizzato delle detrazioni o delle quote esenti, non è affatto un sistema che realizzi finalità sociali, sia perché i valori in gioco sono estremamente bassi (ho detto, a proposito dell'articolo 3-bis, che la detrazione di 240 mila lire, più 100 mila lire per ogni persona a carico, si riducono, anche nel caso di redditi più elevati, ad un alleggerimento del carico fiscale di 20-30 mila lire annue), sia perché il sistema in sé è iniquo.

L'articolo 3 della proposta di legge Raffaelli diminuiva le aliquote anche per i redditi fino a 5 milioni, e l'articolo 4 si proponeva addirittura di esentare da ogni imposta la 13<sup>a</sup>, la 14<sup>a</sup>, la 15<sup>a</sup> e magari la 16<sup>a</sup> mensilità.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1970

Questi i vantaggi che sarebbero venuti ai contribuenti italiani se fossero stati approvati gli articoli 1, 3 e 4 della iniziale proposta di legge Raffaelli (distinti per categorie di reddito e riportando prima la cifra ottenuta senza tener conto delle mensilità aggiuntive e poi la cifra ottenuta prevedendo una sola mensilità aggiuntiva per i redditi più bassi, due per i redditi intermedi e tre per quelli più elevati):

per i redditi da 720.000 lire annue 18.480 e 21.020; per i redditi da 840.000 lire annue 23.760 e 26.400; per i redditi da 1.200.000 lire annue 49.680 e 59.680; per i redditi da 1.680.000 lire annue 79.840 e 93.840; per i redditi da 2.400.000 lire annue 121.680 e 161.680; per i redditi da 3.600.000 lire annue 179.680 e 269 mila 680; per i redditi da 5.000.000 lire annue 199.680 e 354.680.

Come si vede, i redditi più bassi avrebbero avuto vantaggi limitatissimi (sulle 20 mila lire in un anno), mentre per i redditi più alti, fino a lire 5 milioni annui, il vantaggio sarebbe stato di oltre 350 mila lire in un anno.

Mi pare che il risultato sia addirittura contrario agli intendimenti dei presentatori della proposta di legge, che stasera non hanno insistito nelle loro proposte.

Abbiamo poi capito in questa discussione (io me ne sono sempre di più convinto e spero che anche i colleghi l'abbiano notato) che, se vogliamo veramente aiutare i lavoratori a basso reddito, non si tratta di operare con le esenzioni o detrazioni di imposte (che hanno margini strettissimi), ma si tratta di operare in concreto o diminuendo fortemente le aliquote per i redditi bassi, oppure in particolare (questa è la linea che, a mio avviso, bisogna seguire) aumentando i redditi familiari: con gli assegni familiari e con la revisione, programmata nel tempo, fatta con calma e preventivamente, dei minimi di pensione.

In definitiva, non abbiamo lavorato per nulla, ma abbiamo prodotto qualcosa, come sempre accade quando si discute lungamente in Parlamento. Abbiamo discusso di molte cose, abbiamo elaborato dei concetti importanti, abbiamo chiarito punti essenziali. Abbiamo ora davanti a noi la prima grande occasione (il ministro ha già detto che si dovrà procedere in maniera responsabile e seria), quella della riforma tributaria. Credo che in quella sede potremo trasferire, se vogliamo veramente fare un'opera anche sociale, alcune delle acquisizioni di cui siamo venuti in possesso durante questa discussione.

Mi auguro, inoltre, che dopo questa prima grande occasione, il Parlamento possa presto realizzarne una seconda, per portare ancora

sulla scena della politica nazionale gli italiani che hanno bisogno di aiuto. L'occasione potrà essere data — mi auguro che sia così — da due proposte di legge presentate in questi ultimi tempi (una firmata da 61 colleghi, l'altra da 200) che prevedono, insieme, gradualmente e in modo programmato, un forte potenziamento degli assegni familiari e l'elevazione dei minimi di pensione a quote che siano per lo meno largamente superiori alle attuali, cioè superiori alle 14, 15, 16, 17 mila lire al mese (questa, spesso, è la quota di reversibilità di una pensione di vedova di artigiano), in modo da arrivare, in un paio di anni, almeno, fino al minimo di 30 mila lire mensili.

Concludendo, dichiaro che voterò a favore della legge, lieto che la discussione sia stata utile soprattutto per il futuro. Abbiamo evitato di sciupare 600-700 miliardi; speriamo di poter usare meglio, successivamente, cifre anche superiori, ma a fini concreti e veramente sociali, personali e familiari. (*Applausi al centro*).

CARRARA SUTOUR. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA SUTOUR. Signor Presidente, onorevoli colleghi, si può, io credo, affermare che l'*iter* seguito dal complesso di proposte definito nel testo ora in votazione rifletta bene le contraddizioni e il tormento che agitano la compagine governativa sui temi e sulle scelte politiche fondamentali e qualificanti imposte dal paese e dal mondo del lavoro. Alla proposta Raffaelli — cui si aggiungono altre, ed anche quella presentata dal mio gruppo, a prima firma Boiardi che, se pure non posta oggi all'ordine del giorno, concerne identica materia — il Governo non è stato in grado, nei tempi pur prevedibili di scadenza parlamentare, di contrapporre un suo organico e relazionato disegno di legge. Solo all'ultimo momento, quasi fosse un interlocutore occasionale anziché il principale, il Governo, in una forma discutibile e certamente insolita, ha avanzato, costretto dalla spinta delle forze sindacali, una sua proposta, che si sostanzia in alcuni ritocchi agli articoli 89, 90 e 128 del testo unico sulle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645, e nella formale indicazione di una copertura all'asserito minor gettito derivante dagli aumenti non sostanziali delle quote esenti, ottenuti per altro in forza di una pressante battaglia politica dell'opposizione di sinistra, con l'aumento delle aliquote dell'ad-

dizionale di cui al decreto-legge 18 novembre 1966.

Le organizzazioni sindacali hanno già preso una posizione, sulla quale non si può non convenire, circa questo modo di procedere sulla scia di vecchi meccanismi, pur tante volte già dichiarati, e da ogni parte, erronei e vessatori e che insinuano una divisione fra categorie di lavoratori. E, d'altra parte, la stessa commissione Cosciani, per i lavori preparatori alla riforma tributaria, nella sua relazione affermava che la riserva fiscale in Italia, costituita da evasioni o da esenzioni, è di dimensioni tali da assicurare ogni elasticità delle entrate fiscali senza ricorrere ad altri inasprimenti, ma anzi riducendo le aliquote. Altri colleghi hanno, con calcoli difficilmente confutabili, posto in rilievo come tutta la operazione si risolve nell'ottenere e consolidare un maggior gettito fiscale a carico pur sempre di una gran fascia di redditi di lavoro. Questi obiettivi si sono dunque raggiunti ripresentando al Parlamento la sistematica normativa del vecchio testo unico sulle imposte dirette e scavalcando così, anche nel merito, la sostanziale problematica della proposta Raffaelli e delle posizioni avanzate anche da noi e dalle forze sindacali.

La maggioranza ha avvertito lo stridente contrasto tra la richiesta popolare e la risposta governativa e l'onorevole Pandolfi diceva ieri: si badi bene, si tratta di un provvedimento transitorio che si applica su di una vecchia imposta nata 106 anni fa. Solo con la riforma tributaria potremo superare questi limiti ed operare civilmente nei confronti delle classi lavoratrici. Ma noi potremmo meditare speranzosi su queste parole solo se non fossimo ancora consapevoli dei termini e del modo in cui la proposta di riforma procede. Essendosi ormai definita la discussione generale in aula, il collega ammetterà che, avendo già motivatamente espresso le nostre opinioni sugli elementi di fondo della riforma, questo traguardo, anziché muoverci ad una speranzosa attesa, ci debba aver mossi ad una urgente battaglia politica sul terreno della detassazione dei salari; questo perché abbiamo dovuto porci con priorità il problema di sottrarre subito la paga dei lavoratori dall'incredibile pretesa di prelievo fiscale in atto, in una simile congiuntura poi, e predisporre una piattaforma di resistenza all'attacco globale che la riforma potrà portare ai salari attraverso l'incidenza addirittura imprevedibile nei suoi termini di espansione dell'imposizione indiretta.

La sistematica degli emendamenti del Governo, non so bene se alla proposta Raffaelli

o al testo unico sulle imposte dirette, non può, dunque, riscuotere la nostra approvazione. Lo innalzamento delle quote esenti, da noi proposto attraverso i nostri emendamenti in limiti certamente tali da non creare quegli equivoci artatamente posti in atto oggi dal ministro nei nostri confronti, per redditi di lavoro e con la ipotesi inderogabile e qualificante di un tetto relativamente all'ammontare globale netto del reddito definito in lire 3 milioni — avremmo accettato una discussione sul tetto che anche potesse limiti diversi — permetteva di eliminare il fatto negativo per il gettito di un abbattimento alla base generale e indiscriminato e quindi si proponeva automaticamente come contributo a quelle preoccupazioni cosiddette di copertura ripetutamente avanzate ad ogni piè sospinto da parte del Governo.

E un contributo all'amministrazione finanziaria veniva anche dal fatto che una effettiva detassazione di salari e stipendi entro limiti ben precisi avrebbe permesso uno sfoltimento di pratiche relative alla fascia di contribuenti a basso reddito e avrebbe quindi agevolato la concentrazione del lavoro di accertamento sulle fasce dei maggiori contribuenti e dei grandi evasori, permettendo così di por mano a quella vera e propria « riserva fiscale » di cui parlava la relazione della commissione Cosciani.

Si è preferito battere la vecchia strada e si è indicato, per tutta consolazione, il traguardo della riforma tributaria. In varie situazioni congiunturali non si è mai avuta esitazione nel proporre agevolazioni fiscali a favore della accumulazione di capitale, agevolazioni che, con la riforma, vengono addirittura istituzionalizzate. Si avanza per altro il dramma di un attentato alla solidità della nostra economia ogni qualvolta il mondo del lavoro pone sul tappeto i problemi di una condizione di vita civile per le classi lavoratrici.

Non possiamo pertanto non opporci a tali scelte e perciò, pur considerando i risultati, per altro del tutto insufficienti, ottenuti, il gruppo del partito socialista italiano di unità proletaria non potrà che votare contro un testo che snatura la proposta della sinistra, nel momento stesso in cui, anche su questi temi, riprende la battaglia sindacale nel paese, con una lotta unitaria che segnerà un momento di grande mobilitazione su problemi vitali che i lavoratori intendono siano affrontati positivamente senza ulteriori ritardi.

ROSSINOVICH. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSINOVICH. Signor Presidente, la soluzione che il Governo ha voluto dare, dopo molte e lunghe resistenze, al problema del prelievo fiscale sui bassi redditi non corrisponde ai livelli della proposta Raffaelli e noi la consideriamo ancora lontana dai bisogni evidenziati dalle lotte del movimento operaio e sindacale del nostro paese.

Noi comunisti ci asterremo dal voto, perché abbiamo coscienza di essere stati i protagonisti, da più lunga data, di una battaglia che vede ancora oggi « battere » le posizioni più intransigenti del ministro socialdemocratico Preti e del Governo e ottenere comunque una riduzione che va dal 25 al 40 per cento del peso della ricchezza mobile sulle retribuzioni e sui bassi redditi.

Inoltre, noi comunisti ci asteniamo con un accento fortemente critico, perché le modificazioni introdotte dal Governo alla proposta Raffaelli sono tante e tali da determinare, con le maggiorazioni delle addizionali, un complessivo aumento delle imposte sui lavoratori a retribuzione superiore alla media e sulla gran parte dei redditi dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, esercenti, professionisti).

Siamo evidentemente e concretamente di fronte, tra il 1970 e il 1971 (i due anni che ci separano dall'avvio della riforma tributaria) ad uno sgravio di 160-180 miliardi, a fronte di 400-450 miliardi di maggiori entrate dovute sia ai più alti livelli retributivi tassati sia alle nuove maggiorazioni delle varie addizionali.

Grave è stato anche il ricorso al voto di fiducia del Governo per imporre alla propria maggioranza, o ad una parte di essa, una soluzione arretrata.

Abbiamo avuto in questa occasione, anche su una legge sociale, dopo il 7 giugno, una prima importante verifica di come il centro-sinistra sia uscito tutt'altro che rafforzato da quel voto, ma sempre più diviso, più debole, più impegnato su una linea moderata.

Tornando al merito e alla sostanza del provvedimento, la soluzione imposta dalla maggioranza di Governo contro la legge Raffaelli affronta solo in parte le conseguenze fiscali sempre più insopportabili che dal 1947 ad oggi si sono determinate sui redditi di lavoro. Di fronte ad un prelievo sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti che si avvicina al valore di 20 giornate di lavoro per anno, si arriva, per i più fortunati — se così si può dire — ad uno sgravio del valore di 5-6 giornate di lavoro per anno. Per i lavoratori autonomi a più basso reddito i cosiddetti be-

nefici si traducono in una riduzione ancor più irrisoria, del valore mensile di un paio di pacchetti di sigarette e forse anche meno.

Siamo quindi ancora lontani dalle aspettative dei lavoratori, dagli obiettivi unitari dei sindacati, dalle ragioni profonde e convincenti che hanno mosso e muovono alla lotta milioni e milioni di lavoratori italiani.

Siamo addirittura indietro, come è stato documentato nella discussione generale, dagli sbocchi che la Commissione finanze e tesoro ha elaborato in sede di preparazione del testo di legge delega per la riforma tributaria.

Onorevoli colleghi, tutto ciò non potrà non suscitare nuove proteste e nuove lotte. Nessuno si illuda di poter chiudere o rinviare la partita fiscale solo con queste misure.

Due fatti dimostrano e confermano questa nostra opinione. Il primo è che noi comunisti, con una lunga ed insistente iniziativa, abbiamo comunque aperto una breccia nel sistema fiscale relativo alle retribuzioni che era immobile da più di 20 anni. L'abbiamo aperta con tenacia, sia con le tre proposte di legge presentate nelle ultime legislature, sia con iniziative in collegamento con le masse popolari, tanto da investire tutte le istanze della vita democratica del nostro paese (e il Presidente Pertini è buon testimone della volontà dei lavoratori e dell'invito che i lavoratori stessi hanno rivolto alla Presidenza della Camera per avviare e portare a termine questo discorso).

Sappiamo di aver dato coscienza e forza al movimento dei lavoratori su una linea di lotte per le riforme che è agli inizi del suo sviluppo e che non mancherà di incidere sempre più profondamente sulla politica economica del nostro paese. Ogni giorno di più cresce tra i lavoratori la convinzione che già dall'impostazione dei problemi fiscali e tributari dipendano scelte importanti di politica economica. E non è un caso che i lavoratori stessi abbiano via via accresciuto la loro partecipazione alla lotta per una soluzione democratica dei problemi fiscali, individuando e denunciando le molte e continue manovre di esenzione attuate dal Governo verso vasti settori padronali, verso i possessori di pacchetti azionari, verso gli speculatori delle più varie risme e specie e verso i gruppi industriali e monopolistici che si concentrano.

Di fronte a questi fatti, i lavoratori non chiedono certo dei privilegi, ma l'applicazione di veri principi di giustizia contributiva.

Il secondo fatto dal quale partiamo nel valutare questa vicenda è che la battaglia per una riforma tributaria democratica non viene

certamente chiusa con questa legge, anzi è più aperta che mai, si avvia verso decisive scadenze fin dai prossimi giorni e si profilano fin d'ora possibilità di soluzione con vantaggio reale per i lavoratori stessi.

Da un lato, le tre confederazioni chiamano i lavoratori ad uno sciopero generale il 7 luglio prossimo contro l'atteggiamento inconcludente e dilatorio del Governo su tutti i problemi della riforma; dall'altro lato, nello stesso mese di luglio, la nostra Assemblea sarà chiamata al dibattito e al voto sulla riforma tributaria, nella quale noi comunisti riproporremo tutti i problemi delle aliquote, dei cirichi di famiglia, della scala mobile, anche sugli abbattimenti, delle trattenute sulle pensioni e sulle liquidazioni, e tutte le altre questioni che il movimento operaio porterà avanti.

Siamo convinti che la nostra astensione di oggi, che è di seria riserva circa i risultati raggiunti, contribuirà a rendere ancora più forte e più decisa la risposta unitaria e di lotta dei lavoratori per gli appuntamenti che abbiamo indicato e che verranno avanti nei prossimi giorni di luglio. È necessario ed urgente che i problemi fiscali e tributari del paese giungano presto a soluzioni corrispondenti in pieno alle lotte e alle attese popolari, e anche e soprattutto al dettato costituzionale. (*Applausi all'estrema sinistra*).

SERRENTINO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRENTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo liberale ribadisce il suo atteggiamento favorevole alle maggiori esenzioni fiscali per le categorie economicamente più modeste, ma non può essere certamente favorevole all'istituzione di una ulteriore addizionale che viene ad accentuare in modo irrazionale il peso delle attuali aliquote, più volte dichiarate invalicabili e ai limiti della tollerabilità fiscale.

In questo caso non esisteva un problema di copertura. Si trattava di adottare misure e provvedimenti che avrebbero avuto vigore dal 1° gennaio 1971. È chiaro, quindi, che il problema della copertura immediata non esisteva, non trattandosi del bilancio in corso.

Questi provvedimenti servono a dare l'impressione di una tassazione surrettizia, che sarà successivamente e indubbiamente seguita da nuove tassazioni per i contribuenti italiani. Il problema della copertura, anche in prospettiva, per assicurare un certo gettito fisca-

le al di là di quelle che erano le esenzioni, si sarebbe potuto risolvere con l'aumento naturale del gettito fiscale derivante dagli aumenti di salari e stipendi registrati in questi ultimi tempi. Ma il problema fondamentale, che noi abbiamo portato avanti anche in sede di riforma tributaria, è quello dei grossi evasori fiscali, cioè di coloro che mai sono stati contribuenti e che potrebbero essere reperiti. Vi è il discorso della necessità di prepararsi al grosso passo della riforma tributaria attraverso l'anagrafe tributaria, che permetterà di trovare nuovi cespiti e nuove possibilità per il fisco. Invece si dice: « queste esenzioni fanno perdere alle casse dello Stato un tot; noi lo vogliamo recuperare non incidendo sui maggiori redditi che possiamo colpire a datare dal 1971, ma con delle nuove imposte, con una imposta surrettizia, come è quella di una aggiunta alle addizionali che già si pagano ».

In questa situazione noi abbiamo anche un grave timore e cioè che non sia questo l'ultimo passo di una nuova tassazione per i contribuenti italiani. Proprio ieri nel Comitato dei nove il ministro ha manifestato gravissima preoccupazione per il minor gettito fiscale che si è avuto nei primi 5 mesi del corrente anno. Si parla di 450 miliardi in meno sulle previsioni di bilancio. Questo significa già un inasprimento in prospettiva, che sarà effettuato magari con circolari se non addirittura in forma legislativa. Lo sappiamo benissimo come avvengono i concordati negli uffici fiscali. Si esige dal centro una certa percentuale di gettito in più; il funzionario deve operare in questo senso; il contribuente, se vuole concordare, deve soggiacere a certe richieste. Tali situazioni in prospettiva ci preoccupano anche per l'attuale momento economico. Si può aumentare il reddito fiscale nella misura degli anni precedenti, cioè intorno al 10, all'11 per cento, sempre che il reddito nazionale abbia un ritmo di crescita oscillante dal 5 al 6 per cento. Con la svalutazione aggiuntiva si può raggiungere il 10, l'11 per cento, ma con dei minori introiti, come è avvenuto quest'anno. Con le necessità che abbiamo per le richieste pressanti di più categorie e per i problemi urgenti che incombono sul paese, indubbiamente quel gettito dovrà aumentare già nel 1971 dell'11-12 per cento e tenere quindi perlomeno il ritmo degli anni precedenti; la prospettiva non è certo allegra per tutti i contribuenti e, direi, per quegli stessi contribuenti che con questa proposta di legge oggi si vogliono detassare. Proprio per questa situazione, noi non ci sentiamo di votare a favore di questa legge ma, date le premesse che

ho fatto, cioè che ci sono iniziative che nello spirito devono essere accettate, noi non possiamo nemmeno votare contro. Ne deriva logicamente la nostra astensione.

ABELLI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ABELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non posso nascondere la soddisfazione personale e del gruppo del MSI, per il fatto che finalmente, a sei anni dalla presentazione del primo progetto di legge nostro e due anni dopo la presentazione in questa legislatura, da parte del Movimento sociale italiano, della prima proposta di legge, siamo arrivati a risolvere, sia pure non in modo perfetto, il problema della riduzione della ricchezza mobile.

D'altra parte, il ministro, dicendo di no alla richiesta di agganciare le aliquote della ricchezza mobile e le detrazioni alla scala mobile, ha riconosciuto la necessità di adeguarle, non in tempi brevi, ma nei tempi nei quali l'inflazione colpisce in modo particolare il valore della moneta, alle nuove situazioni. Essere arrivati oggi alla soluzione di questo problema, seppure non in forma perfetta, nelle linee di tendenza indicate dal Movimento sociale italiano nella sua proposta di legge, dimostra altresì la serietà di tale proposta. L'essere infatti oggi giunti ad una soluzione che *grosso modo* rispecchia quello che chiedevamo due anni fa significa che la nostra richiesta non era demagogica o impossibile. Forse sarebbe stato più facile attuarla due anni or sono, quando il Movimento sociale italiano la presentò alla Camera, che non nella attuale situazione economica, la quale desta forti preoccupazioni in tutti i sensi.

A questo punto, visto anche che il partito comunista, che aveva fatto una richiesta di gran lunga superiore alla nostra, cioè una detrazione di base di 1 milione e 200 mila lire, si ritiene soddisfatto e si astiene dal voto, noi dovremmo votare a favore di questo progetto di legge; ma ci sono, invece, riserve sul piano tecnico, cui ho già fatto cenno negli emendamenti presentati, per il fatto che non si sono voluti portare i lavoratori autonomi allo stesso livello dei lavoratori dipendenti. Noi non accettiamo questa discriminazione, e l'accettiamo ancora meno nel momento in cui una pressione di piazza cerca di far approvare determinate riforme solo a favore di certe categorie. Per noi chi guadagna poco, la gente

umile, la gente modesta non è diversa a seconda che sia dipendente o autonoma nel suo lavoro. Qualche cosa il ministro Preti, nella sua sensibilità, ha fatto in sede di Commissione, aumentando almeno per gli artigiani la quota da 240 mila lire a 360 mila. Mi dispiace che non abbiamo ottenuto di portare almeno la fascia dell'aliquota ridotta alla metà uguale per tutti.

Ecco i motivi tecnici per i quali ci asterremo dal voto.

Un altro ordine di riserve si riferisce alla copertura. Noi riteniamo che, essendo questa sostanzialmente una legge, guardata nella sua globalità, che rapporta al valore della moneta attuale quelle che erano le detrazioni che si facevano in altri tempi, essa non aveva bisogno di una copertura a mezzo di un aggravio fiscale. Tale copertura si trovava nel fatto stesso della moneta inflazionata e si trovava ancor di più nel fatto che i redditi, soprattutto i redditi di lavoro dipendente, sono aumentati in questi anni molto di più della stessa inflazione. Quindi c'era uno spazio di maggiore entrata per lo Stato e, se si fosse fatto a mano a mano questo adeguamento al mutato valore della moneta, oggi il Governo non avrebbe dovuto gravare ulteriormente di tasse alcuni settori che, pur essendo o potendo essere ad un livello economico molto elevato, sono colpiti in modo tale dalla tassazione che, se non evadessero il fisco, molto probabilmente non riuscirebbero a far sopravvivere le loro aziende.

L'ultima ragione, quella che più di tutte ci addolora e che dovrebbe tormentare l'animo di tutti i deputati, è che si sia arrivati a questa soluzione non tanto perché nel Parlamento si è avuta la sensibilità di affrontare questo problema, ma solo perché ad un certo momento si è avuto l'intervento di persone che non si erano mai occupate prima di questo problema. Infatti, nell'altra legislatura i rappresentanti dei sindacati in quest'aula si erano ben guardati dall'affrontare e dal tentare di risolvere questi problemi. Solo dopo un'agitazione esterna al Parlamento si è arrivati alla soluzione del problema, che era un problema che riguardava in primo luogo il Parlamento e che il nostro gruppo aveva avuto la sensibilità di presentare alla vostra attenzione. La maggioranza aveva il dovere di esaminarla prima di oggi e prima di oggi sarebbe stato certamente molto più facile risolverlo perché, come dicevo, la situazione economica era migliore.

Ecco i motivi per i quali ci asterremo dal voto su questo provvedimento, pur manifestando la nostra soddisfazione perché almeno

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1970

un passo avanti si è fatto per alleggerire il carico fiscale della gente più modesta, con redditi i meno elevati.

PANDOLFI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANDOLFI. Il gruppo parlamentare della democrazia cristiana desidera anzitutto esprimere, in occasione della conclusione di questo importante dibattito, il suo deferente e grato apprezzamento al Presidente della Camera per la maniera ancora una volta esemplare con cui ha saputo governare (l'etimologia della parola mi fa ricordare che ella conosce assai bene l'uso del timone, signor Presidente) i nostri lavori e condurci felicemente al porto di un significativo risultato legislativo.

Il gruppo democratico cristiano accompagna il suo voto favorevole al provvedimento in esame con il riconoscimento esplicito, in primo luogo, dello sforzo compiuto dal Governo sulla strada della detassazione dei redditi minori e dell'aperta disponibilità dimostrata anche nell'ultima fase della discussione in aula, che ha condotto a migliorare ulteriormente, in quattro punti, le proposte originali; in secondo luogo, con l'affermazione del significato politico, indicativo di un non neutrale orientamento del trasferimento di un carico dei tributi diretti valutabile intorno ai 180 miliardi dalle fasce più basse dei lavoratori dipendenti e autonomi alle fasce dei percettori di redditi maggiori; con una dichiarazione, infine, di rinnovato impegno, particolarmente in vista dell'ultima decisiva fase dell'esame del disegno di legge delega, a condurre a compimento la generale riforma del sistema tributario, attraverso la quale passa, in forma non transitoria né marginale, il disegno di una struttura fiscale nuova, democratica, moderna, pienamente conforme al dettato dell'articolo 53 della Costituzione. (*Applausi al centro*).

SILVESTRI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVESTRI. Il problema che ci sta davanti e a cui diamo soluzione con il provvedimento che sarà votato tra poco è un problema al quale non può sottrarsi la nostra sensibilità, per le condizioni particolari in cui si

trovano i titolari di redditi di lavoro. Nella discussione che si è svolta in sede di Comitato dei nove, la maggioranza e il Governo hanno fatto quanto era possibile per andare incontro alle esigenze dei lavoratori. Bene ha detto il collega Pandolfi che la soluzione è transitoria ed è necessariamente graduale, perché il provvedimento che risulta con gli emendamenti testè approvati si armonizza con la riforma tributaria che entrerà in vigore nel 1972.

È evidente che il Governo non poteva fare concessioni maggiori nella situazione attuale del bilancio, e che proprio questa consapevolezza ha portato alla necessità di conciliare le richieste dei lavoratori dipendenti, indubbiamente legittime, con la situazione economica del paese. Del resto, quanto è stato proposto dal Governo, cioè l'abbuono, per il 1970, di una parte delle imposte sulla tredicesima mensilità, l'aumento della quota esente per i lavoratori autonomi e le piccole imprese, il raddoppio della quota di detrazione per carichi di famiglia ai fini della complementare, il riconoscimento delle agevolazioni per le cooperative, il maggior rigore nelle sanzioni, rappresenta un deciso avvio in direzione di quel sistema tributario informato a criteri di progressività e di giustizia sociale, che troverà completa attuazione con la realizzazione della ripresa tributaria.

Occorre tener presente che le esenzioni recate da questo provvedimento comporteranno un minore introito di 160 miliardi per l'erario, e che non era possibile trovare una copertura diversa, stante la evidente inopportunità di variare le aliquote attuali di imposte che dovranno essere soppresse in sede di riforma tributaria e sostituite con un tributo che darà al nostro sistema fiscale un volto più moderno: l'imposta progressiva personale sui redditi.

Quindi, il gruppo del partito socialista unitario voterà a favore della proposta di legge in esame, conscio che nell'attuale momento economico e finanziario della nazione non si poteva fare di più, ma anche consapevole che quel di più verrà con la progettata riforma tributaria, che è già all'esame del Parlamento.

SCALFARI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFARI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho il compito di illustrare molto brevemente le ragioni per le quali il gruppo del partito socialista italiano voterà a favore di questa proposta di legge, e anche di dar conto

di alcuni non trascurabili motivi di insoddisfazione che la stessa ha fatto maturare in noi.

In realtà, ci siamo trovati di fronte a due proposte di legge: di sgravio fiscale, l'una, vero e proprio provvedimento fiscale, l'altra. Abbiamo sentito vari settori della Camera muovere critiche alla proposta di legge Raffaelli, soprattutto per l'ampiezza delle esenzioni che essa concedeva a tutta una serie di categorie, di gruppi sociali, esenzioni che sembravano — e a nostro avviso erano effettivamente — eccessive perché quelle categorie, quei gruppi sociali non avevano né un titolo obiettivo né un titolo soggettivo per godere di questi benefici.

In definitiva — il ministro delle finanze l'ha giustamente rilevato nel suo intervento di ieri — la proposta di legge Raffaelli avrebbe praticamente esentato dall'obbligo d'imposta il reddito personale di una massa di cittadini molto notevole, e con delle facilitazioni che lasciavano perplessi quei settori della Camera che nutrono vivissime preoccupazioni in ordine alla perequazione fiscale ed al gettito complessivo dei tributi.

C'è tuttavia un'altra obiezione che vorremmo muovere alla proposta di legge Raffaelli e che ci sembra ancor più seria di quella testé enunciata, poiché coinvolge problemi non soltanto tecnici ma politici. La proposta Raffaelli, in pratica, era priva di copertura finanziaria. Quello della copertura può sembrare un problema tecnico, ma non lo è: esso è un problema essenzialmente politico. Che il sistema fiscale italiano sia vergognosamente sperequato è cosa generalmente ammessa da tutti, così come è universalmente ammesso che tale sistema — come, d'altra parte, tutti i meccanismi che hanno il compito di ripartire il fardello delle imposte tra i vari gruppi sociali — corrisponda ai rapporti di classe in un momento storico determinato. Questa è un'altra verità che, almeno fra quanti militano nei settori della sinistra italiana, non ha bisogno di speciali dimostrazioni.

Questi rapporti di classe, salvo il caso di un improvviso e profondo rivolgimento, non mutano mai di colpo, ma gradualmente — secondo una logica ed una coerenza proprie — si da svolgersi, nel loro insieme, a guisa di un processo in cui ogni passo prepara e rende inevitabile il seguente.

Da qualche tempo il mutare dei rapporti di forza tra i gruppi sociali aveva dato alla sinistra la possibilità di ottenere una modifica sostanziale nella ripartizione dei pesi fi-

scali. Se vogliamo indicare in concreto questo punto di svolta, possiamo collocarlo nel momento in cui il movimento sindacale, riconquistando un'effettiva unità d'azione, si è posto il problema delle riforme, ivi compresa quella fiscale. Senza questo fatto nuovo, cioè senza l'intervento del movimento di massa, ben poco, anzi quasi nulla avrebbero potuto ottenere le manifestazioni parlamentari della sinistra.

Lo sgravio sui redditi dei lavoratori è un aspetto di questo processo. E poiché esso cade in un periodo di crescenti difficoltà della pubblica finanza, nel quale si affrontano i problemi di migliorare se non addirittura di creare l'infrastruttura sociale del paese, il solo fatto di porre questo problema comportava nello stesso tempo un parallelo problema di ricerca delle entrate surrogatorie. Di qui il senso politico di indicare la copertura del provvedimento di sgravio. Conosciamo la risposta che viene dai banchi del gruppo comunista: colpire gli evasori. Questo è il tipo di copertura indicato per questo provvedimento.

RAFFAELLI. Occorre fare anche accertamenti regolari.

SCALFARI. Ora, chi non concorda nella necessità di colpire gli evasori? E a che cosa altro mira se non a colpire gli evasori, collega Raffaelli, la norma introdotta nella proposta di legge che stiamo per votare, che istituisce la trattenuta alla fonte dell'8 per cento sui redditi di categoria C/1? Ci sono certamente molte altre evasioni.

RAFFAELLI. Fusioni e concentrazioni.

SCALFARI. Desidero affermare che questa norma particolare...

RAFFAELLI. Da noi proposta.

SCALFARI. ...della trattenuta alla fonte sui redditi di categoria C/1 è arrivata al voto del Parlamento per volontà politica della maggioranza e, oso dire — senza volere togliere il merito a nessuno degli altri gruppi politici che la compongono — per particolare volontà politica del partito socialista.

Mi rendo conto che questa affermazione può non essere molto popolare, tuttavia essa corrisponde alla verità ed indica una linea politica coerente che non punta né sul cartello degli scontenti, né sul tentativo di accontentare tutti in apparenza per potere accontentare nella sostanza soltanto alcuni (questo

rilievo, evidentemente, non è diretto a lei, onorevole Raffaelli).

Noi abbiamo ascoltato ieri l'onorevole ministro delle finanze esporre le previsioni dell'amministrazione sul gettito presunto dei nuovi tributi e ho la sensazione — questo almeno è il nostro pensiero — che egli abbia alquanto sottovalutato questa trattenuta dell'8 per cento sui redditi di categoria C/1. L'onorevole Preti ha parlato di una presunta entrata di 20 miliardi. Noi non siamo d'accordo su tale valutazione. Credo di non svelare alcun segreto se dico che su questo punto il confronto di opinioni e di posizioni all'interno della maggioranza è stato molto vivace.

PRETI, *Ministro delle finanze*. Non c'è stato alcun confronto di opinioni fra partiti, ma un confronto di opinioni fra tecnici.

SCALFARI. Noi partiamo da alcune indicazioni obiettive, ad esempio quella dell'Istituto centrale di statistica, il quale ci informa che le somme che le persone giuridiche tassate in base a bilancio hanno corrisposto a terzi per prestazioni professionali di qualunque tipo sono ammontate ad una cifra che si aggira sui 1100 miliardi di lire. Se applichiamo un coefficiente ragionevole di aumento del 9 per cento annuo (che è il coefficiente dell'aumento del reddito reale più l'aumento presumibile dei prezzi), questa cifra dovrebbe salire nel 1971 a 1.400 miliardi. L'8 per cento sui due terzi di questa cifra è pari ad un gettito di 75 miliardi.

Il ministro ha per altro fatto notare che ci sono alcune categorie di professionisti (ha portato l'esempio, molto giusto, dei medici che lavorano per le mutue) che sono già segnalate al fisco dagli enti di previdenza. Tutto ciò è esattissimo. Tuttavia, altro è il problema della segnalazione altro è la possibilità del fisco di utilizzare queste segnalazioni. In realtà, se si esamina il gettito dell'imposta di ricchezza mobile per la categoria C/1, noi troviamo purtroppo una pallidissima traccia di queste segnalazioni a causa delle ben note imperfezioni nel sistema degli accertamenti effettuati dall'amministrazione fiscale.

D'altra parte, debbo anche ricordare che quando si introduce una trattenuta alla fonte per un'imposta di questo genere, essa ha conseguenze che vorrei definire benefiche, da questo punto di vista, anche sul gettito di altre imposte connesse, a cominciare dalla complementare.

Ecco perché noi sosteniamo che la trattenuta di cui si discute darà molto più dei 20

miliardi cui accennava il ministro delle finanze. Per questa ragione vorrei assicurare al collega Gunnella — che ieri manifestava vivo allarme per l'eventualità che i benefici della proposta di legge oltrepassassero quelli previsti dagli emendamenti del Governo — che noi socialisti non siamo affatto dissipatori della pubblica finanza e che su questo tema, come non presumiamo di dare lezioni ad alcuno, così non intendiamo riceverne a sproposito.

C'è, infine, un'altra ragione che serve a spiegare il nostro atteggiamento, e con ciò terminerò la mia breve dichiarazione.

Noi sappiamo che, accanto al problema di una diversa ripartizione del carico tributario, esiste quello, non meno urgente e decisivo, della produzione di nuovi servizi pubblici richiesti dalla situazione sociale (la casa, la sanità, la scuola, i trasporti, eccetera). C'è, quindi, un immenso sforzo da compiere, soprattutto sul piano finanziario. Sicché, se con questa legge noi potremo non soltanto compensare il minore gettito per l'amministrazione, ma addirittura ottenere un rafforzamento, sia pure marginale, della struttura del bilancio nel momento in cui ci accingiamo ad una politica di riforme, ciò giustificherà ampiamente il nostro voto favorevole ad essa.

Sappiamo bene che si tratta di un rafforzamento insufficiente, sappiamo bene che si porranno tra poco dei problemi ancora più ardui di copertura. Ma non è cercando di sfuggire questi problemi che una finanza tessuta fin qui sui privilegi si trasformerà in una finanza democratica. Perciò, mentre votiamo a favore di questa proposta di legge, noi attendiamo a questo appuntamento di selezione e di scelte anche i colleghi che oggi da sinistra si astengono.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 11 della proposta di legge Raffaelli.

(È approvato).

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento della proposta di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Avverto che la proposta di legge Raffaelli, Abelli e Roberti — che verrà subito votata a scrutinio segreto — reca il seguente titolo: « Sgravi fiscali a favore dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi a più basso reddito ».

Onorevoli colleghi, a conclusione di questo dibattito desidero ringraziare voi tutti che avete dimostrato ancora una volta come la Camera dei deputati, in occasioni come queste, in cui si discutono leggi di tanto rilievo, sappia lavorare seriamente ed intensamente. (*Vivi, generali applausi*).

#### **Dimissioni del deputato Franco Malfatti.**

**PRESIDENTE.** Informo che l'onorevole Franco Malfatti mi ha inviato la seguente lettera, datata 25 giugno 1970:

« Signor Presidente,

chiamato alla presidenza della Commissione delle Comunità europee, e stante l'incompatibilità di tale incarico con il mandato parlamentare, rassegno le dimissioni da deputato per la V legislatura.

Con ossequio.

*F.to: Franco Malfatti ».*

È con vivo rammarico che la Camera vede allontanarsi il collega Franco Malfatti, chiamato all'altissimo incarico di presidente della Commissione delle Comunità economiche europee: a lui va l'espressione della più viva simpatia e l'augurio di buon lavoro nella nuova carica, in cui egli porterà il contributo della sua intelligenza e della sua preparazione.

Trattandosi di un caso di incompatibilità, le dimissioni si danno per accettate.

#### **Deferimento a Commissione.**

**PRESIDENTE.** Sciogliendo la riserva, ritengo che il seguente provvedimento possa essere deferito alla VII Commissione permanente (Difesa) in sede legislativa:

ZANIBELLI ed altri: « Ulteriore proroga del termine previsto dalla legge istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta sugli eventi del giugno-luglio 1964 » (2620).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

#### **Rimessione all'Assemblea.**

**PRESIDENTE.** Il prescritto numero dei componenti la XIII Commissione permanente (Lavoro) ha chiesto, a norma del penultimo

comma dell'articolo 40 del regolamento, la rimessione all'Assemblea del disegno di legge:

« Parificazione dei trattamenti economici per tubercolosi e per malattia » (2222).

Il disegno di legge resta, pertanto, assegnato alla Commissione stessa in sede referente.

#### **Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.**

**PRESIDENTE.** Comunico che il Presidente del Parlamento europeo ha inviato copia di tre risoluzioni, adottate da quella Assemblea, e concernenti: la prima la situazione attuale delle ratifiche, negli Stati membri della Comunità economica europea, della nuova convenzione di Yaoundè; la seconda la sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie della Comunità; la terza la modifica di talune disposizioni in materia di bilancio dei trattati che istituiscono le Comunità europee e del trattato che istituisce un consiglio unico e una commissione unica delle Comunità europee.

I documenti saranno trasmessi alle Commissioni competenti.

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BOLDRINI**

#### **Votazione segreta di progetti di legge.**

**PRESIDENTE.** Procediamo alla votazione finale a scrutinio segreto delle proposte di legge oggi esaminate Raffaelli (505), Abelli (162) e Roberti (358), in un testo unificato e con il seguente nuovo titolo:

« Sgravi fiscali a favore dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi a più basso reddito ».

Sarà votato a scrutinio segreto anche il disegno di legge oggi esaminato, già approvato dal Senato:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° maggio 1970, n. 195, recante disposizioni in materia d'imposta generale sull'entrata, d'imposta di conguaglio e di altri diritti diversi dai prelievi agricoli » (2579).

Indico la votazione.

(*Segue la votazione*).

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1970

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

*(I deputati segretari numerano i voti).*

Comunico il risultato delle votazioni a scrutinio segreto:

« Sgravi fiscali a favore dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi a più basso reddito »:

Presenti . . . . .	410
Votanti . . . . .	264
Astenuti . . . . .	146
Maggioranza . . . . .	133
Voti favorevoli . . . . .	237
Voti contrari . . . . .	27

*(La Camera approva).*

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° maggio 1970, n. 195, recante disposizioni in materia d'imposta generale sull'entrata, d'imposta di conguaglio e di altri diritti diversi dai prelievi agricoli » (2579):

Presenti . . . . .	410
Votanti . . . . .	396
Astenuti . . . . .	14
Maggioranza . . . . .	199
Voti favorevoli . . . . .	279
Voti contrari . . . . .	117

*(La Camera approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Alboni	Badaloni Maria
Aldrovandi	Balasso
Alini	Baldi
Allegri	Ballardini
Allocca	Ballarin
Amadei Leonetto	Barberi
Amadeo	Barbi
Amodio	Barca
Andreoni	Bardelli
Andreotti	Bardotti
Angrisani	Baroni
Anselmi Tina	Bartole
Ariosto	Battistella
Armani	Beccaria
Arnaud	Belci
Arzilli	Bemporad
Assante	Benedetti
Avolio	Beragnoli
Azimonti	Bertè
Azzaro	Biaggi
Baccalini	Biagini

Biagioni	Colajanni
Biamonte	Colleselli
Bianchi Fortunato	Colombo Emilio
Bianchi Gerardo	Colombo Vittorino
Bianco	Compagna
Bima	Conte
Biondi	Corà
Bisaglia	Corghi
Bo	Corti
Bodrato	Cossiga
Boffardi Ines	Curti
Boldrin	Dagnino
Boldrini	D'Alessio
Bologna	Damico
Bonifazi	D'Angelo
Borghesi	D'Antonio
Borra	D'Arezzo
Bortot	D'Auria
Botta	Degan
Bottari	De Laurentiis
Bova	Del Duca
Bressani	De Leonardis
Bruni	Della Briotta
Buffone	Dell'Andro
Busetto	Demarchi
Buzzi	De Maria
Caiati	De Martino
Calvetti	de Meo
Calvi	De Poli
Caponi	De Ponti
Capra	de Stasio
Cardia	Di Giannantonio
Carenini	Di Lisa
Cariglia	di Marino
Cárolì	Di Nardo Raffaele
Carra	D'Ippolito
Carrara Sutour	Di Primio
Caruso	Di Puccio
Cataldo	Di Vagno
Cattanei	Donat-Cattin
Cavallari	Drago
Cebrelli	Elkan
Cecati	Erminero
Ceravolo Domenico	Esposito
Ceravolo Sergio	Fanelli
Ceruli	Fasoli
Cervone	Felici
Cesaroni	Ferrari Aggradi
Chinello	Ferretti
Ciaffi	Ferri Mauro
Ciampaglia	Finelli
Cianca	Fioret
Ciccardini	Fiumanò
Cicerone	Flamigni
Cingari	Forlani
Cirillo	Foschi
Coccia	Fracanzani
Cocco Maria	Fracassi

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1970

Frasca	Longo Pietro	Patrini	Scalfaro
Fregonese	Longoni	Pedini	Scardavilla
Fusaro	Loperfido	Pellegrino	Schiavon
Galloni	Luberti	Pellizzari	Scianatico
Gaspari	Lucchesi	Pennacchini	Scipioni
Gastone	Lucifredi	Perdonà	Scotoni
Gatto	Luzzatto	Pezzino	Scotti
Gerbino	Macchiavelli	Pica	Sculari
Giachini	Macciochi Maria	Piccinelli	Sedati
Giannini	Antonietta	Piccoli	Senese
Giglia	Maggioni	Pietrobono	Sereni
Gioia	Magri	Pigni	Sgarbi Bompani
Giomo	Malagugini	Pirastu	Luciana
Giovannini	Malfatti Francesco	Piscitello	Sgarlata
Girardin	Mancini Antonio	Pisicchio	Silvestri
Gitti	Mancini Vincenzo	Pisoni	Simonacci
Giudiceandrea	Marchetti	Pistillo	Sinesio
Gorreri	Marmugi	Pitzalis	Sisto
Gramegna	Marocco	Pochetti	Skerk
Granata	Martelli	Prearo	Sorgi
Granelli	Martini Maria Eletta	Preti	Spagnoli
Grassi Bertazzi	Martoni	Principe	Specchio
Graziosi	Mascolo	Protti	Speranza
Greggi	Mattarella	Pucci Ernesto	Squicciarini
Grimaldi	Mattarelli	Racchetti	Stella
Guerrini Giorgio	Maulini	Radi	Storchi
Guerrini Rodolfo	Mazza	Raffaelli	Sullo
Guglielmino	Mazzarino	Raicich	Tagliaferri
Gui	Mazzarrino	Rauci	Tambroni Armaroli
Guidi	Mengozzi	Re Giuseppina	Tanassi
Gullotti	Merenda	Reale Giuseppe	Tani
Gunnella	Merli	Reale Oronzo	Tantalo
Helfer	Meucci	Reggiani	Tarabini
Ianniello	Mezza Maria Vittoria	Restivo	Tempia Valenta
Imperiale	Micheli Pietro	Riccio	Terrana
Ingrao	Minasi	Rognoni	Terraroli
Iotti Leonilde	Miotti Carli Amalia	Romanato	Todros
Iozzelli	Molè	Rosati	Tozzi Condivi
Isgrò	Monaco	Rossinovich	Traina
Jacazzi	Monasterio	Ruffini	Traversa
La Bella	Monti	Rumor	Tripodi Girolamo
Laforgia	Morelli	Russo Carlo	Trombadori
Lajolo	Moro Dino	Russo Ferdinando	Truzzi
La Loggia	Mussa Ivaldi Vercelli	Russo Vincenzo	Tuccari
Lamanna	Nannini	Sabadini	Turnaturi
Lami	Napolitano Luigi	Sacchi	Urso
Lattanzi	Niccolai Cesarino	Salizzoni	Vaghi
Lattanzio	Nicolazzi	Salvi	Valeggiani
Lavagnoli	Ognibene	Sandri	Valiante
Leonardi	Olmini	Sangalli	Vassalli
Lettieri	Orilia	Sanna	Vecchi
Levi Arian Giorgina	Orlandi	Santoni	Vecchiarelli
Libertini	Padula	Sargentini	Vecchietti
Lizzero	Pagliarani	Sarti	Vedovato
Lobianco	Pajetta Giuliano	Savio Emanuela	Venturoli
Lodi Adriana	Palmiotli	Scaglia	Vespignani
Lombardi Mauro	Pandolfi	Scaini	Vetrano
Silvano	Passoni	Scalfari	Vicentini

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1970

Villa  
Volpe  
Zaccagnini  
Zamberletti

Zanibelli  
Zanti Tondi Carmen  
Zappa  
Zucchini

*Si sono astenuti sulle proposte di legge  
Raffaelli (405), Abelli (162) e Roberti (358):*

Abelli  
Alboni  
Aldrovandi  
Arzilli  
Assante  
Baccalini  
Ballarin  
Barca  
Bardelli  
Battistella  
Bemporad  
Benedetti  
Beragnoli  
Bertè  
Biagini  
Biamonte  
Biondi  
Bo  
Boldrini  
Bruni  
Busetto  
Caponi  
Cardia  
Caruso  
Cataldo  
Cebrelli  
Cesaroni  
Chinello  
Cianca  
Cicerone  
Cirillo  
Coccia  
Colajanni  
Conte  
Corghi  
D'Alessio  
Damico  
D'Angelo  
D'Auria  
De Laurentiis  
Delfino  
Demarchi  
De Marzio  
di Marino  
D'Ippolito  
Di Puccio  
Esposito  
Fasoli  
Ferretti  
Fiumanò

Flamigni  
Franchi  
Fregonese  
Fulci  
Gastone  
Giachini  
Giannini  
Giomo  
Giovannini  
Giudiceandrea  
Gorreri  
Gramegna  
Granata  
Grimaldi  
Guarra  
Guerrini Rodolfo  
Guglielmino  
Guidi  
Ingrao  
Iotti Leonilde  
Jacazzi  
La Bella  
Lajolo  
Lamanna  
Lavagnoli  
Lenti  
Levi Arian Giorgina  
Lizzero  
Lodi Adriana  
Lombardi Mauro  
Silvano  
Loperfido  
Luberti  
Macciocchi Maria  
Antonietta  
Malagugini  
Malfatti Francesco  
Marmugi  
Marras  
Martelli  
Mascolo  
Maulini  
Monaco  
Monasterio  
Morelli  
Morvidi  
Napolitano Luigi  
Niccolai Cesarino  
Ognibene  
Olmini

Pagliarani  
Pajetta Giuliano  
Passoni  
Pazzaglia  
Pellegrino  
Pellizzari  
Pietrobono  
Pirastu  
Piscitello  
Pistillo  
Pochetti  
Raffaelli  
Raicich  
Raucci  
Re Giuseppina  
Rossinovich  
Sabadini  
Sacchi  
Sandri  
Santagati  
Santoni  
Scaini  
Scipioni  
Scotoni

Scutari  
Sereni  
Sgarbi Bompani  
Luciana  
Skerk  
Spagnoli  
Specchio  
Tagliaferri  
Tani  
Tedeschi  
Tempia Valenta  
Terraroli  
Todros  
Tognoni  
Traina  
Tripodi Girolamo  
Trombadori  
Tuccari  
Turchi  
Vecchi  
Venturoli  
Vespignani  
Vetrano  
Zanti Tondi Carmen

*Si sono astenuti sul disegno di legge  
n. 2579:*

Abelli  
Delfino  
De Marzio  
Franchi  
Fulci  
Guarra  
Lenti

Marras  
Morvidi  
Pazzaglia  
Santagati  
Tedeschi  
Tognoni  
Turchi

*Sono in congedo (concesso nelle sedute  
precedenti):*

Abbiati  
Achilli  
Bensi  
Brandi  
Caiazza  
Cascio  
Castellucci  
Cattaneo Petrini  
Giannina  
Corona  
Cortese

Galli  
Lupis  
Magliano  
Matteotti  
Napoli  
Napolitano Francesco  
Nenni  
Pintus  
Scarascia Mugnozza  
Servadei  
Spinelli

*(concesso nella seduta odierna).*

Canestrari  
Castelli  
Dall'Armellina  
Fornale

Lepre  
Mitterdorfer  
Vetrone  
Viacelli

**Annunzio  
di interrogazioni e di interpellanze.**

PIGNI, *Segretario*, legge le interrogazioni e le interpellanze pervenute alla Presidenza.

BIAMONTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIAMONTE. Signor Presidente, sollecito per la terza volta lo svolgimento di una interpellanza che ho presentato insieme con altri colleghi sulla situazione di Battipaglia e della valle del Sele.

Prima delle elezioni del 7 giugno avevo avuto assicurazioni tassative dal ministro per i rapporti con il Parlamento che alla ripresa dei lavori il Governo avrebbe dato una risposta. Purtroppo è passato ancora del tempo; stamani ho presentato un'altra interpellanza, poiché a Battipaglia in questi giorni è stato chiuso un altro stabilimento. Data l'urgenza e la gravità della situazione chiedo che ai primi della prossima settimana il Governo dia una risposta.

PRESIDENTE La Presidenza rinnoverà il suo interessamento presso il ministro competente.

**Ordine del giorno  
della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di venerdì 26 giugno 1970, alle 10:

1. — Interrogazioni.

2. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 1° maggio 1970, n. 210, concernente la proro-

ga dell'obbligo contributivo previsto dall'articolo 10, primo comma, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* della legge 14 febbraio 1963, n. 60, per il finanziamento degli interventi della GESCAL (*Approvato dal Senato*) (2580);

— *Relatore:* Piccinelli.

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Proroga del termine stabilito dall'articolo 10 della legge 18 marzo 1968, n. 249, recante delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali (808);

*e della proposta di legge:*

GIOMO ed altri: Proroga dei termini di cui agli articoli 1, 3, 9 e 10 e modifica dell'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato (2188);

— *Relatore:* Mancini Antonio.

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria (1639);

— *Relatori:* Silvestri e Bima, *per la maggioranza;* Raffaelli, Vespignani e Lenti, *di minoranza.*

**La seduta termina alle 21,30.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MANLIO ROSSI

---

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1970

**INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE  
ANNUNZiate**

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA SCRITTA**

**ALESI.** — *Ai Ministri della difesa e della sanità.* — Per conoscere se non ritengano di accertare i fatti, riferiti dalla stampa, in merito all'increscioso episodio verificatosi negli uffici della presidenza della Croce rossa italiana ove una piccola delegazione di congiunti dei soldati italiani dispersi in Russia è stata messa alla porta, e prendere per il futuro quelle idonee misure atte a salvaguardare la dignità di quanti, con compatibile ansia, sollecitano nuove iniziative tendenti a diradare le nebbie che ancora avvolgono la sorte toccata ai soldati dell'ARMIR. (4-12624)

**D'ALESSIO.** — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere il numero dei militari a lunga ferma dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, distinto per forza armata, per anno e per specializzazione, a partire dal 1960, che hanno frequentato sotto le armi corsi per specialisti o specializzati ottenendo il relativo titolo o brevetto;

per conoscere altresì il numero dei militari di leva dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, distinto per forza armata, per specializzazione e per anno, a partire dal 1960, che hanno frequentato, sotto le armi, corsi di specializzazione ed hanno conseguito il titolo di aiuto specialista e di aiuto specializzato;

per conoscere gli importi delle indennità di specializzazione attribuite ai sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'esercito, della marina e dell'aeronautica specializzati e specialisti e per conoscere altresì quale è l'indennità giornaliera corrisposta ai militari di leva dell'esercito, della marina e dell'aeronautica aiuti specializzati o aiuti specialisti. (4-12625)

**D'ALESSIO, BOLDRINI E FASOLI.** — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere le ragioni che finora hanno impedito l'emanazione dei regolamenti alle leggi 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato giuridico degli ufficiali, 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato giuridico dei sottufficiali, 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali; e in particolare per sapere se gli studi preparatori sono stati avviati, se i relativi testi sono stati esa-

minati dagli organi competenti, se infine il Ministro intende assumere un impegno in ordine all'emanazione dei suddetti regolamenti. (4-12626)

**D'ALESSIO, FASOLI E PIETROBONO.** — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere, tenuti presenti i rilievi mossi dalla Corte dei conti nella relazione al rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1968, quanti sono, alla data del 31 marzo 1970 e distinti per grado, gli ufficiali generali di corpo d'armata, di divisione, di brigata ed i colonnelli o gradi equivalenti, in servizio permanente effettivo nelle tre forze armate (esercito, marina, aeronautica);

per conoscere altresì quanti di questi sono « a disposizione », quanti in « soprannumero » e quanti extra organico perché comandati in enti NATO;

per conoscere infine nominativamente e specificatamente gli incarichi assegnati agli ufficiali generali delle tre forze armate. (4-12627)

**BOFFARDI INES, SISTO E SCIANATICO.** — *Ai Ministri del tesoro, dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi per cui dal marzo 1970 non viene corrisposto l'assegno mensile di lire 12.000 spettante per legge agli invalidi civili.

Gli interroganti richiamano l'attenzione del Governo sulla situazione, veramente precaria, venutasi a creare nella categoria che — mentre da tempo attende l'accoglimento di legittime richieste quali il collocamento obbligatorio, l'assistenza sanitaria, l'aumento dell'entità dell'assegno stesso — si vede privata di ciò che, sia pure in misura limitata, era riuscita ad ottenere dopo tante attese e che rappresenta, per coloro che non hanno altre entrate, neppure il minimo vitale. (4-12628)

**BOFFARDI INES.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se è a conoscenza della situazione morale ed economica dei mutilati di guerra e in modo particolare dei grandi invalidi a causa delle peggiorate condizioni del costo della vita e della mancata concessione della scala mobile; chiede se intenda promuovere gli opportuni provvedimenti al fine di migliorare le pensioni di guerra in modo sollecito, particolarmente quelle dei grandi invalidi che non potendo svolgere alcuna attività vivono in ristrettezza e bisogno. (4-12629)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1970

BOFFARDI INES. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali iniziative siano in atto per l'assunzione da parte dello Stato degli oneri relativi all'assistenza ospedaliera e farmaceutica della categoria artigiana che dovrebbe godere delle agevolazioni previste dall'articolo 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692, come pure l'estensione in via obbligatoria dell'assistenza antitubercolare e degli oneri relativi all'assistenza per i pensionati.

L'interrogante fa presente che il malcontento e il disagio nell'ambito della categoria si fa più rilevante a causa del costante aumento dei costi per l'assistenza ospedaliera determinato dal quasi raddoppio delle rette ospedaliere e dalla sempre maggiore sperequazione del contributo dello Stato rispetto a quello che versa l'artigiano per l'erogazione dell'assistenza sanitaria ai pensionati.

(4-12630)

BIGNARDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per conoscere:

a) con quali criteri vengono distribuiti alla stampa i dati ed i grafici redatti dall'Istituto di statistica;

b) se è vero che esistono funzionari dell'ISTAT che danno in anteprima questi dati, particolarmente elaborati, ad alcuni organi di stampa e se non ritengono, ove ciò fosse vero, che una fonte di informazioni preziose ed utili come l'ISTAT distribuisca equamente a tutti i giornali italiani i propri dati e le proprie elaborazioni.

(4-12631)

GUIDI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere, in relazione alla notizia relativa al passaggio della « termochimica » dalla Finsider all'ENI, che dovrebbe essere sancito in una prossima riunione del Consiglio di amministrazione, quali impegni per i programmi di produzione e di sviluppo e per i livelli di occupazione siano stati assunti dall'Ente rilevante, in modo da conferire all'operazione il senso di un intervento per creare un reale elemento propulsivo per l'economia delle popolazioni interessate all'incremento occupazionale e produttivo nelle fabbriche di Nera Montoro e Papigno. (4-12632)

COCCIA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se, in adempimento delle assicurazioni fornite in altre occasioni, non ritenga di prendere in esame con im-

mediatezza la condizione umana e sociale dei terremotati del comune di Rivodutri (Rieti) che vennero temporaneamente alloggiati in baracche nell'anno 1958.

A dodici anni di distanza queste famiglie sono ancora nelle medesime baracche (una delle quali ospita da anni addirittura la scuola elementare), in condizioni di assoluta antigienicità e privi addirittura dell'approvvigionamento idrico e degli altri servizi essenziali.

L'interrogante desidera pertanto sollecitare iniziative volte a fornire delle case di civile abitazione in tempi brevi, la immediata dotazione dei servizi idrici e civili elementari, nonché una idonea destinazione della scuola elementare a partire dal prossimo anno scolastico.

(4-12633)

GIRARDIN. — *Ai Ministri del bilancio e programmazione economica e del tesoro.* — Per sapere se - in riferimento ad una notizia apparsa sulla stampa veneta il 7 giugno 1970, secondo la quale sarebbe in via di costituzione, ad iniziativa privata, una società finanziaria promozionale veneta per lo sviluppo economico regionale alla quale, è precisato nella notizia, potranno aderirvi nel tempo gli enti locali, non escluso l'ente regione, e alle assicurazioni date dal Governo sull'ordine del giorno presentato dall'interrogante e da altri parlamentari veneti in occasione della approvazione della legge 614 in favore delle aree depresse del centro-nord - non ritengano che nel momento in cui è stato eletto il consiglio regionale e perciò dato il via alla costituzione dell'istituto regionale, spetti alla regione decidere in merito alla costituzione della finanziaria di sviluppo alla quale potranno essere invitati gli enti privati a parteciparvi qualora condividano gli indirizzi che saranno decisi e per chiedere se non ritengano di evitare che decisioni in questa materia vengano prese finché il neo-eletto consiglio regionale non abbia espresso il suo giudizio politico sulla iniziativa. (4-12634)

COVELLI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere i motivi per i quali non ha ritenuto ricevere la delegazione dei medici ospedalieri, i quali, da venti giorni circa in sciopero ad oltranza, rivendicano l'abolizione dei concorsi di idoneità e l'applicazione del contratto nazionale di lavoro sottoscritto nell'aprile 1970 e non ancora attuato.

La categoria lamenta che i concorsi di idoneità, così come sono strutturati, con la for-

mulazione di facili tesi di esami e con l'estrazione a sorte dei membri delle commissioni esaminatrici, non offrono serie garanzie di vera selezione del personale medico ospedaliero, ma accentuano ancor più lo stato di sottomissione di detti medici alla classe universitaria che ha voluto questo tipo di concorso, cui in un primo tempo il Ministero della sanità era contrario.

Da ciò uno stato di disagio dei medici ospedalieri i quali non possono svolgere, con la dovuta serenità, il loro lavoro nell'ambito delle corsie nel precipuo interesse dei degenti.

I medici ospedalieri chiedono la sicurezza del lavoro, la non licenziabilità, la riorganizzazione degli ospedali esistenti e la costruzione di nuovi ospedali con adeguato organico di personale, ed in fine che si ponga freno allo strapotere dei docenti universitari i quali considerano proprio diritto e dovere interferire nei concorsi ospedalieri.

In attesa degli accennati provvedimenti e dell'approvazione della legge di riforma universitaria all'esame del Parlamento, la categoria chiede la immediata sospensione di tutte le pratiche in corso relative ai concorsi di idoneità. (4-12635)

**LA BELLA, POCETTI E FLAMIGNI.** — *Ai Ministri della sanità, dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se sono a conoscenza della gravissima e drammatica situazione esistente all'istituto San Michele, con sede in Roma, piazzale Antonio Tosti, 4 - ente morale sottoposto a vigilanza e tutela del comitato provinciale assistenza e beneficenza, dell'ONMI e del sindaco di Roma - che attualmente ricovera 260 minori e 70 anziani;

che tale situazione è stata provocata dal fazioso e intransigente comportamento del presidente dell'ente, di nomina prefettizia, signor Vildo Marchioni, che rifiuta di ricevere e di discutere con il sindacato e i rappresentanti dei lavoratori dipendenti (17 istituti e 50 salariati) ogni problema afferente la normativa e il trattamento economico caratterizzati:

a) dal miserabile compenso di lire 24 mila mensili agli istituti, tutti diplomati e studenti universitari, assunti con contratto a tempo in cui, all'articolo 1, è testualmente detto: « l'istitutore può essere licenziato in ogni momento e senza preavviso a giudizio insindacabile degli amministratori »;

b) dall'irrisorio compenso di lire 43 mila mensili ai salariati, privi di ogni regola-

mentazione organica e progressione di carriera malgrado che alcuni di essi superino i 40 anni di servizio;

c) dall'autoritarismo, violenze morali e repressioni di ogni genere che caratterizzano l'azione diurna del predetto presidente nei confronti sia degli educatori sia degli educandi nonché del personale salariato e degli anziani ricoverati;

che il comportamento del predetto presidente e del consiglio di amministrazione a lui succube ha provocato uno sciopero che si protrae da undici giorni; uno sciopero della fame di due giorni e l'occupazione degli edifici dell'istituto in corso da sei giorni;

che ad aumentare l'esasperazione del personale e dei ricoverati, che con il personale solidarizza, il presidente ha immesso nell'istituto, a fare opera di crumiraggio, alcuni seminaristi.

Per sapere, inoltre, se non ravvisano nei fatti esposti patente violazione dei fondamentali diritti dei lavoratori che suona sfida allo Statuto dei diritti dei lavoratori testé tradotto in legge dal Parlamento e violazione delle più elementari norme del vivere democratico nonché delle leggi sui contratti e i rapporti di lavoro.

Infine, se non ritengono necessario, opportuno ed urgente convocare le parti ed obbligare il riottoso presidente e il suo consiglio di amministrazione a discutere e trattare con i legittimi rappresentanti dei sindacati e - se del caso - provvedere all'esonero di ambedue gli organi e sostituirli provvisoriamente con un commissario. (4-12636)

**IANNIELLO.** — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere se sono a conoscenza della grave vertenza che si trascina da ben quattro mesi alla Società esercizi bacini napoletani (SEBN) di Napoli, azienda a partecipazione statale con oltre 2.500 dipendenti tra personale in organico e contrattisti.

Un assurdo braccio di ferro tra la direzione e le organizzazioni sindacali, in merito alla definizione di talune rivendicazioni aziendali - premio di produzione, orario di lavoro impiegati, adeguamento delle indennità, ambiente di lavoro, qualifiche e assunzione di una aliquota di contrattisti in corrispondenza della riduzione dell'orario di lavoro fissata dal nuovo contratto - rischia di compromettere la situazione produttiva dell'Azienda.

A nulla è valso l'equilibrio e la disponibilità delle maestranze per una ragionevole

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1970

soluzione della vertenza, di fronte alla rigida posizione negativa assunta dall'azienda. Anzi si è tentato addirittura di rovesciare sui lavoratori la responsabilità dell'allontanamento di alcuni armatori con il conseguente dirottamento di navi in altri cantieri. Con lettera indirizzata alla Commissione interna, infatti, la direzione ha informato la maestranza che a seguito degli scioperi in corso la Società non potendo mantenere gli impegni assunti con gli armatori per la consegna delle navi, ha rinunciato al lavoro.

L'interrogante chiede in particolare di conoscere se è consentito ad una Società a capitale pubblico, il cui patrimonio appartiene alla intera collettività nazionale, compromettere per ragioni di principio le prospettive produttive ed occupazionali dell'Azienda.

Si chiede altresì di conoscere quali iniziative intende promuovere il Ministro delle partecipazioni statali per agevolare ed accelerare la ripresa delle trattative e se il Ministro del lavoro non ritenga disporre, con la necessaria urgenza, la diretta mediazione per una rapida composizione della vertenza, tanto più che buona parte delle aziende del gruppo hanno già raggiunto intese su basi anche più vantaggiose per i lavoratori. (4-12637)

BOLOGNA. — *Ai Ministri del tesoro e delle finanze.* — Per sapere se non ritengano necessario rendersi parte diligente affinché i pagamenti dei supplementi d'indennizzo dei beni dei cittadini italiani situati nei territori della Venezia Giulia, passati sotto l'amministrazione o la sovranità della Jugoslavia, che sono stati stabiliti con la legge n. 193 del 1968 seguano, previo espletamento delle normali formalità procedurali, in uffici concentrati nel palazzo di via XX Settembre.

Attualmente, invece, l'iter di tali pagamenti viene a svolgersi presso l'Ispettorato beni italiani all'estero (IGBIE) di via XX Settembre, presso l'ufficio beni italiani in Jugoslavia di via Tomassini, presso l'intendenza di finanza di via del Clementino e presso la ragioneria dell'intendenza di finanza di via Benaglia.

Per tale diversa ubicazione degli uffici preposti al pagamento degli indennizzi viene imposto agli interessati, che sono in grandissima parte profughi provenienti dalle più varie parti d'Italia, il carico di trasferimenti multipli e di estenuanti ricerche all'atto della presentazione di documenti o quando si rendono opportuni dei chiarimenti.

Inoltre, come appare chiaro, questa diversa ubicazione richiede, tra protocollazioni, spedizioni, trasferimenti e accettazioni dei fascicoli delle varie pratiche di indennizzo, una grande (sempre eccessiva ed inutile) perdita di tempo per la definizione di ogni singola pratica. (4-12638)

BOLOGNA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se non ritiene opportuno prendere qualche provvedimento per rendere più sollecita la procedura del pagamento degli indennizzi dei « beni abbandonati » dei cittadini italiani (la più gran parte profughi) situati nei territori della Venezia Giulia passati sotto la sovranità o sotto l'amministrazione della Jugoslavia.

L'interrogante desidera rilevare che, quando si tratta di versamenti a saldo, trascorre più di un anno dalla data di emissione dei decreti ministeriali che decidono circa i ricorsi degli aventi diritto prima che abbia luogo la registrazione da parte della Corte dei conti e l'espletamento delle altre formalità, che sono tutte molto semplici. (4-12639)

MORELLI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se sono a conoscenza della grave situazione in cui sono venuti a trovarsi i 25.000 lavoratori della terra della provincia di Rovigo, in lotta da tempo, per il rinnovo del contratto provinciale di lavoro.

Se si tiene conto che la provincia di Rovigo ha il più alto indice di emigrazione fra le province d'Italia con 150.000 emigrati nel giro di 10 anni e che questa si fa sentire maggiormente nelle campagne dove l'esodo è continuo e investe soprattutto i giovani; dove la categoria dei braccianti del Polesine ha il reddito *pro capite* tra i più bassi delle altre province venete.

È inammissibile l'intransigenza assunta dalla locale Unione agricoltori polesani che con l'interruzione delle trattative e una falsa propaganda ha creato un clima di tensione tale, per cui un agricoltore ha tentato di sparare contro un gruppo di braccianti e sindacalisti intenti ad esercitare i propri diritti sindacali.

L'interrogante chiede perciò ai Ministri competenti di intervenire urgentemente al fine di assicurare ai lavoratori della terra migliori condizioni di lavoro e impedire atti inconsulti da parte di agrari sordi a qualsiasi richiamo umano e civile. (4-12640)

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1970

**TERRAROLI.** — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* — Per sapere quali provvedimenti urgenti intendono adottare per bloccare le iniziative edilizie intraprese nella zona di via Roma in Desenzano del Garda (Brescia) dichiarata più volte zona di interesse archeologico con decreto del Ministro della pubblica istruzione (a cominciare dal decreto ministeriale del 23 ottobre 1967, n. 8031) e, allo stesso tempo, per correggere il progetto di piano regolatore generale del comune di Desenzano dato che in esso la zona interessata è destinata a usi edificatori senza alcun vincolo cautelativo. (4-12641)

**CAVALIERE.** — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se non ritenga di dover dare disposizioni, perché sia assicurato il servizio telegrafico nel comune di Bisceglie (Bari) anche il sabato pomeriggio e la domenica.

Si fa presente che Bisceglie conta circa 50.000 abitanti ed è un centro di commercio e di esportazione fra i più importanti, per cui, a parte le normali esigenze della popolazione, i numerosi operatori economici ed esportatori, per i loro rapporti quotidiani con l'interno ed i paesi esteri, vengono a trovarsi in grave disagio, a causa dell'attuale interruzione di 45 ore del servizio telegrafico. (4-12642)

**FASOLI.** — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

quanti sono i sottufficiali delle forze armate in servizio permanente effettivo che, grazie anche ad aiuti ed agevolazioni ricevute presso i reparti nei quali hanno prestato e prestano servizio, hanno potuto conseguire diplomi di scuola media superiore o di laurea, nell'ultimo triennio 1967-69;

quanti sono i sottufficiali che nello stesso periodo, per particolari capacità nello studio e per attitudini dimostrati in servizio, sono stati avviati alle accademie militari;

quale, infine, è l'ufficio ministeriale presso il quale sono attingibili informazioni aggiornate e più particolareggiate in merito. (4-12643)

**FASOLI, BOLDRINI E D'ALESSIO.** — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere a che punto è la elaborazione del nuovo regolamento di disciplina per le forze armate e se non ritenga di mettere a disposizione dei deputati della VII Commissione Difesa studi e

quanti altri documenti siano ritenuti utili per un approfondimento dei problemi che sono stati affrontati nella preparazione del nuovo regolamento. (4-12644)

**DE MARZIO, SERVELLO E ROMEO.** — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se il Governo abbia esaminato le aspirazioni del personale addetto alle istituzioni culturali all'estero, in ordine ai rapporti contrattuali, previdenziali e finanziari;

per sapere, altresì, se la questione di detto personale impiegatizio e subalterno non possa essere risolta in analogia con quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, articoli 152-167 per il personale delle ambasciate e dei consolati. (4-12645)

**ALFANO.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza dei molteplici annegamenti che avvengono nel fiume Volturno specialmente nel periodo estivo, da molti anni, e se non ritenga opportuno e necessario predisporre un continuo servizio di vigilanza lungo tutto il tratto interessato, atto a prevenire le continue lamentate perdite di vite umane. (4-12646)

**CATTANEI.** — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se siano a conoscenza che nel comune di Levanto (La Spezia) ed in genere nei comuni delle Cinque Terre (Riomaggiore, Monterosso, Bonassola, Framura) solo un terzo della popolazione riesce ad intercettare il secondo canale della televisione.

Poiché la denunciata situazione oltre ad essere inconcepibile dopo tanti anni di impegno e di sviluppo della TV è fonte di comprensibile notevole disagio, sia per la popolazione locale, sia per il turismo che rappresenta la componente economica di maggior rilievo per tutti i comuni della fascia litoranea della provincia di La Spezia, si chiede altresì quali urgenti provvedimenti i Ministeri competenti intendono adottare per ovviare al grave intollerabile inconveniente. (4-12647)

**CATTANEI.** — *Ai Ministri del commercio con l'estero e delle finanze.* — Per sapere se siano a conoscenza del grave ritardo esistente nei rimborsi sia dei contributi, o premi, MEC, sia dell'IGE agli esportatori italiani.

I suddetti rimborsi subiscono normalmente un tale ritardo per cui gli aventi diritto sono costretti a cedere i loro diritti a banche o ad intermediari dietro il corrispettivo di una non lieve percentuale compensativa.

Tutto ciò compromette la competitività degli esportatori italiani sui mercati esteri, per cui si impone una accelerazione nella procedura di pagamento dei rimborsi, mediante una razionalizzazione dei controlli presso le singole dogane dove ancor oggi si lavora con sistemi da amanuensi medioevali ed attraverso anche il divieto di girata dei diritti, salvo il caso di banche appositamente autorizzate ed obbligate ad effettuare anticipazioni con tassi di interesse controllati. (4-12648)

CATTANEI E BIONDI. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se siano a conoscenza e quale valutazione diano del grave disservizio esistente sulla linea aerea, gestita dall'Alitalia, Roma-Genova, specie per i voli in partenza dalla Capitale nelle ore serali, i quali con sconcertante frequenza vengono ritardati oltre il normale ed il tollerabile.

Né potrebbe obiettarsi, come spesso sbrigativamente è stato fatto, che la causa risiede nella insufficienza di attrezzature (pur esistenti) dell'aeroporto di Fiumicino, poiché il disagio si verifica quasi esclusivamente sulla linea per Genova.

Ultimo fatto, tra i tanti, non facilmente qualificabile è quello accaduto al volo 050 delle ore 21,25 di mercoledì 17 giugno; venne in un primo tempo annunciato un ritardo di quaranta minuti. Trascorso detto periodo di tempo fu richiesto dagli interroganti ai funzionari ed all'ufficio del capo scalo le ragioni dello ulteriore ritardo e le previsioni dell'ora di partenza: si rispose che l'aeromobile per Genova era guasto, per cui sotto bordo si adoperavano ingegneri e tecnici tanto che il volo, non disponendo l'Alitalia di un aereo di riserva avrebbe ritardato ancora di molto tempo o sarebbe stato addirittura annullato. Quasi contemporaneamente a questa informazione, il volo venne invece chiamato. Fatti salire a

bordo i passeggeri l'aereo si portò sulla pista, fermandosi. Dopo circa mezz'ora il comandante informò che si rendevano necessari alcuni controlli tecnici per cui la partenza sarebbe stata ulteriormente differita. Salirono a bordo dei tecnici, i quali con i passeggeri sul velivolo, provarono a lungo i motori.

È facile immaginare lo stato d'animo e la tensione dei trasportati. Finalmente ridiscesi i tecnici, l'aereo decollò. Tutto ciò è davvero inconcepibile e sconcertante in quanto è indice di un disfunzionamento degli uffici della Compagnia di bandiera, della carenza di servizi (mancanza di un aeromobile di riserva!) che non può non porre un problema di carattere più generale. Per quanto concerne la linea Roma-Genova, si chiede quali provvedimenti si intendano adottare perché essa non sia ulteriormente declassata, perché il vantato prestigio dell'Alitalia sia effettivamente tale, perché Genova non sia considerata una città da ignorare o da trascurare, perché i voli nazionali, già resi non confortevoli dal totale disservizio dei posti di ristoro dell'aeroporto di Fiumicino e dalle nuove discutibili norme adottate dall'Alitalia, conservino un minimo di civile *comfort*, quale si impone ad un servizio pubblico di tanta importanza. (4-12649)

COVELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere i motivi per i quali non sia stato ancora espresso il parere chiesto a codesto dicastero dal Ministero della pubblica istruzione sul disegno di legge predisposto e trasmesso con lettera n. 2915 del 26 settembre 1969, disegno di legge inteso a modificare l'articolo 22 della legge 18 marzo 1968, n. 444, istitutiva della scuola materna statale.

Detto provvedimento, approntato in seguito a ricorso delle maestre del grado preparatorio in servizio da oltre 20 anni nelle scuole materne statali, escluse dalla assunzione nei ruoli, tende appunto a consentire alle predette insegnanti di essere assunte nei ruoli mediante esame colloquio.

L'interrogante chiede una sollecita decisione affinché il personale interessato possa col nuovo anno scolastico ottenere l'assunzione in ruolo. (4-12650)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1970

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA ORALE**

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per conoscere le ragioni per le quali, malgrado si siano verificate tutte le condizioni previste dalle leggi 6 dicembre 1962, n. 1643, e 27 giugno 1964, n. 452, non si è ancora emanato il decreto di trasferimento all'ENEL della Centrale termoelettrica di Tavazzano - STEI - di proprietà della Montedison, della Falck, dell'AGIP e dell'AEM;

per sapere se corrisponde al vero il fatto da più parti segnalato, di una inaudita pressione che sarebbe esercitata dalla Montedison e dalla Falck nei confronti del Governo, attraverso l'uso dell'arma dei licenziamenti di rappresaglia, per impedire nei loro confronti l'esercizio di un potere espressamente sancito da precise e non eludibili norme di legge;

per sapere se è vero che il Ministro dell'industria, anziché procedere senza indugio alla messa in atto dei suoi obblighi d'ufficio, si stia attardando nella ricerca di un accordo tariffario tra l'ENEL e le due suddette società private, al quale condizionerebbe la firma di trasferimento all'ENEL della STEI di Tavazzano;

per sapere se non considerino poco serio, sia su un piano strettamente giuridico, sia sul piano morale, il comportamento assurdo e contraddittorio del Ministro dell'industria, al quale verrebbe accreditata l'intenzione, nel caso di trasferimento della STEI all'ENEL, di accordare alla Montedison e alla Falck la autorizzazione per l'impianto di nuove fonti di energia elettrica per l'autoconsumo, allargando, in tal modo, l'incredibile incidenza che l'autoconsumo ha rispetto al volume complessivo dell'energia nazionalizzata;

per sapere se sono a conoscenza del grave danno che, da un punto di vista sia organizzativo sia finanziario, il mancato trasferimento della STEI arreca sia all'ENEL sia alla economia del paese e ciò anche in considerazione del fatto che da oltre un mese, per la agitazione del personale dipendente, l'attività della suddetta centrale termoelettrica è completamente ferma.

« Se non ravvisino, infine, l'esigenza politica, morale e giuridica di tutelare l'interesse dello Stato procedendo senza ulteriori remore alla pubblicazione del decreto di trasferimento della STEI.

(3-03334)

« ALBONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale, per sapere se è a conoscenza della erogazione di premi antiscopero distribuiti dall'ENEL ai crumiri, secondo una documentata relazione delle tre organizzazioni sindacali unitarie e per sapere in che modo intenda intervenire nei confronti di un indirizzo caratteristico del monopolio privato che si traduce nello sperpero, nell'ambito di una azienda pubblica, di denaro della collettività, per realizzare una politica repressiva del diritto di sciopero.

(3-03335)

« GUIDI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della sanità per conoscere quali iniziative e provvedimenti intenda assumere onde garantire all'ospedale Martinez di Genova Pegli (classificato ospedale di zona con decreto n. 1241 dal Presidente della Repubblica il 1° dicembre 1969) di mantenere tale classificazione ottemperando agli adempimenti previsti dalla legge ospedaliera.

« L'amministrazione dell'ospedale Martinez già da tempo ha deliberato la costruzione di un nuovo "monoblocco" sull'area antistante l'attuale sede dell'ente e di sua proprietà onde provvedere all'istituzione dei reparti obbligatori richiesti dalla legge ospedaliera e di ampliare i reparti esistenti.

« L'area destinata alla suddetta costruzione essendo stata classificata dal piano regolatore come zona 8 è stata oggetto di deliberazione unanime del Consiglio comunale che proponeva una variante al piano. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici non ha preso a tutt'oggi alcuna decisione in merito.

« Per il finanziamento di questa opera la amministrazione ottenne dalla Cassa di Risparmio di Genova ed Imperia un mutuo di 200 milioni e il consiglio comunale con delibera votata alla unanimità concesse la fidejussione; tale mutuo era del resto già garantito con una ipoteca sul costruendo monoblocco, sulle rette di degenza e sul patrimonio dello stesso ospedale; il comune era quindi ampiamente garantito.

« La commissione centrale per la finanza locale ritenne che l'ospedale non avesse diritto a richiedere la fidejussione, in quanto l'ampliamento non sarebbe stato previsto dai vari piani di programmazione nazionale e rinviò la delibera al Consiglio comunale.

« Gli interroganti chiedono si voglia intervenire e presso la Commissione centrale per

la finanza locale e presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici affinché venga sbloccata la situazione incresciosa venutasi a creare tenendo presente che le mancate approvazioni degli organi competenti porterebbero ad un declassamento dell'ospedale stesso che tanto bene opera a servizio degli abitanti delle delegazioni di Genova Pegli e Genova Prà aggravando così la situazione ospedaliera già precaria delle delegazioni del Ponente del comune di Genova, che contano 150.000 abitanti con una disponibilità di 770 posti letto.

(3-03336) « BOFFARDI INES, CATTANEI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro delle partecipazioni statali per conoscere da quali cause sia stata determinata la decisione assunta dall'ENI di chiudere lo stabilimento per la impregnazione di traversine di legno, Cledca, sito in Roma;

per sapere, se la decisione è dovuta ad una riduzione dell'attività dell'ente in tale settore, come mai si sia proceduto alla chiusura dello stabilimento più moderno tra quelli dell'ENI, che operano nel settore medesimo;

ed infine per conoscere se ritiene accettabili le proposte di riqualificazione e di trasferimento fatte alle maestranze e come mai un numero tanto esiguo di lavoratori non possa trovare collocazione nelle varie aziende ENI ed IRI esistenti nella provincia di Roma.

(3-03337) « POCHETTI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro degli affari esteri, per conoscere il punto di vista del Governo in merito al cosiddetto " documento Kastl ", redatto da un gruppo speciale di lavoro in occasione della sessione del Consiglio della NATO tenuta a Roma nel maggio 1970.

(3-03338) « NATOLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per conoscere se risulta a verità che cittadini residenti ed elettori nel comune di Raddusa (Catania), nei primi del mese di giugno 1970, abbiano presentato un circostanziato esposto al signor prefetto, al signor presidente la commissione elettorale mandamentale, al signor sindaco del comune di Raddusa ed al signor

maresciallo comandante la stazione dei carabinieri dello stesso comune, lamentando:

1) che nelle liste elettorali nn. 1, 2, 3, 4, e 5, maschili e femminili del comune di Raddusa, risulterebbero iscritti parecchie decine di cittadini elettori, alcuni dei quali mai, di fatto, hanno risieduto in quel comune ed altri, da molti anni, trasferiti in altri comuni;

2) che da cinque a dieci nuclei familiari risulterebbero risiedere nella medesima abitazione — come si rileva dai nominativi iscritti nelle liste elettorali, indicati nella medesima via e numero civico del predetto comune, circostanza questa quanto mai inverosimile, atteso che trattasi di abitazioni alquanto modeste, fornite soltanto di pochissimi vani utili;

3) che appare alquanto inspiegabile per un comune, con fortissima tendenza all'emigrazione, accogliere parecchie decine di nuclei familiari che, di fatto, nessuna attività lavorativa hanno mai svolto nell'ambito di quel territorio;

4) che nessuno dei nuclei familiari, oggetto dell'esposto sopra richiamato, risulterebbe essere stato censito e, conseguentemente, iscritto nei ruoli delle imposte comunali; circostanza questa che avvalorava il sospetto di trovarsi, nell'imminenza della consultazione elettorale amministrativa, davanti a trasferimenti di residenza di favore e di comodo, al solo scopo di turbare e compromettere il reale equilibrio degli schieramenti politici presenti in quel comune, volgendolo in favore di un solo partito, quello democristiano, al governo di quella amministrazione comunale;

e per conoscere, altresì, nella ipotesi che i fatti e le circostanze sopra denunciati rispondano a verità, quali provvedimenti, gravi ed urgenti, si intendono adottare nei confronti di quanti risultassero responsabili, diretti ed indiretti.

(3-03339) « SCARDAVILLA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere quali sono le ragioni per le quali è stata rinviata la seduta del CIPE, indetta per il 25 giugno 1970, nel corso della quale, come è noto, tra l'altro, doveva essere espresso il parere circa la scelta della sede dell'università calabrese;

e, di conseguenza, per sapere come mai sia stata ancora una volta inosservata una precisa disposizione di legge e si sia, quindi, differita ulteriormente la soluzione di un problema, qual è appunto quello del funzionamento della università calabrese, di così vitale

importanza ai fini dello sviluppo della regione calabrese.

« L'interrogante fa presente che l'odierno rinvio della seduta del CIPE ha provocato vivo malcontento in mezzo alle popolazioni calabresi le quali sono stanche di vedere inapplicata dagli organi dello Stato una legge che è imperante da oltre due anni e mezzo.

(3-03340)

« FRASCA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere l'avviso del Governo sull'atteggiamento della questura di Milano in ordine ai seguenti fatti:

1) autorizzazione data ai comunisti e al movimento studentesco di tenere un corteo a Milano contro gli Stati Uniti;

2) divieto ai giovani del MSI di tenere una manifestazione contro l'imperialismo sovietico e cinese;

3) svolgimento di un corteo non autorizzato del movimento studentesco dalla " Statale " a San Babila, da parte di alcune centinaia di elementi armati di caschi, catene, spranghe di ferro;

4) occupazione di parte di piazza San Babila, da parte dei suddetti con l'acquiescenza dei tutori dell'ordine - guidati dal Vice questore Vittoria - i quali ottemperavano all'aut aut del ben noto Capanna di far sgomberare i portici di San Babila degli studenti anticomunisti, il che si verificava con uso di lacrimogeni e cariche violente ai danni di una quarantina di giovani e di cittadini estranei, inseguiti fino a piazza Cinque Giornate;

5) nel corso della manifestazione anti-americana le forze dell'ordine assistevano inerti alla bruciatura - da parte dei dimostranti " Katanghesi " armati di tutto punto - di due bandiere tricolori issate sui pali della luce di San Babila e che la polizia non aveva fatto in tempo a levare, prima dell'arrivo del corteo, quasi che si trattasse di simboli provocatori;

6) a piazza del Duomo i dimostranti di sinistra aggredivano alcuni giovani che su una macchina issavano il tricolore, e ciò si verificava senza che i tutori dell'ordine intervenissero per evitare la distruzione dell'automobile e il ferimento degli occupanti, successivamente identificati non quali attivisti di parte nazionale, ma semplici sostenitori della squadra azzurra;

7) a seguito di visite operate presso le autorità cittadine e presso il Ministero dello interno da parte di un fantomatico Comitato

antifascista, a Milano sono stati effettuati arresti e perquisizioni presso 22 domicilia di giovani anticomunisti e nello stesso tempo la questura svolgeva una conferenza stampa nella quale dava, in violazione di norme di legge, comunicazione di atti istruttori disposti dall'autorità giudiziaria.

« Gli interroganti chiedono di sapere se - in presenza di situazioni di questa natura - non si ritenga disporre una severa inchiesta diretta ad accertare le cause degli atteggiamenti provocatori e persecutori della questura di Milano, resasi responsabile, tra l'altro, di rapporti all'autorità giudiziaria non conformi a verità, di iniziative discriminatorie e persecutorie, di violazione di compiti di istituto, nella smaccata tolleranza che gruppi armati possano scorrazzare per il centro di Milano e in località della provincia, e imporsi alla " statale " con la violenza elevata a sistema.

(3-03341)

« SERVELLO, ROMEO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro degli affari esteri, per sapere se non ritengano opportuno intervenire, in sede di Consiglio dei ministri della Comunità europea per cercare una impostazione di reciproca convenienza dei rapporti economici CEE-Stati Uniti.

« Si rende, a parere dell'interrogante, necessario un confronto fra le rispettive posizioni perché, in uno spirito di collaborazione e di cooperazione, siano trovate soluzioni per lo sviluppo del commercio mondiale dei quali la CEE e l'USA sono fattori principali.

« L'evoluzione dei rapporti economici CEE-USA risulta favorevole per gli Stati Uniti se la bilancia commerciale registra una eccedenza media annua di uno, due miliardi di dollari a favore degli Stati Uniti e, perciò, non appaiono giustificati:

a) la protezione mascherata che le autorità statunitensi adottano attraverso regolamentazioni tecniche, igieniche e di sicurezza;

b) la protezione assoluta di alcuni prodotti industriali;

c) la determinazione arbitraria della valutazione dei prodotti che viene adottata per non avere gli Stati Uniti partecipato alla convenzione di Bruxelles del dicembre 1950 che stabilisce le regole per la fissazione del valore in dogana delle merci;

d) i tentativi di contingentare, con varie motivazioni, le importazioni dal territorio

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1970

della Comunità di prodotti industriali ed agricoli.

« L'interrogante chiede che il Governo italiano e il suo rappresentante nel Consiglio dei ministri della Comunità europea intervenga presso gli organi della CEE perché l'indirizzo di liberalizzazione del commercio mondiale perseguito dalla Comunità trovi riscontro in quello adottato dalle autorità degli Stati Uniti e perché vengano date assicurazioni di non adozione da parte del congresso di progetti di legge presentati e diretti a ridurre le importazioni. Questi progetti, come quello presentato dal membro del Congresso Mills, per la riduzione delle importazioni dei tessili e delle calzature, determinano pericolo e incertezze nelle industrie produttrici della Comunità e particolarmente in quelle italiane.

(3-03342)

« ROMEO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro di grazia e giustizia, al fine di conoscere, con riferimento al caso Luttazzi, se sia ammissibile in uno Stato civile che cittadini possono essere privati della libertà personale e tradotti e mantenuti in carcere sulla base di indizi rivelatisi successivamente privi di fondamento.

« Gli interroganti in particolare sono fortemente preoccupati della sconcertante vicenda, in quanto temono che possano sussistere altri casi simili, che, a ragione della minore attenzione dell'opinione pubblica e della stampa, passino inosservati.

« Gli interroganti infine chiedono di conoscere se e come il Governo intenda accertare, nella vicenda su ricordata, le eventuali responsabilità e se e come intenda reintegrare il bene fondamentale della onorabilità offesa dalla ingiusta carcerazione.

(3-03343) « BOZZI, COTTONE, GIOMO, SERRENTINO ».

**INTERPELLANZE**

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere se - a coronamento dei solenni ricevimenti dedicati dalle massime autorità ai prestigiosi calciatori azzurri al ritorno dal Messico e nel ricordo di analoghi festeggiamenti conseguenti alle Olimpiadi di Roma - il Governo abbia predisposto provvedimenti

intesi a realizzare una politica organica per lo sport e per la gioventù. In particolare, per sapere se il Governo intenda far assumere allo Stato i doveri che gli competono per quanto concerne le strutture sportive, a tutti i livelli, nonché lo sviluppo di attività sportive nel tempo libero, realizzando almeno in parte le previsioni che il Piano quinquennale dedica a questa materia di così alta importanza etica e sociale.

« Infine l'interpellante chiede di sapere se l'entusiasmo dimostrato da milioni di italiani nei giorni scorsi sia stato rettamente inteso quale stimolo e ammonimento per indirizzare la gioventù verso forme di educazione e di sanità fisica che costituiscono condizione indispensabile per la formazione civile della società nazionale.

(2-00508)

« SERVELLO ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'agricoltura e foreste, degli affari esteri e del bilancio e programmazione economica, per conoscere le ragioni che hanno indotto il Governo italiano a firmare il regolamento vinicolo comunitario. In particolare chiedono di conoscere i motivi:

della mancata consultazione preventiva del Parlamento e delle organizzazioni di categoria;

dell'assenso al regime preferenziale accordato ad alcuni paesi firmatari del regolamento;

dell'accettazione sostanziale di un probabile blocco delle coltivazioni viticole;

del rinvio dell'armonizzazione delle varie legislazioni nazionali al livello più favorevole per i produttori e i consumatori;

dell'assenza di precise garanzie per l'attuazione del catasto viticolo e per una politica di sviluppo delle imprese coltivatrici, singole e associate, e del loro potere contrattuale;

per sapere quindi se essi non ritengano il regolamento comunitario sul vino contrario agli interessi dei coltivatori, dei consumatori e dell'economia agricola italiana;

e per sapere quali misure il Governo intenda assumere in merito alle seguenti esigenze:

sblocco del " Fondo di orientamento " (FEOGA) e suo adeguamento alle reali esigenze di una politica di ristrutturazione della viticoltura a favore dell'impresa coltivatrice;

revisione del regolamento sui vini comuni anche per una positiva definizione dei problemi tuttora insoluti (legislazione comu-

ne per le pratiche enologiche, politica fiscale, ecc.);

una nuova destinazione degli investimenti pubblici che garantisca la priorità alle imprese coltivatrici e alle forme associative libere e democratiche nonché il superamento delle gravi inadempienze relative all'articolo 8 del Piano verde circa i contributi sulle spese di gestione e per gli accenti ai soci conferenti delle cantine sociali;

la creazione di una rete di impianti di primo e secondo grado da affidare in gestione ai contadini in forma associata; e la ristrutturazione e l'ammodernamento degli impianti cooperativi esistenti, molti dei quali si trovano in difficoltà o addirittura in crisi, anche in conseguenza di una inadeguata politica dell'intervento pubblico.

« Gli interpellanti - in considerazione del notevole peso che la viticoltura ha nell'agricoltura e nell'economia nazionale - prospettano infine l'opportunità che il Governo predisponga, sulla base delle accennate provvidenze, e previa consultazione di base e l'intesa con le regioni - adeguate iniziative per la elaborazione democratica di un programma organico di difesa, sviluppo e valorizzazione della vitivinicoltura contadina che - attraverso i piani di zona - sia in grado di garantire permanentemente un equo reddito di lavoro ai viticoltori, la qualità e genuinità del prodotto ed un crescente collegamento diretto produzione-consumo a livello nazionale e nelle esportazioni all'estero.

(2-00509) « BO, BONIFAZI, GIANNINI, MARRAS, OGNIBENE, ESPOSTO, DI MARINO, MICELI, GESSI NIVES, BARDELLI, SCUTARI, REICHLIN, LIZZERO, VALORI, CESARONI, LAVAGNOLI, LENTI, LAJOLO, NAHOUM, TAGLIAFERRI, PELLEGRINO, FLAMIGNI, NICCOLAI CESARINO ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se non ritenga di dover affrontare con carattere d'urgenza il problema del riordino delle utenze irrigue nei comprensori di antica irrigazione.

« Attualmente è dato rilevare un disordine irriguo ed idraulico che trae origine dalla sovrapposizione di iniziative attuate in epoche successive senza alcun coordinamento e, inoltre, dalla tendenza ad utilizzare i cavi colatori per fini irrigui, secondo un'antica

pratica che ha fatto perdere ai colatori stessi la loro precipua funzione. Considerata la situazione di frammentarietà delle iniziative finora avviate ed avendo per presupposto il fine di una politica organica in tale settore, di preminente interesse per l'economia agricola, gli interpellanti chiedono se non si reputi indispensabile - ad evitare l'ulteriore aggravarsi del dissesto idrogeologico - sperimentare procedure e tecniche più appropriate su comprensori campioni col disporre per il riordino della distribuzione irrigua nell'ambito dei comprensori di antica irrigazione dell'est Sesia, della pianura cremonese e del canale Muzza, affidando la realizzazione delle opere ai seguenti enti consortili: Associazione irrigazione est Sesia, con sede a Novara; Consorzio per l'incremento dell'irrigazione nel territorio cremonese, con sede a Cremona; Congregazione di Muzza, con sede a Lodi (Milano).

« Gli interpellanti ritengono in questa sede doveroso richiamare l'attenzione sulla opportunità di affidare a tali organismi consortili l'incarico del cennato riordinamento in via sperimentale, essendo essi all'avanguardia nel settore e potendo quindi conseguire i migliori risultati col minore dispendio di mezzi.

« Ciò consentirà, infine, di dare attuazione alle norme previste dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910, la quale, all'articolo 22, stabilisce che, ove occorra, per il buon uso delle acque ai fini dell'irrigazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere del Consiglio superiore dell'agricoltura, può disporre " il riordino della distribuzione irrigua nell'ambito dei singoli comprensori ". Più specificatamente, il decreto ministeriale 20 gennaio 1967 di applicazione della legge predetta, prevede (articolo 21) che " potrà essere disposto il riordino della distribuzione, onde assicurare il migliore impiego di acqua nella fase distributiva, sì che le quote spettanti a ciascun utente siano erogate nei modi, tempi e sistemi, anche nuovi, validi a garantire, con l'efficienza dell'impianto, il più economico uso d'acqua ".

(2-00510) « MAGGIONI, VALEGGIANI, ANDREONI, BALASSO, BECCARIA, GRAZIOSI, PATRINI, SANGALLI, STELLA, VAGHI ».